CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3359/2024

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. ID. 4639. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE CON RELATIVI ALLEGATI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 30.06.2025 - 30.06.2028.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: DET_DETE_3359_2024.pdf.p7m
Hash:
9D9396C9B74BD2216856C3F28EB638E14D0C90EF63A40D42FC1F59B0FD6FD7D7D8E27E863D58D40E9B20A85BAE15DA5AE3ABD13CE946A9E8052B263AAE8082A8

Nome file allegato: ID(1).4639_SCHEMA BANDO.pdf.p7m
Hash:
9185848F2FDC8639DBA87F7427805346014CCF6400C94E1210BB84FFEE3491F257C992AA579C006633F5C7E80CB77C5A31D1173140AE460C82E632588FF58E56

Nome file allegato: ID(3).4639_SCHEMA DISCIPLINARE.pdf.p7m
Hash:
F702255C40336997B085AF5E161A868E34B5C7D06B706A2AB6DA686CD2C9E49A59BBE5DB3216D98089EF44B29E287E7F10E202E12FE4B48B5076D93D59F152E5

Nome file allegato: ID.4639_L1_CSO RCT-RCO.pdf.p7m
Hash:
6A4819243F4F3B4AF81265FC1C964F442A80310299DE1E38632BBB2AD3B2E9C6C65BDA77DD9102CE07E85C73656C4C92F3293634DED0AB763A747A7BDC49B8B6

Nome file allegato: ID.4639_L1_Polizza RCT-RCO con chiarimenti.pdf.p7m
Hash:
7BE3991C89ABBEEC491809C3D023380930F587FEA1CDC94F9621959DA12AE65423781A770C0428D6851E0ACEFFBB1B0A522D85E745565DA7CAC3A42C0BE46B0F

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C1_L1.pdf.p7m
Hash:
28B4586B2DE80F358B6D400E97A551322DA523BFAC48653CD45A7FEBC3E39E701FF67F795EBCB8A2EB6D42D3E8FC2E92814400C0632E1CC1668EE4D294AB244B

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C2_L1.pdf.p7m
Hash:
08A6BC49F750906D2F622D572157B7A6E0E1C922BAA1645BAEBFCC6CEFB63E485C04452A6AAEBFEF652FE3607177049D3AA245F7C4E961CE42109501E331BFF8

Nome file allegato: Lotto 1_ RCT-RCO Statistica sinistri periodo 30.06.2019_29.10.2024.pdf.p7m
Hash:
9E4305EEEB44B558D859BBF4F6DEE182EDBE62B4233CF56F77B85BE815BBE7024A54855B2D4EBE4

copia informatica per consultazione

916FC992DB3B22CDF3028714ED3899EADA77EF3547565CCBE

Nome file allegato: ID.4639_L2_CSO RC PATRIMONIALE.pdf.p7m
Hash:
7C0640B22E28D7B5CCB97C42C477F4A24985E06BB7FB9A1D1F232F3A78C882E934AEE3D23B9F005
11A360E5F1516EC69A1E14E6CBA39D84D6E6E70C6C93523A9

Nome file allegato: ID.4639_L2_Polizza RC Patrimoniale.pdf.p7m
Hash:
D5810BFE7EFE46E613BDAE7330B519B04B98D349020017DD9809792E2C5D9943C7215527BFF65B5
373FEE79BDD77AA41CD18B4B82BBF9F5A137F9EB2C48198B2

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C1_L2.pdf.p7m
Hash:
93AFABBD1A2962A1142293624874BC9C817A64E737CC6E91147F50237D76D83F6A1CC8E1C88719D
FC6F2BE672401D8746F8EBA2FD48B9E7D466EB77ACD2038EC

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C2_L2.pdf.p7m
Hash:
98A2951B399434C2A65E21D8A4A1CD82E969BB3CD02E95909E6EEDAA8F3E509BFC7487256BB5AEF
B4F839BE9C3C3F7354ECBFEA7621E040B9ED75533DDF6FCF0

Nome file allegato: Lotto 2_ RC Patrimoniale Statistica sinistri periodo
30.06.2019_28.10.2024.pdf.p7m
Hash:
FCA1CDA00FF4598F15E85448880F2BA05E319ECA0BEC9ED1AFF4AACC3372B2917363567C8B7DE23
B4643A85B5012902AEF623329A2F780DE30E981BC5241689A

Nome file allegato: ID.4639_L3_CSO TUTELA LEGALE.pdf.p7m
Hash:
0C81F146A6CAC9A10874D3BE2B74DFFB12A9802188B8FCA9F0DEA913246EE3F88B5C1C7CB5D7BE
EDC1A2F6E7E7C8490FF956B90AD72640427F254C5EB7689149

Nome file allegato: ID.4639_L3_Polizza Tutela Legale.pdf.p7m
Hash:
A9CF9FF9CB9405BDCA00B96A08080071DEE1F1893EA5BD18C63A8FFE4414308DF19F295893DB5E2
536857226C32E795715803340ADDA174C9CCBADBBEE22575D

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C1_L3.pdf.p7m
Hash:
7E10F05DE009D5B88DC764DF5274947A5615C40E7D700DDBE167D277ED86A0C9C3DD038F71B61E
367233EF2F961DA7F28061764285E1DB19989045944B604785

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C2_L3.pdf.p7m
Hash:
2E39C20E9EE31B106C2593C498E511B5984CC41760844AA8FF0467738940743FC79E73832D8B1257
1021BF6854ACD0B5D53D4BA61F5E974F2B2088DF5C9E1AB7

Nome file allegato: Lotto 3_ Tutela Legale Statistica sinistri periodo 30.06.2019_29.10.2024.pdf.p7m
Hash:
BCA6B84A44FFB2A1A739A423A5BF8E7E835DDF842BF76863A4B918983456488C323A9FD9A6C0540
16D2B489FCAAC6CDD15AA41B962E302258F0880EABB5D1661

Nome file allegato: ID.4639_L4_CSO RC AUTO.pdf.p7m
Hash:
D16D9DCB8DDA95131A83A423B9F5612CE1D00785791D741D6B0C58D7C777431765A2025E5AC1B0
07F1EB2BB8E45E27D83324E0A4526F9C781D5BEA5D622FCFBC

Nome file allegato: ID.4639_L4_Polizza RC Auto.pdf.p7m

copia informatica per consultazione

Hash:
6DC27E1B7AC35D7FCC62C123DCF2090B7B5428F1ECF3603A67D47878312A3A8E0850D54AF494C34787632FDD2EA050618484A548961574BE9829D356C70D244D

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C2_L4.pdf.p7m
Hash:
2FD0ABE6A9E212EBA93550A15EBD7439947AE801BD289902E1BBC7D2C20E9C417DB9BFFE9931EAB0535DCFA4B53298422D0F7069FA10C60EA072E9E002935496

Nome file allegato: Lotto 4_ RC Auto Statistica sinistri periodo 31.12.2019_28.10.2024.pdf.p7m
Hash:
27245D746C64E9691EEB2DFDFC95D2ED72EF8FE08FAD3D450FD9AC0BC8CBB34AD04B38B9F731B4F3CC29E82A97D9111380C6610CC611235F0D7AE806CD8CE46D

Nome file allegato: Tabella Mezzi CMG.pdf.p7m
Hash:
C48683F9E0AA90C8CE1A273D941925AD7387E6B38A10FD6C6BF78CC82C5101FB4272EA5B70FA738BA8E5DCADA6D8583B0123B2AA199A176E35B115E0EC495D19

Nome file allegato: ID.4639_L5_Polizza infortuni.pdf.p7m
Hash:
78809EFD12624AA9F3C55910C8B5B35426A14172B0246D94ECABE3F191FFBC300CA5D082C7A945EADF2CDB63986B15C72DE1CBBE1B108BD59C5ADA4E75A52DD7

Nome file allegato: ID.4639_L5_CSO INFORTUNI.pdf.p7m
Hash:
61FE01C258E8F5B6D640F6140AC1FF6B3ED1C966BA6580ECC6DA4C7A74A4B8CDA97AEC506AC58CB3451A33D2C3DFAC8A7105426277E4B42913CA61DF4FAA896F

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C2_L5.pdf.p7m
Hash:
DC65A0A2B98FC727EE13D935FAA812697BDFC87A49A722E8609AA26EA554053785C7EC98B8A77BCC1ED98D197840BB380C28F6121C241238E2E0F555A8EBC829

Nome file allegato: Lotto 5_ Infortuni Statistica sinistri periodo 30.06.2019_30.10.2024.pdf.p7m
Hash:
51BE0181D4510CC55377F76A291B5425329982F56A6B01FFC6014DD0D84952EA4368E8F87565585FEF3C7D8A28B6101476915042C8BF2A0939246FA0C7C49564

Nome file allegato: ID.4639_L6_CSO ALL RISK OPERE ARTE.pdf.p7m
Hash:
D1AA91F17931CD3396276FC349E6C219ED1647F84C9C892E1E79C56A42A657B6DDF32174526835F4E5B98BE016793C2C17DF9B5A07D28B38055F73BA163B1933

Nome file allegato: ID.4639_L6_Polizza All Risk opere Arte.pdf.p7m
Hash:
E6C00F81EABE28B7D070B968A7BF441390B27211EEECFC62037878122F578F3EDE0C1FCD184A3C7566B45ADF4399939969938BF3AAA25ACF0B81A48C191D87E3

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C2_L6.pdf.p7m
Hash:
77543386B526430D1292A77791ED1A2B2077DF0E1C9CA3AD33825AF4393699F51950B5EE4DD561AAACA32117ACD86D4DA1F31DEAFE98F0CA8606719DD1E06675

Nome file allegato: Lotto 6_ All Risk opere arte Statistica sinistri periodo 31.12.2020_30.10.2024.pdf.p7m
Hash:
459F8A21CE8B849A359EB7ABB8A5094B0CF320DB3DEC36339E788A382730EDB10E35E037AC223A41FA2F8C52F8FFB24DF9ACEC30E5B3FC6468AB3545AF356C3F

copia informatica per consultazione

Nome file allegato: ID.4639_L7_CSO KASKO.pdf.p7m
Hash:
04C81498D65E3D38911AF655A0CB7BC8807A26CB627D3A62AF5047E3605072FCCE4F74416117A48B116B95A379AF440E3E1598DEEDBE7424DA3A9A6621B9764B

Nome file allegato: ID.4639_L7_Polizza Kasko.pdf.p7m
Hash:
0A71A936DC5514F7F7E3C33ADC4852EA4EE1ECAA8711FAA25B0AAA8DC652528AD12580DFCE9A826E74AF727AD73076A5F53B960AA6063F81488C6DAD3F62F187

Nome file allegato: ID.4639_MOD OFF.C2_L7.pdf.p7m
Hash:
5B2E27CDC6F6CE5B3C29F7FBA273A83C104E4B3777134E56E99C62E28685E5B145AA35DA285E69BBF44CE806D4E09B948E0CD6D9CADC7D153212B46E49490E49

Nome file allegato: Lotto 7_ Kasko Statistica sinistri periodo 30.06.2022_19.11.2024.pdf.p7m
Hash:
110C6656B35E0E0551966917D31635A38888D4652EE4FF4FEABA77FBDD74C712A42DBED1549151A10A659277FCACD9B23CB166D27FBDD12FDF772140C03E1E0A

Sottoscritta da
(DAVIDE NARI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

Atto N. 3359/2024

Oggetto: ID. 4639. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 30.06.2025 - 30.06.2028. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE CON RELATIVI ALLEGATI.

In data 19/12/2024 il dirigente DAVIDE NARI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto l'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ad oggetto: determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con il quale è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d’ora innanzi Codice dei contratti pubblici);

Considerato che la Direzione Sviluppo Economico e Provveditorato della Città Metropolitana di Genova è responsabile dei servizi assicurativi dell’Ente;

Considerato che nell’elenco degli interventi annuali del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 84/2024, ed allegato al Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, è stata inserita, con numero di intervento CUI 80007350103202400003, la fornitura dei servizi di Assicurazione (RCT/RCO; RC Patrimoniale; Tutela Legale; RC Auto; Infortuni; All risk opere d'arte; kasco veicoli);

Dato atto che le polizze assicurative stipulate a favore dell’Ente metropolitano prossime alla scadenza sono le seguenti:

- Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti, stipulata con UnipolSai S.p.a. a seguito di atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1217/2022 del 01.06.2022;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

- RC Auto a libro matricola, stipulata con HDI assicurazioni S.p.a. a seguito di atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1172/2022 del 24.05.2022;
-
- Tutela Legale, stipulata con Itas Mutua S.p.a. a seguito di atto dirigenziale Servizio Stazione Unica Appaltante n. 2646/2022 del 24.11.2022;

- RC Patrimoniale, stipulata con XL Insurance Company SE a seguito di atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1172/2022 del 24.05.2022;

- Infortuni conducente, stipulata con AXA Assicurazioni s.p.a. a seguito di atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1172/2022 del 24.05.2022;

- All Risk Opere d'Arte, stipulata con Italiana Assicurazioni S.p.A a seguito di atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1172/2022 del 24.05.2022;

- Kasko, stipulata Balcia Insurance SE a seguito di atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1172/2022 del 24.05.2022;

Atteso che la scadenza delle coperture assicurative di cui sopra è fissata alla data del 30 giugno 2025 e che pertanto risulta necessario garantire i servizi assicurativi attualmente in vigore, senza soluzione di continuità, per il successivo triennio dalle ore 24:00 del 30.06.2025 alle ore 24:00 del 30.06.2028;

Ritenuto opportuno avviare una procedura di gara per l'affidamento dei seguenti servizi, suddivisi in n. 7 Lotti, per gli importi a base di gara annuale e triennale come specificato nella tabella sotto riportata e comprensivi del periodo eventuale di proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi:

Lotti	importo del premio annuo a base di gara	Importo complessivo a base di gara	Importo per proroga tecnica di sei mesi	Valore globale a base di gara
Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO	€ 340.000,00	€ 1.020.000,00	€ 170.000,00	€ 1.190.000,00
Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale	€ 45.000,00	€ 135.000,00	€ 22.500,00	€ 157.500,00
Lotto 3 – Copertura assicurativa di Tutela legale	€ 55.000,00	€ 165.000,00	€ 27.500,00	€ 192.500,00
Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola	€ 60.000,00	€ 180.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00
Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni conducente	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 17.500,00
Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d'arte	€ 3.000,00	€ 9.000,00	€ 1.500,00	€ 10.500,00
Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 17.500,00
			TOTALE	€ 1.795.500,00

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

Appurato che gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in una percentuale del 3% dei suddetti importi, prendendo a riferimento il contratto collettivo CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131), per un importo complessivo pari ad € 46.170,00.

Dato atto che l'Ente si avvale del servizio di Brokeraggio assicurativo, aggiudicato con atto dirigenziale del Servizio Supporto Tecnico di Direzione n. 437/2024 del 23.02.2024, servizio che comprende, fra l'altro, l'assistenza ed il supporto nella definizione e redazione delle polizze, dei capitolati speciali d'oneri e della documentazione propedeutica all'avvio della gara;

Dato atto che l'Ufficio Gestione di beni e servizi del Servizio Supporto Tecnico di Direzione e la Stazione Unica Appaltante hanno predisposto, con il supporto del Broker assicurativo, la seguente documentazione propedeutica ai fini dell'avvio della procedura di gara:

- ➢ Schemi di polizza, per ciascun Lotto;
- ➢ Capitolati speciali d'oneri, per ciascun Lotto;
- ➢ Disciplinare di gara;
- ➢ Bando di gara e allegati;

Visto l'art. 17, c.1 del D.lgs. 36/2023, il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto, in considerazione degli importi a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:

1. Modalità di affidamento e criterio di selezione delle offerte:
   - per i lotti 1, 2 e 3 il contratto d'appalto è aggiudicato a seguito di procedura aperta ex art. 71 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
   - per i lotti 4, 5, 6 e 7 il contratto d'appalto è aggiudicato a seguito di procedura aperta ex art. 71 del Codice, con il criterio del minor prezzo di cui l'articolo 108, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Detto criterio si applica in ragione della determinazione Anac n. 618 dell'8/06/2016, "Linee guida per l'affidamento dei servizi assicurativi", con la quale, ai fini della individuazione dell'ambito di applicazione del criterio di aggiudicazione del minore prezzo, ha affermato, con particolare riguardo all'affidamento delle polizze inerenti la circolazione stradale, la possibilità di ricorso da parte delle Stazioni Appaltanti allo stesso, in considerazione delle caratteristiche standardizzate del mercato relativamente alle polizze inerenti la circolazione stradale;
2. Lotti: l'intervento oggetto dell'affidamento è suddiviso in 7 lotti; ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Codice.
3. Tipologia d'appalto: a corpo;
4. Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata, per i lotti 1, 2, 3

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

e 4 e mediante scrittura privata semplice per i lotti 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 18 del Codice;

5. Sopralluogo assistito: non previsto;
6. Requisiti di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 - 98 e 100 del Codice e in particolare di quelli previsti negli schemi di Bando e di Disciplinare di gara allegati al presente Atto;
7. Subappalto: l'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del Codice. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
8. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del codice le prestazioni subappaltabili relative al servizio oggetto del presente affidamento non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche e delle peculiarità dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività esecutive e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
9. Il termine di decorrenza delle singole Polizze è indicato nella documentazione di gara allegata al presente Atto;
10. Garanzie e assicurazioni: ciascun concorrente è obbligato a costituire una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 106 del Codice con le modalità, per gli importi e fatte salve le eccezioni indicati nella documentazione di gara;
11. I criteri di valutazione sono riportati nello schema di Bando di gara e nello schema di Disciplinare allegati al presente Atto;
12. L'Amministrazione non applica l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale in quanto, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del codice, trattasi di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché di servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
13. Eventuali criteri per anomalia: ai fini della verifica di congruità delle offerte aggiudicatarie il RUP ne valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità anche in base agli elementi specifici del costo della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Appurato che i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 - 98 e 100 del codice ed in particolare dei requisiti indicati nel Bando di gara e degli allegati approvati con il presente atto, che non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione

Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto lo schema di bando, di Disciplinare e relativi allegati, conservati agli atti, cui è stato attribuito l'ID 4639, e che gli stessi sono meritevoli d'approvazione;

Atteso che l'affidamento dei servizi agli operatori economici aggiudicatari dei lotti avverrà alle condizioni regolanti il servizio stesso, secondo la documentazione predisposta (Disciplinare di

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

gara, Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, Schemi di polizza);

Rilevato che alla spesa (comprensiva di proroga tecnica) complessiva di € 1.795.500,00 (oneri fiscali inclusi) si farà fronte mediante imputazione sui fondi di Bilancio per gli esercizi 2025 – 2026 – 2027 – 2028, come di seguito specificato:

Codice bil.	Azione	Importo	Anno Bilancio
0103110	**1000514**	**256.500,00**	**Pren.Imp. 2025**
0103110	**1000514**	**513.000,00**	**Pren.Imp. 2026**
0103110	**1000514**	**513.000,00**	**Pren.Imp. 2027**
0103110	**1000514**	**513.000,00**	**Pren.Imp. 2028**

previo spostamento degli importi presenti nelle seguenti prenotazioni e impegni sull'Azione 0103110-1000514 riferiti all'anno 2025:

Codice- Azione	numero impegno/prenotazione	tipologia impegno/ prenotazione	Descrizione	Importo
0103110 - 1000514	25/2025	prenotazione	ID 4517 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA C.M - Proroga 01.07.2025 - 31.12.2025 Lotto 7	-145,00
0103110 - 1000514	26/2025	prenotazione	ID 4517 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA C.M - Proroga 01.07.2025 - 31.12.2025 Lotto 1	-175.000,00
0103110 - 1000514	59/2025	prenotazione	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - ID 4529 - AFFID POLIZZE ASSICURATIVE- proroga 1.7.25- 31.12.25	-1.575,75
0103110 - 1000514	40/2025	Impegno	ID.4517. Lotto n. 4. servizi assicurativi - Aggiudicataria XL INSURANCE COMPANY SE PATRIMONIALE	-17.000,00
0103110 - 1000514	42/2025	Impegno	ID.4517. Lotto n. 7. servizi assicurativi - Aggiudicataria BALCIA INSURANCE SE	-550,00
0103110 - 1000514	44/2025	Impegno	ID.4517. Lotto n. 5. servizi assicurativi -	-3.000,00

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

			Aggiudicataria AXA ASSICURAZIONI SPA	
0103110 - 1000514	46/2025	Impegno	ID.4517. Lotto n. 6. servizi assicurativi - Aggiudicataria DUAL ITALIA SPA	-2.100,00
0103110 - 1000514	74/2025	Impegno	ITAS MUTUA -. AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 eventuale proroga tecnica COPERTURA ASSICURATIVA	-27.500,00
0103110 - 1000514	126/2025	Impegno	modifica aggiudicatario - ID.4517. Lotto n. 2. SERVIZI ASSICURATIVI - HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	-29.000,00

Preso atto che con atto n. 3261 del 11.12.2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per i servizi in parola la Dott.ssa Gaia Ferrua;

Preso Atto che con nota prot. 74113 del 12.12.2024 il RUP ha individuato, quale Responsabile della fase di affidamento il Dott. Stefano Semorile Responsabile dell'Ufficio Soggetto Aggregatore;

Ritenuto di procedere all'approvazione del progetto, dello schema di bando e dei relativi allegati, nonché all'avvio della procedura di scelta del contraente;

Rilevato altresì che, in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la documentazione necessaria alla partecipazione alla manifestazione di interesse sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di Eprocurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare/Studio Amica accessibile all'indirizzo https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/ e attraverso la BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

Dato atto che il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, stabilito dall'articolo 1, commi 65 e 67, dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, e posto a carico della stazione appaltante, ammonta a € 660,00 come delibera n. 621 del 20 dicembre 2022, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante l'impegno n. 377/2024 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione "Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2024", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 20/2024 del 8/01/2024;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che:

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

• l'importo del Servizio/fornitura in oggetto viene finanziato a mezzo delle risorse di bilancio della Città Metropolitana di Genova, come da prospetto contabile in calce al presente Provvedimento Dirigenziale.

• Dato atto che il presente Provvedimento Dirigenziale diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria

Preso atto che:

• l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Gaia Ferrua, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

• non sono stati segnalati casi di conflitto di interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell'istruttoria e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

• nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla riservatezza e la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e di non eccedenza;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente attesta:

• la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

• in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento;

Ritenuto opportuno di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova e assolvere agli obblighi di pubblicità legale secondo le modalità contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare il progetto redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice, relativo alla fornitura dei Servizi assicurativi dell'Ente per il periodo 30.06 2025 – 30.06.2028, allegato al presente atto e sottoscritto per approvazione per farne parte integrante e costitutiva, per un importo complessivo, di € 1.795.500,00 oneri fiscali inclusi;

2. l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui in premessa, secondo il seguente sistema sulla base degli elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nei documenti progettuali:

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

a. Modalità di affidamento e criterio di selezione delle offerte:

   - per i lotti 1, 2 e 3 il contratto d'appalto è aggiudicato a seguito di procedura aperta ex art. 71 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

   - per i lotti 4, 5, 6 e 7 il contratto d'appalto è aggiudicato a seguito di procedura aperta ex art. 71 del Codice, con il criterio del minor prezzo di cui l'articolo 108, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Detto criterio si applica in ragione della determinazione Anac n. 618 dell'8/06/2016, "Linee guida per l'affidamento dei servizi assicurativi", con la quale, ai fini della individuazione dell'ambito di applicazione del criterio di aggiudicazione del minore prezzo, ha affermato, con particolare riguardo all'affidamento delle polizze inerenti la circolazione stradale, la possibilità di ricorso da parte delle Stazioni Appaltanti allo stesso, in considerazione delle caratteristiche standardizzate del mercato relativamente alle polizze inerenti la circolazione stradale;

b. Lotti: L'intervento oggetto dell'affidamento è suddiviso in 7 lotti; ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Codice.

c. Tipologia d'appalto: a corpo;

d. Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata, per i lotti 1, 2, 3 e 4 e mediante scrittura privata semplice per i lotti 5, 6 e 7 ai sensi dell'art. 18 del Codice;

e. Sopralluogo assistito: non obbligatorio;

f. Requisiti di partecipazione: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 - 98 e 100 del Codice e in particolare di quelli previsti negli schemi di Bando e di Disciplinare di gara allegati al presente Atto;

g. Subappalto: l'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del Codice. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

h. L'Amministrazione non applica l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale in quanto, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del codice, trattasi di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché di servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

i. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del codice le prestazioni subappaltabili relative al servizio oggetto del presente affidamento non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche e delle peculiarità dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività esecutive e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

j. Il termine di decorrenza delle singole Polizze è indicato nella documentazione di gara allegata al presente Atto;

k. Garanzie e assicurazioni ciascun concorrente è obbligato a costituire una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 106 del Codice con le modalità e per gli importi

copia informatica per consultazione

indicati nella documentazione di gara;

l. I criteri di valutazione sono riportati nello schema di Bando di gara e nello schema di Disciplinare allegati al presente Atto;

m. Eventuali criteri per anomalia: ai fini della verifica di congruità delle offerte aggiudicatarie il RUP ne valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità anche in base agli elementi specifici del costo della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.795.000,00 trova copertura con fondi propri della Città Metropolitana di Genova;

4. di procedere con le operazioni di cui al prospetto contabile in calce al presente atto;

5. di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni specificate in premessa, e per la stipulazione del contratto, individuando il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nella persona del Dott. Stefano Semorile Responsabile dell'Ufficio Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante dell'Ente;

6. di dare atto che all'acquisizione dei Codici Identificativi di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;

7. di approvare lo schema di bando di gara, lo schema di Disciplinare ed i relativi allegati di gara predisposti dalla S.U.A., sottoscritti per approvazione, cui è stato attribuito l'ID 4639, dando atto che tutti i documenti costituenti il progetto, lo schema di bando di gara e relativi allegati e la documentazione di gara tutta, allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;

8. di dare atto che in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla manifestazione di interesse sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di Eprocurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare/Studio Amica accessibile all'indirizzo https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/ e attraverso LA BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

9. di dare atto che il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, stabilito dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 65 e 67 e posto a carico della stazione appaltante, ammonta a € 660,00 come disposto dalla Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante impegno n. 377/2024 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione "Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2023", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 20/2024 del 8/01/2024.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Servizio Supporto tecnico di Direzione

Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta dal Dirigente
(DAVIDE NARI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Stazione Unica Appaltante

Bando di gara d'appalto di Servizi – ID 4639

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: **Città Metropolitana di Genova**	Servizio responsabile: Servizio Supporto tecnico di Direzione
Indirizzo **Piazzale Mazzini 2**	C.A.P. **16122**
Località/Città **Genova – Codice NUTS: ITC33**	Stato **Italia**
Telefono **+39 010.5499.271**	Telefax **+39 010.5499.443**
Posta elettronica (e-mail) **ufficiogare@cittametropolitana.genova.it** **PEC:** pec@cert.cittametropolitana.genova.it	Indirizzo Internet (URL) **http://sua.cittametropolitana.genova.it/** **http://www.cittametropolitana.genova.it/**

I.2) COMUNICAZIONE

La presente procedura aperta è svolta tramite la piattaforma telematica certificata in uso presso la Città Metropolitana di Genova: *Tuttogare* (di seguito "Piattaforma") accessibile all'indirizzo https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://sua.cittametropolitana.genova.it e sulla Piattaforma al link: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/

Le offerte e le domande di partecipazione vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma.

In caso di discordanza tra tutti i documenti di gara fa fede e prevale il presente bando.

I.3 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.

Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

I.4 Appalto congiunto

NO

copia informatica per consultazione

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1 DENOMINAZIONE CONFERITA DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE**.**

Numero di riferimento: ID. 4639

II.1.1. Codice CPV principale

66510000-8. (Servizi assicurativi)

II.1.2. Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in 7 lotti.
Le offerte vanno presentate per il numero massimo di lotti: 7

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 7

II.1.3 Tipo di appalto e Luogo principale di esecuzione

Servizi.

Città Metropolitana di Genova

II.1.4 Breve descrizione

La procedura ha per oggetto l'affidamento dei Servizi assicurativi necessari alle funzioni dell'Ente Città Metropoitana di Genova, suddivisi in sette distinti lotti, come dettagliato nei relativi Capitolati Tecnici.

II.1.5 Valore totale stimato

L'importo complessivo risulta come di seguito definito per ciascuno dei sette Lotti di aggiudicazione.

Il valore dell'appalto (oneri e imposte incluse) risulta pari a:

copia informatica per consultazione

Lotti	importo del premio annuo a base di gara	Importo a base di gara	Importo per proroga tecnica di sei mesi	Importo Complessivo (Compresa eventuale proroga tecnica di 6 mesi)
Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO	340.000,00	1.020.000,00	170.000,00	1.190.000,00
Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale	45.000,00	135.000,00	22.500,00	157.500,00
Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale	55.000,00	165.000,00	27.500,00	192.500,00
Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola	60.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00
Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni	5.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00
Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d'arte	3.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00
Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko	5.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00
TOTALE	**513.000,00**	**1.539.000,00**	**256.500,00**	**1.795.500,00**

Il valore complessivo a base di gara è stimato in € 1.539.000,00 oneri ed imposte incluse.

Il valore totale comprensivo della eventuale opzione di proroga tecnica è stimato in € 1.795.500,00 oneri ed imposte incluse.

Gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato, complessivamente, in € 46.170,00.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Gli operatori economici possono indicare un differente CCNL da essi applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso l'operatore economico compila l'apposito Allegato E da presentare unitamente all'offerta economica.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'Amministrazione non applica l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale in quanto, ai sensi dell'articolo 33 dell'allegato II.14 al Codice.

II.2) DESCRIZIONE (dei singoli lotti)

copia informatica per consultazione

II.2.1) Denominazione del lotto

Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO

II.2.2) Codici CPV: 66510000-8. (Servizi assicurativi)

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS ITC33

Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Genova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa RCT-RCO come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d'oneri.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 1.020.000 ,00 (compresi imposte ed oneri).

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 30.600,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Finanziamento: con risorse di bilancio dell'Ente**.**

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per l'offerta tecnica/matematica e 30 per l'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta nei modi e nei termini di cui l'articolo 110, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l'utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE.

II.2.6) Valore stimato:

Il valore totale dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato in € 1.190.000,00 (compresi imposte ed oneri).

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:

La durata del servizio è di 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025, non è soggetta a tacito rinnovo e cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga per un massimo di mesi 6 finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all'Art. A.1 della Polizza.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No.

II.2.10) Informazioni sulle varianti:

Non sono autorizzate varianti.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E' prevista un'eventuale proroga tecnica.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

copia informatica per consultazione

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:

Garanzia provvisoria: come definita dall'art. 106 del Codice, pari a € 20.400,00 salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

II.2.1) Denominazione del lotto

Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale

II.2.2) Codici CPV: 66510000-8. (Servizi assicurativi)

II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC33

Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Genova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa RC Patrimoniale come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d'oneri.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 135.000,00 (compresi imposte ed oneri). Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 4.050,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Finanziamento: con risorse di bilancio dell'Ente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per l'offerta tecnica/matematica e 30 per l'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base di gara. Si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta nei modi e nei termini di cui l'articolo 110, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l'utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE.

II.2.6) Valore stimato:

Il valore totale dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato in € 157.500,00 (compresi imposte ed oneri).

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:

La durata del servizio è di 36 mesi (periodo 30/06/2025 – 30/06/2028). E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga per un massimo di mesi 6 finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all'Art. C.1 della Polizza.

copia informatica per consultazione

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No.

II.2.10) Informazioni sulle varianti:

Non sono autorizzate varianti.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E' prevista un'eventuale proroga tecnica.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:

Garanzia provvisoria: come definita dall'art. 106 del Codice, pari a € 1.350,00. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e d) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dovrà essere predisposta in conformità del Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 che approva gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e polizze assicurative.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e d) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dovrà essere predisposta in conformità del Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 che approva gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e polizze assicurative.

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo richiesto è pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente sia dal garante che dell'Impresa.

II.2.1) Denominazione del lotto

Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale

II.2.2) Codici CPV: 66510000-8. (Servizi assicurativi)

II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC33

Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Genova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa di tutela legale come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d'oneri.

copia informatica per consultazione

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 165.000,00 (compresi imposte ed oneri).

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 4.950,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Finanziamento: con risorse di bilancio dell'Ente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per l'offerta tecnica/matematica e 30 per l'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta nei modi e nei termini di cui l'articolo 110, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l'utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE.

II.2.6) Valore stimato:

Il valore totale dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato in € 192.500,00 (compresi imposte ed oneri).

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:

La durata del servizio è di 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025, non è soggetta a tacito rinnovo e cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga per un massimo di mesi 6 finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all'Art. C.1 della Polizza.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No.

II.2.10) Informazioni sulle varianti:

Non sono autorizzate varianti.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E' prevista un'eventuale proroga tecnica.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:

Garanzia provvisoria: come definita dall'art. 106 del Codice, pari a € 1.650,00. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e d) del Codice, al solo consorzio.

copia informatica per consultazione

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dovrà essere predisposta in conformità del Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 che approva gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e polizze assicurative.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e d) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dovrà essere predisposta in conformità del Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 che approva gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e polizze assicurative.

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo richiesto è pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente sia dal garante che dell'Impresa.

II.2.1) Denominazione del lotto

Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola

II.2.2) Codici CPV: 66510000-8. (Servizi assicurativi)

II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC33

Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Genova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d'oneri.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 180.000,00 (compresi imposte ed oneri).

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 5.400,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Finanziamento: con risorse di bilancio dell'Ente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo di cui l'articolo 108, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da applicare all'importo a base di gara.

copia informatica per consultazione

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta nei modi e nei termini di cui l'articolo 110, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l'utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE.

II.2.6) Valore stimato:

Il valore totale dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato in € 210.000,00 (compresi imposte ed oneri).

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:

La durata del servizio è di 36 mesi (periodo 30/06/2025 – 30/06/2028), non è soggetta a tacito rinnovo, ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga per un massimo di mesi 6 finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all'Art. 10 della Polizza.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No.

II.2.10) Informazioni sulle varianti:

Non sono autorizzate varianti.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E' prevista un'eventuale proroga tecnica.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:

Garanzia provvisoria: come definita dall'art. 106 del Codice, pari a € 1.800,00. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e d) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dovrà essere predisposta in conformità del Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 che approva gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e polizze assicurative.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e d) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dovrà essere predisposta in conformità del Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 che approva gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e polizze assicurative.

copia informatica per consultazione

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo richiesto è pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente sia dal garante che dell'Impresa.

II.2.1) Denominazione del lotto

Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni

II.2.2) Codici CPV: 66510000-8. (Servizi assicurativi)

II.2.3) Luogo di esecuzione codice: NUTS ITC33

Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Genova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa Infortuni come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d'oneri.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 15.000,00 (compresi imposte ed oneri).

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 450,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Finanziamento: con risorse di bilancio dell'Ente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo di cui l'articolo 108, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da applicare all'importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base di gara. Si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta nei modi e nei termini di cui l'articolo 110, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l'utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE.

II.2.6) Valore stimato:

Il valore totale dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato in € 17.500,00 (compresi imposte ed oneri).

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:

La durata del servizio è di 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga per un massimo di mesi 6 finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all'Art. C.2 della Polizza.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No

II.2.10) Informazioni sulle varianti:

Non sono autorizzate varianti

copia informatica per consultazione

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E' prevista un'eventuale proroga tecnica.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:

Garanzia provvisoria: Non prevista.

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo richiesto è pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente sia dal garante che dell'Impresa.

II.2.1) Denominazione del lotto

Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d'arte.

II.2.2) Codici CPV : 66510000-8. (Servizi assicurativi)

II.2.3) Luogo di esecuzione:

codice NUTS ITC33

Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Genova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa All Risk opere d'arte come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d'oneri.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 9.000,00 (compresi imposte ed oneri).

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 270,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Finanziamento: con risorse di bilancio dell'Ente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo di cui l'articolo 108, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da applicare all'importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base di gara. Si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta nei modi e nei termini di cui l'articolo 110, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l'utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE.

II.2.6) Valore stimato:

Il valore totale dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato in € 10.500,00 (compresi imposte ed oneri).

copia informatica per consultazione

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:

La durata del servizio è di 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga per un massimo di mesi 6 finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all'Art. C.5 della Polizza.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No

II.2.10) Informazioni sulle varianti:

Non sono autorizzate varianti.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E' prevista un'eventuale proroga tecnica.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:

Garanzia provvisoria: Non prevista.

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo richiesto è pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente sia dal garante che dell'Impresa.

II.2.1) Denominazione del lotto

Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko.

II.2.2) Codici CPV: 66510000-8. (Servizi assicurativi)

II.2.3) Luogo di esecuzione:

codice NUTS ITC33

Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Genova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa kasko e come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d'oneri.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 15.000,00 (compresi imposte ed oneri).

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 450,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Finanziamento: con risorse di bilancio dell'Ente.

copia informatica per consultazione

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo di cui l'articolo 108, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da applicare all'importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base di gara. Si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta nei modi e nei termini di cui l'articolo 110, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l'utilizzo della piattaforma telematica TUTTOGARE.

II.2.6) Valore stimato:

Il valore totale dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato in € 17.500,00 (compresi imposte ed oneri).

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:

La durata del servizio è di 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga per un massimo di mesi 6 finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all'Art. C.3 della Polizza.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No

II.2.10) Informazioni sulle varianti:

Non sono autorizzate varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E' prevista un'eventuale proroga tecnica.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:

Garanzia provvisoria: Non prevista.

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo richiesto è pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente sia dal garante che dell'Impresa.

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice.

copia informatica per consultazione

Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del Codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

Gli operatori economici in forma singola o associata (vedi Disciplinare di gara paragrafo 4) devono possedere i requisiti generali di ammissione previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice vedi Disciplinare di gara paragrafo 5) e il requisito di idoneità professionale di seguito indicato.

Nei confronti del concorrente risultato migliore offerente non anomalo, in occasione delle verifiche previste dagli artt. 99 e 100 del Codice, si procederà ad acquisire la documentazione utile a comprovare i requisiti generali, i requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

La mancata dimostrazione, in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, comporta l'esclusione dalla procedura e l'applicazione delle conseguenze previste dall'articolo 96, comma 15, del Codice.

III.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei requisiti professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori residenti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

Il requisito richiesto è autocertificato dal concorrente.

b) **Gli operatori economici devono essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale: autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii...**

Le imprese non aventi sede legale in Italia, saranno ammesse a partecipare alla gara in conformità agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005.

Il requisito è autocertificato mediante la dichiarazione prevista dall'Allegato A - Domanda di partecipazione.

copia informatica per consultazione

Al concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 100 comma 3 del Codice è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di partecipazione in R.T.I. o coassicurazione ex art. 1911 cod. civ. il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti dell'RTI. In caso di partecipazione di consorzio – sia in forma singola che in RTI costituito o costituendo - i requisiti generali d'ammissione devono essere posseduti anche dalla/dalle imprese designata/e quale/i consorziata/e esecutrice/i.

III.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato globale maturato nel triennio precedente

Livelli minimi di richiesti:

Lotto 1, - un fatturato globale, nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, pari complessivamente ad almeno a € 2.380.000,00;

Lotto 2 - un fatturato globale, nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, pari complessivamente ad almeno a € 315.000,00;

Lotto 3 - un fatturato globale, nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, pari complessivamente ad almeno a € 385.000,00;

Lotto 4 - un fatturato globale, nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, pari complessivamente ad almeno a € 420.000,00;

Non sono richiesti livelli minimi di capacità economica e finanziaria per i lotti di valore inferiore a 100.000,00 Euro.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Tale requisito è richiesto a comprova della stabilità finanziaria dei concorrenti, a garanzia della continuità del servizio richiesto.

copia informatica per consultazione

III.4) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) **Esecuzione negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi analoghi:**

Il concorrente, deve aver stipulato nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni o Aziende Pubbliche.

In particolare:

Per il Lotto 1 il concorrente deve dimostrare di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni, per un valore complessivo pari ad almeno € 1.785.000,00;

Per il Lotto 2 il concorrente deve dimostrare di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni, per un valore complessivo pari ad almeno € 236.250,00;

Per il Lotto 3 il concorrente deve dimostrare di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni, per un valore complessivo pari ad almeno € 288.750,00;

Per il Lotto 4 il concorrente deve dimostrare di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni, per un valore complessivo pari ad almeno € 315.000,00;

Per i Lotti nn. 5, 6 e 7 il concorrente, deve aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni.

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella tipologia dei servizi oggetto della procedura di gara.

copia informatica per consultazione

Per le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) d), in caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere resi disponibili sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dall'articolo 24 del Codice.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando di gara.

Nei confronti del concorrente risultato migliore offerente non anomalo, in occasione delle verifiche previste dagli artt. 99 e 100 del Codice, si procederà ad acquisire la documentazione utile a comprovare i requisiti generali, i requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

La mancata dimostrazione, in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, comporta l'esclusione dalla procedura e l'applicazione delle conseguenze previste dall'articolo 96, comma 15, del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice le prestazioni relative al servizio oggetto del presente affidamento non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche e delle peculiarità dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività esecutive e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti dal bando e nel disciplinare di gara.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2 lett. e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) e i soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. h) del Codice si applicano l'art. 68 del medesimo e le disposizioni contenute nell'allegato II.12 dello stesso, in quanto compatibili.

copia informatica per consultazione

Per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice si applicano l'art. 67 del medesimo e le disposizioni contenute nell'allegato II.12 dello stesso, in quanto compatibili.

Nell'offerta devono essere specificate i servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati, ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Ai fini della qualificazione del contratto in termini di subappalto si applicano i criteri di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere resi disponibili mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente Bando.

Attraverso la dichiarazione, rilasciata con il Modello Allegato A - Domanda di partecipazione, il concorrente autorizza la Stazione Appaltante ad accedere al proprio fascicolo virtuale (FVOE) sulla piattaforma di ANAC, ed alla documentazioni ivi contenuta ai fini della verifica sui requisiti di partecipazione di cui all'art. 99 del D.Lgs 36/2023. L'autorizzazione si intende applicabile anche in caso di verifiche condotte dalla Stazione Appaltante attraverso modalità diverse condotte esternamente alla piattaforma ANAC.

La verifica sui requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale sarà condotta tramite il FVOE.

La mancata dimostrazione, in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, comporta l'esclusione dalla procedura e l'applicazione delle conseguenze previste dall'articolo 96, comma 15, del Codice.

III.5 Informazioni complementari

III.5.3 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

A tutti gli operatori economici, si richiede a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 94, comma 5 lett. b), del Codice, quanto segue: di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, il soggetto che riveste la qualità di "titolare effettivo".

Al titolare effettivo: si richiede di compilare e allegare, in sede di domanda di ammissione, il modello di auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Allegato F).

A tutti gli operatori economici ai sensi dell'art. 102 del Codice, è richiesto di assumere gli impegni di cui alla lettera b, comma 1, compilando l' Allegato G, ossia:
 garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

copia informatica per consultazione

 garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
A tutti gli operatori economici si richiede, a pena di esclusione, di inserire nella busta economica l'Allegato G dichiarazione impegni ex art. 102 Codice.
A tutti gli operatori economici si richiede, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 94, comma 5 lett. b), del Codice, di dichiarare nella domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68.

A tutti gli operatori economici si chiede di accettare e rispettare il "Patto di integrità" adottato con Atto dirigenziale n. 3043/2024 del 25/11/2024, reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova e sul sito istituzionale della SUA al seguente link:
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante

III.5.4) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario dell'appalto

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento, dovrà essere prodotto, in originale o in copia autenticata, l'atto costitutivo del raggruppamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il conferimento del mandato speciale collettivo con rappresentanza, anche processuale, irrevocabile, al soggetto designato come capogruppo e la relativa procura al legale rappresentante della capogruppo, nonché le prestazioni eseguite dai singoli operatori economici.

III.6) Informazioni concernenti appalti riservati

L'appalto è riservato ai lavoratori protetti? NO.

L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti? NO.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura

Procedura aperta.

IV.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

La procedura non riguarda un accordo quadro.

IV.3) Criterio di valutazione

Indicati in corrispondenza della descrizione di ciascun lotto

IV.4) Sopralluogo assistito

Non previsto

copia informatica per consultazione

IV.5) Termine per la presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27/01/2025 esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso presso la Stazione appaltante Tuttogare.

Gli offerenti avranno facoltà di ritirare la propria offerta, con o senza presentazione di una nuova, fino al momento della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

IV.6) Piattaforma di approvvigionamento digitale

La piattaforma digitale ove è possibile inserire le offerte è Tuttogare disponibile al seguente link:

https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/index.php

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono illustrate nel documento Norme tecniche di utilizzo reperibile al seguente link:

https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/norme_tecniche.php

IV.7) Modalità di apertura delle offerte

L'espletamento della seduta di apertura della documentazione amministrativa avrà luogo in forma pubblica mediante collegamento da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato, in possesso delle credenziali personali di accreditamento a Tuttogare, di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità indicate nel documento Norme tecniche di utilizzo – art. 17 – della piattaforma stessa.

Data: 27/01/2025

Ora: 14.00

La seduta di ammissione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma certificata in uso presso la Stazione Appaltante.

Parimenti le eventuali successive sedute, ed eventuali variazioni circa data e orario di convocazione, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma certificata in uso presso la Stazione Appaltante nella sezione "COMUNICAZIONI" della procedura in oggetto almeno 48 ore prima della data fissata.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni

IV.8) Lingua utilizzabile nelle offerte

Italiano

IV.9) Presentazione delle offerte

La presentazione delle offerte deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma Tuttogare. Per la compilazione dell'offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante.

IV.10) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica.

copia informatica per consultazione

IV.11) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.

SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI

Il presente bando è stato adottato a seguito della determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo economico e provveditorato Servizio Supporto tecnico di Direzione n. @@@ del @@@@@, consultabile e reperibile con accesso gratuito, illimitato e diretto sulla Piattaforma, unitamente alla documentazione di gara di seguito elencata:

- bando e suoi allegati;
- disciplinare di gara
- capitolati tecnici;
- relazione progettuale;
- polizze.

Responsabile Unico del Progetto

Il RUP della procedura è la la Dott.ssa Gaia Ferrua nominata con Atto Direzione Sviluppo economico e provveditorato Servizio Supporto tecnico di Direzione n. 3261 del 11/12/2024

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Stefano Semorile, stefano.semorile@cittametropolitana.genova.it nominato con nota prot. n. 74113 del 12/12/2024.

Presentazione dell'offerta

Per la compilazione e la presentazione dell'offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni riportate nelle nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente Bando, costituiti da:

- Allegato A domanda di partecipazione
- Allegato B modello di dichiarazione anagrafica e antimafia
- eDGUE Documento Unico di Gara Europeo editabile e generabile dalla Piattaforma-
- Allegato C1 modello di offerta tecnica (per i lotti 1, 2, 3)
- Allegato C2 modello di offerta economica (per tutti i lotti)
- Allegato F modello titolare effettivo e autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi
- Istruzioni pagamento imposta di bollo
- Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa illustrate nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" reperibile sulla Piattaforma al link https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/norme_tecniche.php

copia informatica per consultazione

reperibili come sopra ovvero con accesso gratuito, illimitato e diretto presso la Piattaforma accessibile all'indirizzo https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/

L'offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell'allegato C2 nel rispetto delle modalità indicate nel Disciplinare di gara e dovrà indicare, a pena d'esclusione, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella documentazione di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele economiche e normative (dichiarazione equivalenza tutele contrattuali - Allegato E) nella busta economica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi o altre forme associative non ancora costituite l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto mandatario, capogruppo o capofila, e deve essere corredata dell'Allegato E (se necessario) sottoscritto da ogni componente del costituendo RTI/ consorzio/ associazione.

La percentuale di ribasso offerto può essere espressa con massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui vengano indicati dal concorrente più di tre decimali, ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta sarà effettuato il troncamento dei decimali eccedenti il terzo senza arrotondamento.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

V.1 CIG e contributo ANAC

CIG e contributo ANAC

Lotto 1 CIG @@@@@@@ Contributo ANAC € 165,00

Lotto 2 CIG @@@@@@@ Contributo ANAC € 18,00

Lotto 3 CIG @@@@@@@ Contributo ANAC € 18,00

Lotto 4 CIG @@@@@@@ Contributo ANAC € 18,00

Lotto 5 CIG @@@@@@@ Contributo ANAC non dovuto

Lotto 6 CIG @@@@@@@ Contributo ANAC non dovuto

Lotto 7 CIG @@@@@@@ Contributo ANAC non dovuto

Per i soli lotti 1, 3 e 4 è previsto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione da versarsi nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, reperibili all'indirizzo:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.

V.2) Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

copia informatica per consultazione

Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe) è operativo presso la Banca Dati Anac attraverso un'interfaccia web che consente alle Stazioni Appaltanti di verificare i requisiti di partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici.

V.3) Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti devono essere formalizzate secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara.
All'indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le seguenti informazioni relative alla procedura:

- le risposte ad eventuali quesiti formulati da soggetti interessati all'appalto in argomento aventi, a giudizio della Stazione Appaltante, interesse di carattere generale e ogni chiarimento ritenuto utile, nel rispetto del termine di cui all'art. 88 ultimo comma del Codice, a condizione che la presentazione delle richieste avvenga entro 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le pubblicazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice, inerenti le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto.

Per informazioni tecniche contattare: RUP Gaia Ferrua - Piazza G. Mazzini 2, 16122 Genova email gaia.ferrua@cittametropolitana.genova.it

V.4 Soccorso istruttorio

In ottemperanza al disposto dell'art. 101 del Codice si precisa che, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, attiverà l'istituto del soccorso istruttorio assegnando un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.
L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

V.5 Aggiudicazione

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del Codice;
- sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni.

copia informatica per consultazione

I contratti (polizze) saranno stipulati per i lotti 1, 2, 3 e 4 mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 18 del codice.

L'importo stimato delle spese contrattuali a carico del soggetto aggiudicatario è pari a:

Lotto 1 € 3.345,91

Lotto 2 € 1.181,42

Lotto 3 € 1.406,23

Lotto 4 € 1.451,23

I contratti (polizze) saranno stipulati per i lotti 5, 6 e 7 mediante scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 18 del codice, non prevedendo spese.

Per quanto riguarda i soli contratti sottoscritti in modalità "scrittura privata autenticata": la stipula del contratto avverrà in presenza presso la sede della Città la stipula del contratto avverrà in presenza presso la città metropolitana di Genova. metropolitana di Genova – P.le Mazzini, 2 - GENOVA.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dal contratto in caso di cessazione dei finanziamenti previsti e/o qualora la programmazione non consentisse il completamento degli interventi.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell'appaltatore, si darà corso a quanto previsto dall'articolo 124 del Codice.

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria.

V.6 PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. Via Fogliensi 2 – 16145 Genova (GE)
Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 – 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Contatti:
PEC: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it
EMAIL: urp.ge@giustizia-amministrativa.it
Telefono: +39 010 9897111 / +39 010 9897117 **FAX:** +39 010 9897138

V.7 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

NO

copia informatica per consultazione

V.8 Informazioni relative alla rinnovabilità

Non si tratta di un appalto periodico.

V.9 Data di invio del presente avviso

Il Bando è stato inviato tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici al momento dell'attribuzione del CIG.

V.10 Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott.ssa Gaia Ferrua

copia informatica per consultazione

DISCIPLINARE DI GARA

ID. 4639 *OGGETTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE*

Sommario

PREMESSE 4

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 4

1.2 Dotazioni tecniche 5

1.3 Identificazione 6

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6

2.1 Documenti di gara 6

2.2 Chiarimenti 7

2.3 Comunicazioni 7

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO (E SUDDIVISIONE IN LOTTI) 7

3.1 L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 7

3.2 Durata 11

3.3 Revisione dei prezzi 11

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione 11

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 12

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 13

6.1 Requisiti di idoneità professionale 13

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 14

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 14

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie. 15

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 16

7 AVVALIMENTO 16

8 SUBAPPALTO 17

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 18

10 GARANZIA PROVVISORIA 18

11 SOPRALLUOGO 20

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 20

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21

copia informatica per consultazione

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta 21
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO 23
15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 24
15.2 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 26
15.3 Documentazione in caso di avvalimento 26
15.4 Documentazione per i concorrenti in forma associata 26
16 OFFERTA TECNICA 28
17 OFFERTA ECONOMICA 28
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 29
18.1 Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO 29
18.1.1 Criterio di aggiudicazione 29
18.1.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi a , b, c. 29
18.1.3 Valutazione elemento (a) 30
18.1.4 Valutazione elemento (b) 30
18.1.5 Valutazione elemento (c) 30
18.1.6 Valutazione offerta economica - elemento (d) 31
18.1.7 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica 31
18.2 Lotto 2 – Copertura Assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente 32
18.2.1 Criterio di aggiudicazione 32
18.2.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi a, b, c, d.-- 32
18.2.3 Valutazione elemento (a) 32
18.2.4 Valutazione elemento (b) 33
18.2.5 Valutazione elemento (c) 34
18.2.6 Valutazione elemento (d) 35
18.2.7 Valutazione offerta economica - elemento (e) 35
18.2.8 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica 35
18.3 Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale 36
18.3.1 Criterio di aggiudicazione 36
18.3.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi (a,b,c) 36
18.3.3 Valutazione elemento (a) 37
18.3.4 Valutazione elemento (b) 37
18.3.5 Valutazione elemento (c) 37
18.3.6 Valutazione offerta economica - elemento (d) 37
18.3.7 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica 38

copia informatica per consultazione

18.4 Lotti: 4, 5, 6 e 7 38
18.4.1 Criterio di aggiudicazione 38
19 COMMISSIONE GIUDICATRICE 38
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 39
21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 39
22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 39
23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 41
24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 42
25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 43
26 CODICE DI COMPORTAMENTO 43
27 ACCESSO AGLI ATTI 44
28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 44
29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 44

copia informatica per consultazione

PREMESSE

Con @@*atto*@@ n. _____ del _____, questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi di i servizi assicurativi dell'Ente.

La presente procedura è identificata dal codice ID. 4639.

La presente procedura aperta è svolta tramite la piattaforma telematica certificata in uso presso la Città Metropolitana di Genova Tuttogare (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per i lotti 1, 2, 3 mentre è applicato il criterio del miglior prezzo per i lotti 4, 5, 6, 7.

La durata del procedimento, in conformità a quanto stabilito dall'allegato I.3 del Codice, è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando per i lotti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando per i lotti aggiudicati secondo il criterio del miglio prezzo, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS ITC33

CUI 80007350103202400003

Lotto 1 CIG 9049347D5F

Lotto 2 CIG 90493900DF

Lotto 3 CIG 9049425DBD

Lotto 4 CIG 90494366D3

Lotto 5 CIG 9049444D6B

Lotto 6 CIG 90494545AE

Lotto 7 CIG 9049463D19

Il Responsabile unico del progetto è Gaia Ferrua, mail gaia.ferrua@cittametropolitana.genova.it, nominata con Atto Direzione Sviluppo economico e provveditorato Servizio Supporto tecnico di Direzione n. 3261 del 11/12/2024

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Stefano Semorile, stefano.semorile@cittametropolitana.genova.it nominato con nota prot. n. 74113 del 12/12/2024.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

copia informatica per consultazione

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo", reperibile al seguente link: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre, se avvisata dall'operatore economico che abbia riscontrato quanto sopra con congruo anticipo (almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte), la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante, se avvisata dall'operatore economico con congruo anticipo (almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte), si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel citato documento "Norme tecniche di utilizzo", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

copia informatica per consultazione

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

È possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo della Piattaforma contattando l'Help Desk di Tuttogare tramite l'indirizzo email assistenza@tuttogare.it, oppure telefonando al numero (+39) 02 40 031 280.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Help Desk di Tuttogare ai recapiti sopraindicati.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla Piattaforma così come disciplinato nel documento "Norme tecniche di utilizzo".

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale (per ogni polizza);
- schema di contratto (Polizze);
- schema di domanda di partecipazione (Modello Allegato A);
- schema di modello di dichiarazione anagrafica e antimafia (Modello Allegato B);
- schema di offerta economica (Modello Allegato C);
- schema di dichiarazione di equivalenza delle tutele (Modello Allegato E);
- modello titolare effettivo e auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Modello Allegato F);
- schema di dichiarazione degli impegni assunti ex art. 102 D.Lgs 362023 (modello Allegato G);
- istruzione per il pagamento dell'imposta di bollo;

copia informatica per consultazione

- istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, illustrate nel documento denominato "*Norme tecniche di utilizzo"* (reperibile direttamente sulla Piattaforma di gara).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma telematica certificata in uso presso la Città Metropolitana di Genova, Tuttogare, accessibile tramite il link

https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it

2.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 12.00 di predetto termine**, in via telematica attraverso la Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa, per mezzo della sezione "Chiarimenti", nell'interfaccia della singola procedura di gara. A tutela degli operatori economici non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richiesta di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni (nel caso in cui il termine di scadenza coincida con una giornata festiva o di sabato, il termine decade nella prima giornata lavorativa utile successiva) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO (E SUDDIVISIONE IN LOTTI)

3.1 L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

copia informatica per consultazione

Tabella 1 - importi a base di gara:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Copertura Assicurativa RCT-RCO	@@@@@@	1.020.000,00
2	Copertura assicurativa RC Patrimoniale	@@@@@@	135.000,00
3	Copertura assicurativa di tutela legale	@@@@@@	165.000,00
4	Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola	@@@@@@	180.000,00
5	Copertura assicurativa Infortuni	@@@@@@	15.000,00
6	Copertura assicurativa All Risk opere d'arte	@@@@@@	9.000,00
7	Copertura assicurativa kasko	@@@@@@	15.000,00

Il valore complessivo a base di gara è stimato in € **1.539.000,00** oneri ed imposte incluse.

Gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato complessivamente in € 46.170,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Gli operatori economici possono indicare un differente CCNL da essi applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso l'operatore economico compila l'apposito Allegato E da presentare unitamente all'offerta economica.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'Amministrazione non applica l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 33 dell'allegato II.14 al Codice.

L'importo è da intendersi omnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto, salvo eventuale revisione dei prezzi come specificato nelle singole polizze, laddove indicate.

I lotti sono stati individuati sulla base delle necessità dell'Ente.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 2 **Lotto n. 1** Copertura Assicurativa RCT-RCO **CIG** @@@@@@

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO	66510000-8	P	€ 1.020.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 1.020.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 1.020.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 1.020.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri.

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 30.600,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 2** Copertura assicurativa RC Patrimoniale **CIG** @@@@@@

copia informatica per consultazione

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale	66510000-8	P	€ 135.000,00
	A) Importo totale soggetto a ribasso			€ 135.000,00
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 135.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 135.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri.

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 4.050,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 3** Copertura assicurativa di tutela legale **CIG** @@@@@@

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 3 – Copertura Assicurativa di tutela legale	66510000-8	P	€ 165.000,00
	A) Importo totale soggetto a ribasso			€ 165.000,00
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 165.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 165.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri.

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 4.950,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 4** Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola **CIG** @@@@@@

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola	66510000-8	P	€ 180.000,00
	A) Importo totale soggetto a ribasso			€ 180.000,00
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 180.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 180.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri.

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 5.400,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 5** Copertura assicurativa Infortuni **CIG** @@@@@@

copia informatica per consultazione

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 5 – Copertura Assicurativa infortuni	66510000-8	P	€ 15.000,00
	A) Importo totale soggetto a ribasso			€ 15.000,00
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 15.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 15.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 450,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 6** Copertura assicurativa All Risk opere d'arte **CIG** @@@@@@

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 6 – Copertura Assicurativa All Risk opere d'arte	66510000-8	P	€ 9.000,00
	A) Importo totale soggetto a ribasso			€ 9.000,00
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 9.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **9.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri.

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 270,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 7** Copertura assicurativa kasko **CIG** @@@@@@

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 7 – Copertura Assicurativa kasko	66510000-8	P	€ 15.000,00
	A) Importo totale soggetto a ribasso			€ 15.000,00
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 15.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 15.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri

Detto importo comprende i costi della manodopera che il Responsabile Unico del Progetto ha stimato in € 450,00. Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

copia informatica per consultazione

3.2 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (periodo 01/07/2025-30/06/2028 come meglio specificate nelle singole polizze) e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.

Le polizze in corso di vigenza possono essere prorogate per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza delle polizze stesse, come indicato nelle relative Polizze.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3.3 Revisione dei prezzi

Eventuali opzioni di revisione dei prezzi (premio) sono riportate nelle singole polizze.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto: per tutti i lotti la stazione appaltante si riserva di prorogare i contratti per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € **1.795.500,00** (compresi imposte ed oneri), così suddiviso:

Tabella 3

Lotti	importo del premio annuo a base di gara	Importo a base di gara	Importo per proroga tecnica di sei mesi	Importo complessivo (compresa eventuale proroga tecnica di 6 mesi)
1	340.000,00	1.020.000,00	*170.000,00*	1.190.000,00
2	45.000,00	135.000,00	*22.500,00*	157.500,00
3	55.000,00	165.000,00	*27.500,00*	192.500,00
4	60.000,00	180.000,00	*30.000,00*	210.000,00
5	5.000,00	15.000,00	*2.500,00*	17.500,00
6	3.000,00	9.000,00	*1.500,00*	10.500,00
7	5.000,00	15.000,00	*2.500,00*	17.500,00

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

copia informatica per consultazione

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

copia informatica per consultazione

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

PER TUTTI I LOTTI

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

copia informatica per consultazione

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) gli operatori economici devono essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale: autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..

Le imprese non aventi sede legale in Italia, saranno ammesse a partecipare alla gara in conformità agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) Fatturato globale maturato nel triennio precedente

Livelli minimi di richiesti:

Lotto 1, - un fatturato globale, nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, pari complessivamente ad almeno a € 2.380.000,00;

Lotto 2 - un fatturato globale, nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, pari complessivamente ad almeno a € 315.000,00;

Lotto 3 - un fatturato globale, nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, pari complessivamente ad almeno a € 385.000,00;

Lotto 4 - un fatturato globale, nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, pari complessivamente ad almeno a € 420.000,00;

Non sono richiesti livelli minimi di capacità economica e finanziaria per i lotti di valore inferiore a 100.000,00 Euro.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Tale requisito è richiesto a comprova della stabilità finanziaria dei concorrenti, a garanzia della continuità del servizio richiesto.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Esecuzione negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi analoghi:

copia informatica per consultazione

Il concorrente, deve aver stipulato nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni o Aziende Pubbliche.

In particolare:

Per il Lotto 1 il concorrente deve dimostrare di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni, per un valore complessivo pari ad almeno € 1.785.000,00;

Per il Lotto 2 il concorrente deve dimostrare di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni, per un valore complessivo pari ad almeno € 236.250,00;

Per il Lotto 3 il concorrente deve dimostrare di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni, per un valore complessivo pari ad almeno € 288.750,00;

Per il Lotto 4 il concorrente deve dimostrare di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni, per un valore complessivo pari ad almeno € 315.000,00;

Per i Lotti nn. 5, 6 e 7 il concorrente, deve aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti, amministrazioni, Aziende Pubbliche o Società Private di cui almeno n. 2 con Regioni, Città Metropolitane, province o comuni.

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

copia informatica per consultazione

b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 cod. civ., i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui sopra debbono essere posseduti in misura maggioritaria dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 cod. civ., i requisiti minimi di capacità tecnica-professionale debbono essere posseduti dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

copia informatica per consultazione

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e relativamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro … [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

copia informatica per consultazione

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nel caso dichiari nel modello di domanda Allegato A di applicare un contratto collettivo nazionale e territoriale diverso da quello di cui al punto 3 deve compilare e firmare digitalmente l'Allegato E – dichiarazione di equivalenza tutele contrattuali da presentare unitamente all'offerta economica.

Ai sensi degli artt. 11, commi 2 e 3, 57 e 102, comma 1, lett. b) del Codice, l'operatore economico si impegna a garantire l'applicazione dei contratti collettivi di cui sopra, nonchè le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. In questo caso, compila l'Allegato G – dichiarazione degli impegni assunti dall'operatore ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 36/2023 da presentare unitamente all'offerta economica, a pena di esclusione.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna, in caso di nuove assunzioni eccedenti il personale da riassorbire, a dare priorità ai lavoratori appartenenti alle predette categorie.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria in ragione del valore complessivo del lotto e precisamente:

Lotto 1 € 20.400,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice;

Lotto 2 € 1.350,00; NON Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Lotto 3 € 1.650,00; NON Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Lotto 4 € 1.800,00; NON Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Lotto 5 Non prevista;

Lotto 6 Non prevista;

Lotto 7 Non prevista.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, effettuato collegandosi alla piattaforma regionale raggiungibile al seguente link https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/homepage

Dalla pagina iniziale occorre selezionare "pagamenti senza avviso" e successivamente, mediante l'utilizzo del menu a tendina, scegliere in corrispondenza delle voci proposte le opzioni corrispondenti di seguito indicate:

"**ente creditore**" scegliere "Città Metropolitana di Genova";

"**cosa vuoi pagare**" scegliere "SUA e contratti";

"**seleziona l'importo**" scegliere "Deposito cauzionale procedure di gara (174)";

"**importo**" inserire l'importo corrispondente alla cauzione provvisoria, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice;

"**causale**" inserire il codice identificativo della procedura di gara, il riferimento alla costituzione della cauzione provvisoria, il nome dell'operatore economico partecipante alla procedura, come segue: "ID……. - cauzione provvisoria - operatore economico ……..".

copia informatica per consultazione

I restanti campi previsti dovranno essere compilati con i dati dell'operatore economico. Al termine dell'inserimento dovrà essere selezionato il bottone "*procedi al pagamento*".

La copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla documentazione di ammissione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
    3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
    - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

copia informatica per consultazione

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: certificazione conforme alla norma SA 8000, *social accountability 8000*; certificazione conforme alla norma UNI ISO 45001, sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: …… [la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

La presente procedura non richiede sopralluogo.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara dei seguenti importi:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	@@@@@	165,00
2	@@@@@	18,00
3	@@@@@	18,00
4	@@@@@	18,00
5	@@@@@	non dovuto

copia informatica per consultazione

6	@@@@@	non dovuto
7	@@@@@	non dovuto

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento deve essere allegato alla domanda di ammissione e, qualora mancante, è attivata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta di presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione prodotta dai concorrenti deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/01/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Il formato dei files accettati e la dimensione massima degli stessi sono definiti dalla Piattaforma stessa.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento *Norme tecniche di* utilizzo della Piattaforma reperibile al link https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/ di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"**OFFERTA**", per ciascun lotto al quale un operatore intende partecipare, è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica** [una per ognuno dei Lotti 1, 2 e 3 per il quale si intende partecipare];

C – **Offerta economica, Allegato E** (eventuale) e **Allegato G** dichiarazione impegni ex art. 102 Codice OBBLIGATORIO a pena di esclusione; [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

copia informatica per consultazione

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

La procedura di invio dell'offerta si articola in 4 passaggi:

Step 1 – Busta Amministrativa inserimento della documentazione richiesta: Domanda di partecipazione (Allegato A), Dichiarazione anagrafica e antimafia (Allegato B), Titolare effettivo e autodichiarazione di assenza conflitto di interessi (Allegato F), eDGUE (generato direttamente sulla Piattaforma), Garanzia a corredo dell'offerta (se prevista), Attestazione di versamento all'ANAC del contributo indicato nel bando di gara (se previsto), Documentazione di qualificazione.

Step 2 – Busta Tecnica [solo per i lotti 1, 2 e 3] inserimento della documentazione richiesta: offerta tecnica (dichiarazione di offerta tecnica Mod. C1)

Step 3 – Busta Economica inserimento della documentazione richiesta: Dichiarazione di offerta economica (dichiarazione di offerta economica Mod. C2), dichiarazione degli impegni assunti dall'operatore ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 36/2023 (Allegato G), Dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali (Allegato E non obbligatorio).

Step 4 – Invio della partecipazione: una volta caricate tutte le Buste con la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante la Piattaforma rende disponibile l'INVIO, che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara.

Si segnala che il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione. L'inoltro della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

copia informatica per consultazione

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa allegazione del mod. Allegato G relativamente alle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente documento (Allegato G dichiarazione impegno ex art. 102)
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore ai 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

copia informatica per consultazione

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma accessibile al seguente indirizzo https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/ per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (Allegato A);
2. dichiarazione anagrafica e antimafia (Allegato B) – *da compilare anche dall'eventuale impresa ausiliaria;*
3. dichiarazione titolare effettivo e auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Allegato F);
4. eDGUE direttamente editabile e generabile dalla Piattaforma – *da compilare anche dall'eventuale impresa ausiliaria*;
5. attestazione di pagamento contributo ANAC;
6. eventuale procura;
7. garanzia provvisoria;
8. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
9. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
10. altra documentazione (documenti relativi a ATI/RTI, ricevute di avvenuto sopralluogo, altra documentazione ritenuta importante).

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A "Modello Domanda di Partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

copia informatica per consultazione

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare e rispettare il "Patto di Integrità", adottato con Atto dirigenziale n. 3043/2024 del 25/11/2024, reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Città metropolitana di Genova, e sul sito istituzionale della SUA al seguente link https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
- gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 62/2013, nonché dal "Codice di comportamento adottato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di

copia informatica per consultazione

mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Tali dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

1. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. dichiarazione anagrafica e antimafia (Allegato B);

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 Documentazione per i concorrenti in forma associata

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

copia informatica per consultazione

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

copia informatica per consultazione

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico, secondo le modalità di cui al punto 13.1, inserisce [**in riferimento ai soli lotti 1, 2 e 3**] la documentazione relativa all'offerta tecnica di natura *quantitativa* e *tabellare*, in riferimento agli elementi di valutazione tecnica come meglio indicati si seguito in riferimento a ciascuno dei tre lotti interessati, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle *Norme tecniche di utilizzo* della Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a. allegato C 1 (Modello di offerta tecnica C. 1);
b. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
c. eventuale ulteriore documentazione.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di cui al punto 13.1. L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 12 e deve indicare i seguenti elementi:

a. **il ribasso percentuale offerto** – *verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali*;
b. **la stima dei costi relativi alla manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro**;

Nella busta relativa all'offerta economica dovrà essere inserita anche la dichiarazione di cui all'allegato G e relativa all'allegato E (eventuale).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica devono essere espressi, a pena di esclusione:

(a) **la stima dei costi relativi alla manodopera**

(b) **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;** gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli non soggetti a ribasso d'asta (oneri della sicurezza esterni o da interferenze) e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell'operatore economico offerente e dell'attività propria dell'impresa.

Il ribasso sull'importo a base di gara deve essere espresso in cifre e in lettere.

In ogni caso tutti i prezzi devono essere espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali se applicabili.

In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.

La busta economica deve comprendere anche:

a) dichiarazione degli impegni assunti dall'operatore ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 36/2023 (Allegato G)

b) attestazione assolvimento imposta di bollo.

Compilazione dell'offerta

L'offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- deve essere redatta in lingua italiana;

copia informatica per consultazione

- deve essere incondizionata;
- deve essere sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi o altre forme associative non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto mandatario, capogruppo o capofila e **deve essere corredata dell'Allegato G (*obbligatorio*) sottoscritto da ogni componente il costituendo RTI/consorzio/associazione.**

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante in formato originale digitale o in copia conforme all'originale digitale sottoscritto digitalmente. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo, ivi compresa l'offerta tecnica presentata.

Non sono ammesse offerte in aumento e non sono ammesse offerte pari a zero.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato:

- **in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in riferimento ai Lotti di gara nn. 1, 2 e 3, e secondo criteri oggettivi in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente.**
- **in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, da applicare all'importo a base di gara in riferimento ai Lotti di gara nn. 4, 5, 6 e 7.**

18.1 Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO

18.1.1 Criterio di aggiudicazione

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	**100**

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti espressi dalla commissione giudicatrice, come di seguito indicato.

L'offerta deve rispettare le prescrizioni e le condizioni previste dal capitolato speciale d'oneri, dallo schema di polizza e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni.

18.1.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi a , b, c.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

copia informatica per consultazione

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q), e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	aumento massimale assicurato per responsabilità civile verso terzi	20	20	-
B	rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro	10	-	10
C	franchigia frontale per ogni sinistro	40	40	
	Totale	70		

18.1.3 Valutazione elemento (a)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula (rapporto tra i differenziali delle offerte presentate:

$$C_a = \frac{F_j - 12.000.000}{F_{max} - 12.000.000}$$

laddove s'intende:

C_a = coefficiente di valutazione (a)

F_j = valore del massimale per sinistro dell'offerta in esame

F_{max} = valore più alto del massimale per sinistro per persone e per cose tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula, con un troncamento ad un massimo di quattro decimali:

$$P_a = C_a \times V_a$$

laddove s'intende:

P_a = punteggio relativo all'elemento di valutazione (a)

V_a = valore ponderale dell'elemento di valutazione (a)

C_a = coefficiente di valutazione (a)

18.1.4 Valutazione elemento (b)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente:

Elemento di valutazione	Punti	Criterio di attribuzione
Condizioni di garanzia - rinuncia al recesso per sinistro punto A.13 Schema di Polizza	10 punti	**0 punti** al concorrente che non rinuncia al recesso **10 punti** al concorrente che rinuncia al recesso

18.1.5 Valutazione elemento (c)

La valutazione dell'elemento a) prevede l'attribuzione di "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di formula matematica .

copia informatica per consultazione

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula (rapporto tra i differenziali delle offerte presentate:

$$C_f = \frac{1.500 - F_j}{1.500 - F_{min}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

F_J = valore della franchigia dell'offerta in esame

F_{min} = valore minimo della franchigia tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_c = C_f * V_c$$

L'addove s'intende:

P_c = punteggio relativo all'elemento di valutazione (c)

V_c = valore ponderale dell'elemento di valutazione (c)

18.1.6 Valutazione offerta economica - elemento (d)

L'offerta economica dovrà essere formalizzata compilando il modello di offerta allegato C.2 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula (rapporto tra i differenziali delle offerte presentate):

$$C_d = \frac{K_j}{K_{max}}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_d = C_d * V_d$$

laddove s'intende:

K_j = ribasso della singola offerta

K_{max} = ribasso più alto

P_d = valutazione dell'elemento (d)

C_d = coefficiente di valutazione

V_d = valore ponderale dell'elemento (d).

18.1.7 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante, completando tutte le informazioni richieste, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi.

I concorrenti devono indicare:

a) il massimale per responsabilità civile verso terzi per sinistro, per persona e per cose e per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per sinistro e per persona, rispettando il massimale minimo di euro 12.000.000 di cui al punto D.1 *Massimali -Responsabilità Civile verso terzi - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro*; **nel**

copia informatica per consultazione

caso sia indicato un valore inferiore l'offerta è dichiarata inammissibile;

b) il mantenimento delle condizioni di cui al punto A.12 – *Recesso in caso di sinistro* dello Schema di Polizza oppure la rinuncia al recesso di cui al punto A.13 dello Schema di polizza;

c) il valore della franchigia frontale per sinistro offerta.

Le offerte tecniche dovranno contenere indicazioni relative esclusivamente agli elementi richiesti; le indicazioni di elementi differenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

18.2 Lotto 2 – Copertura Assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente

18.2.1 Criterio di aggiudicazione

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	**100**

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti espressi dalla commissione giudicatrice, come di seguito indicato.

L'offerta deve rispettare le prescrizioni e le condizioni previste dal capitolato speciale d'oneri, dallo schema di polizza e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni.

18.2.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi a, b, c, d.--

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q), e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	franchigia (valore massimo € 5.000,00)	15	15	-
B	retroattività della garanzia (valore minimo anni 5)	30	30	-
C	garanzia postuma (valore minimo anni 3)	20	20	-
D	Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro	5	-	5
	Totale	70		

18.2.3 Valutazione elemento (a)

La valutazione dell'elemento a) prevede l'attribuzione di "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di formula matematica.

copia informatica per consultazione

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula (rapporto tra i differenziali delle offerte presentate):

$$C_f = \frac{5.000 - F_J}{5.000 - F_{\min}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

F_J = valore della franchigia dell'offerta in esame

F_{min} = valore minimo della franchigia tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_a = C_f \times V_a$$

laddove s'intende:

P_a = punteggio relativo all'elemento di valutazione (a)

V_a = valore ponderale dell'elemento di valutazione (a)

18.2.4 Valutazione elemento (b)

La valutazione dell'elemento b) prevede l'attribuzione di "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di formula matematica.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con retroattività della garanzia "ILLIMITATA" il punteggio massimo.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con retroattività della garanzia di durata limitata, espressa in anni, un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali:

$$C_f = \frac{RG_j}{RG_{\max}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

RG_j = valore espresso in anni della retroattività della garanzia dell'offerta in esame

RG_{max} = valore massimo espresso in anni della retroattività della garanzia tra tutte le offerte pervenute con durata limitata

Il punteggio sarà determinato, con un abbattimento del valore ponderale assegnato all'elemento di valutazione, applicando la seguente formula:

$$P_b = C_f * 23$$

laddove s'intende:

P_b = punteggio relativo all'elemento di valutazione (b)

Nel caso in cui non siano presenti offerte con un periodo di tempo "ILLIMITATO", la commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula:

copia informatica per consultazione

$$C_f = \frac{RG_J}{RG_{\max}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

RG_J = valore espresso in anni della retroattività della garanzia dell'offerta in esame

RG_{max} = valore massimo espresso in anni della retroattività della garanzia tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_b = C_f \times V_b$$

laddove s'intende:

P_b = punteggio relativo all'elemento di valutazione (b)

V_b = valore ponderale dell'elemento di valutazione (b)

18.2.5 Valutazione elemento (c)

La valutazione dell'elemento c) prevede l'attribuzione di "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di formula matematica.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con garanzia postuma "ILLIMITATA" il punteggio massimo.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con garanzia postuma di durata limitata, espressa in anni, un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{GP_J}{GP_{\max}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

GP_J = valore espresso in anni della garanzia postuma dell'offerta in esame

GP_{max} = valore massimo espresso in anni della garanzia postuma tra tutte le offerte pervenute con durata limitata

Il punteggio sarà determinato, con un abbattimento del valore ponderale assegnato all'elemento di valutazione, applicando la seguente formula:

$$P_c = C_f * 15$$

laddove s'intende:

P_c = punteggio relativo all'elemento di valutazione (c)

Nel caso in cui non siano presenti offerte con un periodo di tempo "ILLIMITATO", la commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{GP_J}{GP_{\max}}$$

laddove s'intende:

copia informatica per consultazione

C_f = coefficiente di valutazione

GP_J = valore espresso in anni della garanzia postuma dell'offerta in esame

GP_{max} = valore massimo espresso in anni della garanzia postuma tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_c = C_f \, x \, V_c$$

laddove s'intende:

P_c = punteggio relativo all'elemento di valutazione (c)

V_c = valore ponderale dell'elemento di valutazione (c)

18.2.6 Valutazione elemento (d)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente:

Elemento di valutazione	Punti	Criterio di attribuzione
Condizioni di garanzia - rinuncia al recesso per sinistro punto C.8 Schema di Polizza	5 punti	**0 punti** al concorrente che non rinuncia al recesso **5 punti** al concorrente che rinuncia al recesso

18.2.7 Valutazione offerta economica - elemento (e)

L'offerta economica dovrà essere formalizzata compilando il modello di offerta allegato C.2 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula:

$$C_e = \frac{K_j}{K_{max}}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_e = C_e * V_e$$

laddove s'intende:

K_j = ribasso della singola offerta

K_{max} = ribasso più alto

P_e = valutazione dell'elemento (e)

C_e = coefficiente di valutazione

V_e = valore ponderale dell'elemento (e).

18.2.8 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al Disciplinare, completando tutte le informazioni richieste, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi.

I concorrenti devono indicare:

l'importo della franchigia, a completamento dell'articolo A.5 dello Schema di Polizza, rispettando il limite massimo ammissibile di euro 5.000,00; nel caso sia indicato un valore superiore l'offerta è dichiarata

copia informatica per consultazione

inammissibile;

il periodo di retroattività della garanzia, a completamento dell'articolo A.7 dello Schema di Polizza, rispettando il limite minimo di anni 5, con durata espressa in anni oppure illimitata;

il periodo di garanzia postuma, a completamento dell'articolo A.7 dello Schema di Polizza, rispettando il limite minimo di anni 3, con durata espressa in anni oppure illimitata.

il mantenimento delle condizioni di cui al punto C.8 – *Recesso in caso di sinistro* dello Schema di Polizza oppure la rinuncia al recesso.

Le offerte tecniche dovranno contenere indicazioni relative esclusivamente agli elementi richiesti; le indicazioni di elementi differenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante.

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

18.3 Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale

18.3.1 Criterio di aggiudicazione

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	**100**

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti espressi dalla commissione giudicatrice, come di seguito indicato.

L'offerta deve rispettare le prescrizioni e le condizioni previste dal capitolato speciale d'oneri, dallo schema di polizza e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni.

18.3.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi (a,b,c)

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q), e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	retroattività della garanzia a 5 anni (opzione migliorativa)	35	-	35
B	garanzia postuma a 5 anni (opzione migliorativa)	30	-	30
C	rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro	5	-	5
	Totale	70		

copia informatica per consultazione

18.3.3 Valutazione elemento (a)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente:

la commissione giudicatrice a ciascuna offerta con retroattività della garanzia pari all'opzione base (3 anni) assegnerà 0 punti;

la commissione giudicatrice a ciascuna offerta con retroattività della garanzia pari all'opzione migliorativa (5 anni) assegnerà 35 punti.

18.3.4 Valutazione elemento (b)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente:

la commissione giudicatrice a ciascuna offerta con garanzia postuma pari all'opzione base (3 anni) assegnerà 0 punti;

la commissione giudicatrice a ciascuna offerta con garanzia postuma pari all'opzione migliorativa (5 anni) assegnerà 35 punti.

18.3.5 Valutazione elemento (c)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente:

Elemento di valutazione	Punti	Criterio di attribuzione
Condizioni di garanzia - rinuncia al recesso per sinistro punto B.6 Schema di Polizza	5 punti	**0 punti** al concorrente che non rinuncia al recesso **5 punti** al concorrente che rinuncia al recesso

18.3.6 Valutazione offerta economica - elemento (d)

L'offerta economica dovrà essere formalizzata compilando il modello di offerta allegato C.2 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, applicando un troncamento ad un massimo di quattro decimali, utilizzando la seguente formula:

$$C_d = \frac{K_j}{K_{max}}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_d = C_d * V_d$$

laddove s'intende:

K_j = ribasso della singola offerta

K_{max} = ribasso più alto

P_d = valutazione dell'elemento (d)

C_d = coefficiente di valutazione

V_d = valore ponderale dell'elemento (d).

copia informatica per consultazione

18.3.7 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante, completando tutte le informazioni richieste, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi.

I concorrenti devono indicare:

a) il periodo di retroattività della garanzia, a completamento dell'articolo A.2.15, con l'indicazione dell'opzione base (3 anni) oppure dell'opzione migliorativa (5 anni);

b) il periodo di garanzia postuma, a completamento dell'articolo A.2.16, con l'indicazione dell'opzione base (3 anni) oppure dell'opzione migliorativa (5 anni);

c) il mantenimento delle condizioni di cui al punto B.6 – Recesso in caso di sinistro dello Schema di Polizza oppure la rinuncia al recesso.

Le offerte tecniche dovranno contenere indicazioni relative esclusivamente agli elementi richiesti; le indicazioni di elementi differenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

18.4 Lotti: 4, 5, 6 e 7

18.4.1 Criterio di aggiudicazione

Per i seguenti lotti il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, da applicare all'importo a base di gara:

Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola;

Lotto 5 - Copertura assicurativa Infortuni;

Lotto 6 - Copertura assicurativa All Risk opere d'arte;

Lotto 7 - Copertura assicurativa kasko.

L'offerta economica dovrà essere formalizzata compilando il modello di offerta allegato C.2 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Nella fattispecie del presente bando, in considerazione della modalità di valutazione delle offerte, anche tecniche, meramente matematica e quindi non sottoposta a giudizio discrezionale, la Commissione sarà nominata internamente alla Città Metropolitana di Genova. La Commissione stessa provvederà anche all'apertura delle offerte economiche dei lotti da aggiudicare al minor prezzo.

copia informatica per consultazione

Per questa procedura, il RUP del servizio non si avvarrà dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 27/01/2025 alle ore 14:00
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il portale della Stazione Appaltante.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato, in possesso delle credenziali personali di accesso a Tuttogare, di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità comunicate indicate nel documento "Norme tecniche di utilizzo" della Piattaforma stessa.

La Stazione Appaltante tramite l'aggiornamento della sezione Comunicazioni della Piattaforma Tuttogare consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

garantendo il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, individuato all'interno del Servizio Stazione Unica Appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, adottati dal RUP, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche (relativamente a ciascun singolo lotto ove prevista), ed economiche (per tutti i lotti), sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità indicate nel documento "Norme tecniche di utilizzo" della Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede, relativamente ai soli lotti 1, 2 e 3, ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

copia informatica per consultazione

In considerazione del fatto che l'offerta tecnica si compone esclusivamente di offerte di tipo "quantitativa/tabellare" non si procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Non è previsto il conseguimento da parte dei concorrenti di un punteggio minimo quale condizione necessaria per il superamento della fase di valutazione dell'offerta tecnica.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche, la cui apertura, per tutti i Lotti di gara, avverrà in seguito all'apertura delle offerte tecniche relative ai soli Lotti nn. 1, 2 e 3 di cui sopra.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.2.

La commissione giudicatrice, durante la seduta convocata per l'apertura delle offerte economiche, rende visibile ai concorrenti:

i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di Gara. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP del servizio, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP del Servizio i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (se previsto)..

L'offerta è esclusa in caso di:

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

copia informatica per consultazione

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per i Lotti la cui aggiudicazione avviene secondo il criteri dell'offerta più vantaggiosa (Lotti nn. 1, 2 e 3). Si applica il seguente criterio:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Codice è individuato quale elemento specifico tale da far apparire un'offerta anormalmente bassa l'aver ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per i lotti la cui aggiudicazione avviene secondo il criteri del prezzo più basso (Lotti nn 4, 5, 6 e 7) si applica il seguente criterio:

Nel caso la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, anche in base agli elementi specifici del costo

della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

A fine di compiere la valutazione di anomalia, il RUP assegna all'operatore economico un termine non superiore

a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

copia informatica per consultazione

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

I contratti (polizze) saranno stipulati per i lotti 1, 2, 3 e 4 mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 18 del codice.

L'importo stimato delle spese contrattuali a carico del soggetto aggiudicatario è pari a:

Lotto 1 € 3.345,91

copia informatica per consultazione

Lotto 2 € 1.181,42

Lotto 3 € 1.406,23

Lotto 4 € 1.451,23

I contratti (polizze) saranno stipulati per i lotti 5, 6 e 7 mediante scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 18 del codice, non prevedendo spese.

Per quanto riguarda i soli contratti sottoscritti in modalità "scrittura privata autenticata": la stipula del contratto avverrà in presenza presso la sede della Città la stipula del contratto avverrà in presenza presso la città metropolitana di Genova. metropolitana di Genova – P.le Mazzini, 2 - GENOVA.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento adottato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13/01/2022

copia informatica per consultazione

"Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova", nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante/amministrazione trasparente disponibili al seguente indirizzo:

https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/dataset/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-della-trasparenza

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria, Via Fogliensi 2 16145 GENOVA.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Città Metropolitana di Genova tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale, compresa la fase di esecuzione contrattuale.

Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

Il trattamento dei dati prescinde dal consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

I dati personali saranno diffusi limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

copia informatica per consultazione

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it/informativa_provincia_contratti_pubblici.

Il partecipante si impegna a fornire alle persone fisiche interessate dal trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, per conto del Titolare, indicando l'indirizzo web sopra citato.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Capitolato speciale d'oneri

OGGETTO	*ID 4639 - Lotto 1 – Copertura Assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO)*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Annualità assicurativa	*Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.*
Assicurazione……	*Il contratto di Assicurazione*
Broker	*MARSH S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861 o altro Broker incaricato*
Comunicazioni……	*Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.*
Contraente……..	*Il soggetto che stipula l'assicurazione.*
Cose.....	*Sia gli oggetti materiali che gli animali*
Conciliazione……	*La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).*
Assicurato.....	*Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato:* • *L'Ente Contraente,* • *Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori dicoscienza,* *Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente*
Danno……	*Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.*
Danno corporale……	*Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.*
Danno indiretto……	*Sospensione di attività o qualsiasi danno che nonriguardi la materialità delle cose assicurate.*
Danno materiale……	*Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danniad esso conseguenti.*

copia informatica per consultazione

Dipendenti……	*Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:* ✓ *le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;* ✓ *quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;* ✓ *quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;* *Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.*
Franchigia …….	*la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato*
Indennizzo……	*La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.*
Massimale per anno……	*La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.*
Massimale per sinistro o limite di indennizzo….	*La massima esposizione della Società per ogni sinistro.*
Mediazione……..	*L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).*
Malattie infettive……..	*Rientra tra le malattie infettive la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2*
Polizza……	*Il documento che prova l'assicurazione.*

copia informatica per consultazione

Premio **.....**	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Mercedi..... **...**	*Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzionicomplessivo come sopra determinato*
Risarcimento..... **...**	*La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro*.
Rischio..... **...**	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità deidanni che possono derivarne.*
Scoperto..... **...**	*La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.*
Sinistro..... **...**	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestatala garanzia assicurativa.*
Società..... **...**	*L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)*
Terrorismo……	*Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppodi persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzarele scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.*
Atto Cyber	*Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".*
Incidente Cyber	*qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi " Sistema* *Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un " Sistema Informatico".*

copia informatica per consultazione

Dati informatici	*qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un " Sistema Informatico".*
Malware o simili	*qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un " Sistema Informatico".*
Sistema informatico	*qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.*
Supporto per l'elaborazione dei dati	*indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.*

copia informatica per consultazione

Sommario

Articolo 1# Oggetto ..... 7#
Articolo 2# Importo a base di gara e durata del contratto ..... 7#
Articolo 3# Cauzione definitiva ..... 7#
Articolo 4# Premi assicurativi ..... 7#
Articolo 5# Modifiche al contratto (Revisione Prezzi) ..... 7#
Articolo 6# Tracciabilità dei flussi finanziari ..... 8#
Articolo 7# Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro ..... 9#
Articolo 8# Risoluzione contrattuale ..... 9#
Articolo 9# Clausole risolutive espresse ..... 9#
Articolo 10# Recesso unilaterale ..... 10#
Articolo 11# Effetti della risoluzione e del recesso ..... 11#
Articolo 12# Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza ..... 11#
Articolo 13# Clausole di legalità ..... 12#
Articolo 14# Clausole finali ..... 13#

copia informatica per consultazione

Articolo 1 Oggetto

Il presente Capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento del *Lotto 1 - Copertura assicurativa RCT-RCO* come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrata in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 1.020.000,00(compresi imposte ed oneri), riferito ad una durata contrattuale pari a 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ammonta ad € 1.190.000,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Cauzione definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 4 Premi assicurativi

Il premio assicurativo è disciplinato dall'art. A.2 del testo di polizza.

I premi indicati in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

Articolo 5 Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione

copia informatica per consultazione

alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni solari dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento comporta la risoluzione del contratto.

copia informatica per consultazione

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 8 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente Capitolato e dal testo di Polizza.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nei casi sopra citati, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'operatore economico.

L'operatore economico avrà 10 giorni di tempo per produrre memorie e documenti utili a dimostrare che gli inadempimenti contrattuali sono dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni, l'Amministrazione valuterà se procedere o meno con la risoluzione. In tal caso, come qualora non dovessero pervenire osservazioni, l'Amministrazione procederà con la risoluzione.

Articolo 9 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

(a) in caso di cessione del contratto;

copia informatica per consultazione

(b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

(c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del D. Lgs. 36/2023);

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

(e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;

(f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;

(h) la violazione degli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

(j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie richieste dal contratto;

(k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

(l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

(m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

(n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

(o) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA;

(p) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 10 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

(a) giusta causa;

(b) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

copia informatica per consultazione

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 11 Effetti della risoluzione e del recesso

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

copia informatica per consultazione

a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze;
d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 13 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte

copia informatica per consultazione

illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 Clausole finali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato, del testo di Polizza e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in essi contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Relativamente:

- alla Clausola A.20 - "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza,
- all'esclusione di cui al punto 16 dell'art. B.6 del testo di polizza,

saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Polizza di assicurazione

OGGETTO	*ID 4639 - Lotto 1 – Copertura Assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO)*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2 16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Annualità assicurativa	*Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.*
Assicurazione……	*Il contratto di Assicurazione*
Broker	*MARSH S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861 o altro Broker incaricato*
Comunicazioni……	*Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.*
Contraente……	*Il soggetto che stipula l'assicurazione.*
Cose.....	*Sia gli oggetti materiali che gli animali*
Conciliazione……	*La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).*
Assicurato.....	*Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato:* • *L'Ente Contraente,* • *Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza,* *Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente*
Danno……	*Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.*
Danno corporale……	*Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.*
Danno indiretto……	*Sospensione di attività o qualsiasi danno che nonriguardi la materialità delle cose assicurate.*
Danno materiale……	*Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni adesso conseguenti.*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Dipendenti……	*Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:* *le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;* *quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;* *quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;* *Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.*
Franchigia	*la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato*
Indennizzo……	*La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.*
Massimale per anno……	*La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.*
Massimale per sinistro o limite di indennizzo….	*La massima esposizione della Società per ogni sinistro.*
Mediazione…….	*L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).*
Malattie infettive…….	*Rientra tra le malattie infettive la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2*
Polizza……	*Il documento che prova l'assicurazione.*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Premio	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Mercedi.....	*Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato*
Risarcimento……..	*La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.*
Rischio……	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.*
Scoperto……..	*La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.*
Sinistro……..	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.*
Società.....	*L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)*
Terrorismo……	*Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppodi persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzarele scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.*
Atto Cyber	*Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".*

copia informatica per consultazione

Incidente Cyber	*qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi " Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un " Sistema Informatico".*
Dati informatici	*qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un " Sistema Informatico".*
Malware o simili	*qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un " Sistema Informatico".*
Sistema informatico	*qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.*
Supporto per l'elaborazione dei dati	*indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.*

copia informatica per consultazione

Sommario

a) Attività assicurata e descrizione del rischio 7

b) Società controllate, collegate, consociate ed affiliate 7

SEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 8

A.1 Durata del contratto 8

A.2 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia 8

A.3 Oneri Fiscali 9

A.4 Clausola broker 9

A.5 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 9

A.6 Assicurazione presso diversi Assicuratori 9

A.7 Coassicurazione e delega 10

A.8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio 10

A.9 Ispezioni e verifiche della Società 11

A.10 Variazioni del rischio successive all'aggiudicazione del contratto 11

A.11 Regolazione del premio 11

A.12 **Recesso per Sinistro *(Opzione base)* 11**

A.13 **Recesso per Sinistro *(Opzione migliorativa)* 12**

A.14 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 12

A.15 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione 12

A.16 Interpretazione del contratto 12

A.17 Foro competente 12

A.18 Rinuncia alla surrogazione 12

A.19 Validità territoriale 12

A.20 SanctionClause / OFAC 12

A.21 Rinvio alle norme di legge 13

SEZIONE B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT/RCO 14

B.1 Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) 14

B.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) 14

B.3 Malattie professionali 15

B.4 Estensioni e precisazioni di garanzia 15

B.5 Ulteriori estensioni speciali di garanzia 17

B.6 Attività escluse 17

B.7 Novero dei terzi 19

SEZIONE C - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 20

C.1 Obblighi del Contraente in caso di sinistro 20

C.2 Gestione delle vertenze di danno e spese legali 20

C.3 Procedure sinistri 21

SEZIONE D - MASSIMALI, SOTTOMASSIMALI, FRANCHIGIE 22

D.1 Massimali 22

D.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti 22

copia informatica per consultazione

a) Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione metropolitana, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

b) Società controllate, collegate, consociate ed affiliate

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le Società controllate, collegate, partecipate, consociate e affiliate, svolgenti attività rientranti in quanto descritto al precedente articolo.

I massimali di polizza rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato ad una o più controllate e/o collegate. Sono considerate terze tra di loro l'Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.

L'elenco delle Società di cui al presente articolo e dei provvedimenti ad esse relativi sono reperibili al sito istituzionale https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/dataset/societ%c3%a0-partecipate (percorso: Amministrazione trasparente, Enti controllati, Società partecipate). Non è nella disponibilità della Città Metropolitana di Genova la statistica sinistri relativa a queste società.

copia informatica per consultazione

SEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A.1 Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 36 mesi (periodo 30/06/2025 – 30/06/2028), non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

A.2 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025 – 31.12.2025;
- 31.12.2025 – 31.12.2026;
- 31-12.2026 – 31.12.2027;
- 31.12.2027 – 30.06.2028.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorni dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali

copia informatica per consultazione

dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

A.3 Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

A.4 Clausola broker

Per la gestione del presente contratto, il Contraente dichiara di di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, attualmente rivestito da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – telefono 010/837391 fax 010/8373932, ovvero del Broker incaricato.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il Broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al Broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del Broker.

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del **6%** del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

A.5 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

A.6 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916

copia informatica per consultazione

c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

A.7 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Società Coassicuratrice Delegataria deve dichiarare di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto;
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi;
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Tutto quanto sopra, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

A.8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi iriservati;

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, ***il dettaglio dei sinistri denunciati***, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) *sinistri riservati*, con indicazione dell'importo a riserva;

b) *sinistri pagati parzialmente*, con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;

c) *sinistri liquidati*, con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;

d) *sinistri senza seguito*;

copia informatica per consultazione

e) *sinistri respinti*.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa,
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A.9 Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

A.10 Variazioni del rischio successive all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

A.11 Regolazione del premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

A.12 Recesso per Sinistro *(Opzione base)*

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente

copia informatica per consultazione

hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. "*Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio*" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

A.13 Recesso per Sinistro *(Opzione migliorativa)*

Non si applica al presente contratto.

A.14 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

A.15 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

A.16 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

A.17 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

A.18 Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

A.19 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

A.20 SanctionClause / OFAC

copia informatica per consultazione

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma sostanzialmente difforme contenuta nelle Condizioni di Polizza.

A.21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

copia informatica per consultazione

SEZIONE B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT/RCO

B.1 Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

B.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
  a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
  b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

copia informatica per consultazione

L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.

B.3 Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2) per le malattie professionali:
   a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
   b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

B.4 Estensioni e precisazioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s’intende estesa a:

1) **Circolazione in area privata**: la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato, mentre circolano all’interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell’Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.

2) **Committenza auto**: la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

3) **Committenza lavori**: la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione,

copia informatica per consultazione

ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.

4) **Condutture ed impianti sotterranei**: la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.

5) **Corsi e manifestazioni**: la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.

6) **Cose in consegna e custodia**: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.

7) **Furto**: la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.

8) **Incendio**: la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

9) **Inquinamento accidentale**: l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

10) **Interruzione di attività**: la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.

11) **Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta**: la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

12) **Parcheggi**: la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.

13) **Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni**: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.

14) **RC Personale**: la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata

copia informatica per consultazione

e/o delle quali debba rispondere. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

15) **Rigurgito di fogne e allagamenti**: la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.

16) **Scuole**: la Responsabilità derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.

17) **Sicurezza sui luoghi di lavoro**: la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

18) **Tutela del territorio e protezione civile**: la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.

19) **Vigilanza**: la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

B.5 Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo articolo "*Attività escluse*" entro i limiti di seguito indicati.

1) **Servizio idrico**: l'Assicurazione si intende operante per i danni corporali e materiali cagionati dall'acqua, soggetta o non soggetta a trattamento, nonché da altri prodotti forniti dall'Assicurato dopo la consegna a terzi in conseguenza della difettosità del prodotto stesso, dei quali l'assicurato sia responsabile a norma di legge. Si intendono inclusi i casi di contaminazione dell'acqua derivanti da fatti di terzi, colposi o dolosi, o da cause naturali purché fortuite e non dipendenti dall'Assicurato o conseguenti a guasti o malfunzionamenti degli impianti di trattamento dell'Assicurato. Limitatamente ai danni materiali, la presente garanzia è operante a condizione che la contaminazione non sia stata rilevata, dai sistemi di controllo esistenti, in conseguenza di guasti accidentali, errori od omissioni dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nonché da fatto doloso di terzi.

2) **Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti**: per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.

3) **Cedimento e franamento del terreno**: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione D.2 della presente Polizza.

B.6 Attività escluse

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da

copia informatica per consultazione

navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;

3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
   - inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
   - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
   - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,

   salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori;
6. derivanti da programmazione, organizzazione ed erogazione in forma diretta o convenzionata di servizi sanitari e socio assistenziali, comprese le conseguenze in campo sanitario di decisioni e deliberazioni aventi carattere strategico e/o finanziario".

7. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
8. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
9. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
10. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
11. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
12. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
13. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
14. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005;
15. derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie;
16. materiali o non materiali di qualunque natura, qualsiasi perdita, responsabilità, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
    - Atto Cyber,
    - Incidente Cyber,

    ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

copia informatica per consultazione

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi,
- e, nell'ambito dell'eventuale sottolimite previsto in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber.

17. Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente.

B.7 Novero dei terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

copia informatica per consultazione

SEZIONE C - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

C.1 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni all'ufficio competente incaricato della gestione delle polizze, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

C.2 Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

C.3 Gestione danni in franchigia

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € …….. per sinistro, come da offerta presentata.
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. In caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato

copia informatica per consultazione

direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.
La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Per importi inferiori alla franchigia ogni decisione circa l'effettuazione di transazioni, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo, pertanto, che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo pec l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli import! in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidate, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidate al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti! della Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

C.4 Procedure sinistri

La gestione operativa dei sinistri è regolata dalle specifiche procedure eventualmente sottoscritte dalle parti ed allegate alla polizza. La Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni normative di polizza.

copia informatica per consultazione

SEZIONE D - MASSIMALI, SOTTOMASSIMALI, FRANCHIGIE

D.1 Massimali: valori minimi migliorabili in sede di offerta tecnica

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso terzi

Euro 12.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Euro 12.000.000,00 per ogni persona
Euro 12.000.000,00 per danneggiamenti a cose

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Euro 12.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Euro 12.000.000,00 per ogni persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale di € 12.000.000,00.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

D.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui al punto **D.1**, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e per anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto:	I massimali RCT/O di polizza	Relativamente alla sola sezione RCT, le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa di **€ ……** per sinistro
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00
Cose in consegna e custodia	€ 200.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00
Furto	€ 200.000,00 per sinistro/anno	€ 100,00
Incendio	€ 1.500.000,00 per sinistro	€ 5.000,00

copia informatica per consultazione

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e per anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00
Interruzione di attività	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 2.000,00
Lavori eseguiti	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 250,00
Tutela del territorio e Protezione Civile	€ 2.500.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura)	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 250,00
Danni a cose da cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 1.500,00 per danni ai fabbricati € 250,00 per altri danni a cose)

Si conviene tra le parti che i risarcimenti dovuti a seguito di sinistro saranno liquidati dalla Società al lordo delle franchigie indicate nella presente clausola. Quanto convenuto si rende operante anche in caso di sinistri di importo inferiore alle franchigie indicate nella presente clausola.

Resta inteso che il Contraente è obbligato alla restituzione delle somme erogate dalla Società a titolo di franchigia, previa esibizione della documentazione in possesso dell'Assicuratore attestante l'avvenuta liquidazione.

A tal fine, la Società redigerà, con cadenza trimestrale, l'elenco dettagliato delle somme dovute dal Contraente che lo stesso si impegna a versare entro 60 giorni dalla ricezione del relativo rendiconto.

D.3 Calcolo del premio

Retribuzioni annue lorde	Tasso annuo lordo	Premio annuo lordo
€ 15.526.189,95	……%°	€ …….

copia informatica per consultazione

ALLEGATO C 1	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 1 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO. CIG 9049347D5F

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

dichiara di offrire:

(a) massimale assicurato (valore minimo 12.000.000,00)

(in cifre) _____ (in lettere) _____

Sono considerate non ammesse le offerte riportanti proposte inferiori a 12.000.000,00

(b) rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro:

☐RINUNCIA ☐NON RINUNCIA

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

(c) franchigia frontale per ogni sinistro: (valore massimo € 1.500,00)

(in cifre) _____ (in lettere) _____

Sono considerate non ammesse le offerte riportanti proposte maggiori di € 1.500,00

Data, [2]_____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO C 2	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 1 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO. CIG @@@@@@

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

Dichiara:

relativamente al lotto n. 1, di offrire il seguente ribasso sull'importo a base di gara di cui al punto II.1.5 del bando:

(in cifre) _____ % (in lettere) _____

che applicato sull'importo del premio annuo a base di gara, di cui al punto II.1.5 del bando, determina un totale di

_____

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

premio annuo di euro:

(in cifre) _____ (in lettere) _____

così composto:

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO				
premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

premio annuo lordo (annuo) - in lettere

PREMIO COMPLESSIVO PER L'INTERO PERIODO (36 MESI)				
premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo

premio lordo (36 mesi) - in lettere

di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta dell'incidenza dei **costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando), quantificati come di seguito indicato:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

In sede di formulazione dell'importo a base di gara, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, ha provveduto ad individuare i costi stimati della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, i propri **costi della manodopera** relativamente ai servizi oggetto di gara, come di seguito quantificati,:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

copia informatica per consultazione

Data, [2] _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCTO 30.06.2019-29.10.2024

Descrizione Sinistro	Numero Sinistro	Stato Sinistro	Data Sinistro	Data Denuncia	Data Chiusura	Importo Liquidato	Importo Riservato	Recuperi	Note
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	113478	Senza seguito	12/01/2022	02/02/2023	30/09/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	956840	Liquidato	14/05/2022	29/11/2022	30/06/2023	2.850,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	956840	Senza seguito	14/05/2022	29/11/2022	30/06/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	861532	Senza seguito	18/04/2022	31/10/2022	30/09/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	825696	Senza seguito	14/06/2022	17/10/2022	30/11/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	812015	Aperto	11/03/2022	06/10/2022		0,00	50.542,49	0,00	Lesioni per incidente moto catrtive condizioni asfalto
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	673653	Liquidato	19/08/2021	25/08/2022	30/11/2022	1.800,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	673653	Liquidato	19/08/2021	25/08/2022	28/02/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	624188	Senza seguito	26/05/2022	08/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	622330	Senza seguito	13/06/2022	05/08/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	622468	Senza seguito	01/10/2021	05/08/2022	30/11/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	629355	Senza seguito	01/10/2021	01/08/2022	31/03/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	587641	Senza seguito	03/03/2022	22/07/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	555077	Liquidato	19/06/2022	19/07/2022	30/06/2023	16.003,20	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	523379	Senza seguito	09/03/2022	11/07/2022	30/04/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	522204	Liquidato	17/03/2022	08/07/2022	31/10/2022	1.428,38	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	522204	Senza seguito	17/03/2022	08/07/2022	28/02/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	512505	Aperto	07/04/2022	29/06/2022		0,00	31.869,04	0,00	Caduta a piedi per asfalto ammalorato
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	465693	Senza seguito	28/05/2022	17/06/2022	31/07/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	382595	Senza seguito	06/04/2022	24/05/2022	31/10/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	375706	Senza seguito	09/05/2022	23/05/2022	31/05/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	302702	Liquidato	25/09/2021	26/04/2022	30/11/2023	2.402,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	289857	Liquidato	19/03/2022	20/04/2022	31/10/2022	955,25	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	201216	Senza seguito	15/12/2021	17/03/2022	30/09/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	188473	Senza seguito	04/03/2022	14/03/2022	30/09/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	122793	Senza seguito	04/02/2022	16/02/2022	31/07/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	46208	Senza seguito	16/12/2021	19/01/2022	31/07/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	45770	Senza seguito	05/01/2022	17/01/2022	31/07/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	44726	Liquidato	06/01/2022	14/01/2022	31/05/2022	150,00	0,00	-150,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	23323	Senza seguito	24/12/2021	05/01/2022	31/05/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	15779	Senza seguito	10/12/2021	29/12/2021	31/10/2022	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	10239	Senza seguito	13/11/2021	29/12/2021	30/09/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	13670	Aperto	08/10/2021	27/12/2021		0,00	22.139,24	0,00	Ribaltamento veicolo a causa masso su sede stradale
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	10620	Liquidato	08/12/2021	21/12/2021	31/05/2022	250,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	15514	Senza seguito	09/11/2021	21/12/2021	31/05/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	10076	Senza seguito	18/06/2021	17/12/2021	31/10/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	944401	Liquidato	30/11/2021	13/12/2021	31/10/2022	15.264,59	0,00	-250,00	caduta motoveicoli per ghiaccio su carreggiata
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	918474	Senza seguito	14/08/2021	10/12/2021	31/01/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	917538	Senza seguito	21/07/2021	09/12/2021	31/01/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	911299	Senza seguito	28/10/2021	06/12/2021	31/05/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	895146	Liquidato	21/08/2021	30/11/2021	30/11/2022	21.789,59	0,00	0,00	Lesioni a causa cedimento ringhiera
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	895146	Senza seguito	21/08/2021	30/11/2021	30/06/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	860077	Senza seguito	20/07/2021	15/11/2021	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	853331	Liquidato	01/10/2019	15/11/2021	31/05/2022	500,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	842978	Senza seguito	03/09/2021	12/11/2021	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	852416	Senza seguito	23/11/2019	12/11/2021	31/03/2022	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	852416	Senza seguito	23/11/2019	12/11/2021	01/12/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	885212	Senza seguito	29/09/2021	29/10/2021	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	806053	Senza seguito	29/09/2021	29/10/2021	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	792620	Liquidato	16/10/2021	28/10/2021	31/05/2022	779,40	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	794436	Senza seguito	24/09/2021	28/10/2021	31/05/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	784483	Senza seguito	07/08/2021	26/10/2021	31/05/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	784731	Liquidato	16/09/2021	22/10/2021	01/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	784731	Senza seguito	16/09/2021	22/10/2021	28/02/2022	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	766212	Senza seguito	28/09/2021	19/10/2021	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	766212	Liquidato	28/09/2021	19/10/2021	30/11/2022	1.722,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	766212	Senza seguito	28/09/2021	19/10/2021	28/02/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	763624	Senza seguito	02/10/2021	18/10/2021	30/04/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	759447	Liquidato	11/10/2021	15/10/2021	31/10/2022	255,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	768528	Liquidato	08/01/2021	13/10/2021	30/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	768528	Senza seguito	08/01/2021	13/10/2021	28/02/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	708635	Senza seguito	30/08/2021	30/09/2021	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	703163	Senza seguito	23/08/2021	27/09/2021	31/05/2022	0,00	0,00	-130,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	703163	Liquidato	23/08/2021	27/09/2021	01/12/2021	130,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	689029	Senza seguito	04/09/2021	22/09/2021	30/09/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	690520	Senza seguito	09/07/2021	22/09/2021	31/07/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	690884	Senza seguito	30/05/2021	22/09/2021	30/09/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	690196	Senza seguito	30/05/2021	22/09/2021	31/03/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	667571	Liquidato	02/09/2021	16/09/2021	31/10/2021	342,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	667571	Senza seguito	02/09/2021	16/09/2021	28/02/2022	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	656142	Senza seguito	03/08/2021	14/09/2021	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	615622	Senza seguito	12/08/2021	23/08/2021	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	588291	Senza seguito	11/08/2021	19/08/2021	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	588854	Senza seguito	21/12/2019	19/08/2021	31/01/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	532017	Senza seguito	27/07/2021	27/07/2021	28/02/2022	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	532017	Liquidato	27/07/2021	27/07/2021	30/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	530817	Senza seguito	29/11/2020	27/07/2021	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	521024	Senza seguito	13/06/2021	20/07/2021	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	458102	Senza seguito	06/06/2021	23/06/2021	28/02/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	415172	Senza seguito	15/05/2021	23/06/2021	28/02/2022	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	415172	Liquidato	15/05/2021	23/06/2021	31/10/2021	1.494,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	407482	Liquidato	31/05/2021	17/06/2021	31/10/2021	2.500,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	407482	Senza seguito	31/05/2021	17/06/2021	28/02/2022	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	407099	Senza seguito	15/03/2021	16/06/2021	31/08/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	373586	Aperto	01/11/2020	03/06/2021		0,00	20.609,98	0,00	Fenomeno franoso
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	346003	Liquidato	14/05/2021	24/05/2021	30/11/2021	180,00	0,00	-180,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	332115	Senza seguito	01/05/2021	20/05/2021	31/10/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	274188	Senza seguito	01/04/2021	26/04/2021	31/05/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	264527	Liquidato	15/07/2019	21/04/2021	30/11/2021	1.460,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	264527	Senza seguito	15/07/2019	21/04/2021	31/01/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	256907	Senza seguito	21/03/2021	20/04/2021	30/09/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	264394	Senza seguito	04/04/2021	14/04/2021	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	259737	Senza seguito	26/03/2021	14/04/2021	30/06/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	253026	Senza seguito	17/09/2019	13/04/2021	31/08/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	264234	Senza seguito	10/12/2020	12/04/2021	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	258406	Senza seguito	17/09/2019	09/04/2021	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	214327	Liquidato	23/03/2021	30/03/2021	30/11/2021	4.300,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	214327	Senza seguito	23/03/2021	30/03/2021	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	214327	Senza seguito	23/03/2021	30/03/2021	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	214327	Senza seguito	23/03/2021	30/03/2021	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	214187	Senza seguito	19/03/2021	30/03/2021	28/02/2022	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	214187	Senza seguito	19/03/2021	30/03/2021	31/01/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	214187	Liquidato	19/03/2021	30/03/2021	30/06/2021	317,50	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	196632	Liquidato	17/03/2021	23/03/2021	30/11/2021	1.772,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	189493	Liquidato	05/11/2020	17/03/2021	01/12/2021	6.800,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	189493	Senza seguito	05/11/2020	17/03/2021	30/06/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	181460	Senza seguito	12/02/2021	12/03/2021	31/07/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	188931	Senza seguito	31/01/2021	12/03/2021	31/08/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	184364	Liquidato	01/01/2021	12/03/2021	30/11/2021	300,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	151345	Senza seguito	11/01/2021	02/03/2021	31/05/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	141535	Senza seguito	15/02/2021	26/02/2021	31/07/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	136457	Senza seguito	22/12/2020	24/02/2021	31/07/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	98590	Liquidato	26/01/2021	10/02/2021	30/11/2021	968,40	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	107946	Senza seguito	21/01/2021	10/02/2021	30/06/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	91247	Liquidato	21/01/2021	03/02/2021	30/11/2021	952,26	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	91993	Liquidato	07/01/2021	02/02/2021	30/11/2021	800,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	52804	Senza seguito	19/01/2021	22/01/2021	31/08/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	52941	Senza seguito	02/01/2021	19/01/2021	28/02/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	41067	Liquidato	01/08/2020	19/01/2021	31/05/2022	6.300,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	35485	Liquidato	09/09/2020	15/01/2021	30/11/2021	200,00	0,00	-200,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	30284	Senza seguito	07/01/2021	14/01/2021	31/05/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	7068	Senza seguito	11/12/2020	04/01/2021	31/05/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	6861	Senza seguito	27/11/2020	04/01/2021	31/05/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	868117	Senza seguito	17/11/2020	22/12/2020	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	863458	Senza seguito	04/12/2020	18/12/2020	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	863458	Senza seguito	04/12/2020	18/12/2020	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	863458	Liquidato	04/12/2020	18/12/2020	30/11/2021	1.190,32	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	863458	Senza seguito	04/12/2020	18/12/2020	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	855779	Liquidato	10/09/2020	17/12/2020	31/08/2021	301,50	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	834715	Senza seguito	06/10/2020	03/12/2020	31/03/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	826308	Senza seguito	24/06/2020	30/11/2020	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	812848	Senza seguito	11/11/2020	26/11/2020	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	801439	Senza seguito	06/10/2020	18/11/2020	31/03/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	762005	Senza seguito	05/09/2020	04/11/2020	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	762005	Liquidato	05/09/2020	04/11/2020	30/11/2023	2.800,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	752063	Liquidato	09/06/2020	27/10/2020	30/09/2024	4.554,80	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	752063	Senza seguito	09/06/2020	27/10/2020	28/02/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	749710	Senza seguito	12/10/2020	26/10/2020	30/04/2021	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	749710	Liquidato	12/10/2020	26/10/2020	01/12/2020	400,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	733025	Senza seguito	23/11/2019	21/10/2020	01/12/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	733025	Senza seguito	23/11/2019	21/10/2020	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	725661	Senza seguito	17/06/2020	19/10/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	725827	Senza seguito	25/04/2020	19/10/2020	30/06/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	713208	Senza seguito	01/08/2020	16/10/2020	30/11/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	714294	Senza seguito	24/05/2020	16/10/2020	30/11/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	705811	Senza seguito	30/03/2020	07/10/2020	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	654336	Liquidato	16/06/2020	29/09/2020	30/11/2020	5.961,28	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	654336	Senza seguito	16/06/2020	29/09/2020	28/02/2021	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	658812	Senza seguito	09/09/2020	25/09/2020	28/02/2021	0,00	0,00	-150,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	658812	Liquidato	09/09/2020	25/09/2020	31/10/2020	150,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	654642	Senza seguito	09/09/2000	25/09/2020	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	638178	Liquidato	05/09/2020	21/09/2020	31/10/2020	730,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	638178	Senza seguito	05/09/2020	21/09/2020	30/04/2021	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	637858	Aperto	31/08/2020	18/09/2020		0,00	1.634,80	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	637858	Senza seguito	31/08/2020	18/09/2020	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	637981	Senza seguito	29/05/2020	18/09/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	617138	Senza seguito	03/09/2020	14/09/2020	30/06/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	602903	Senza seguito	31/07/2020	03/09/2020	31/01/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	538989	Liquidato	18/07/2020	25/08/2020	31/08/2021	8.886,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	517361	Liquidato	09/07/2020	11/08/2020	31/10/2022	33.000,00	0,00	-250,00	Caduta in bicicletta causa buca
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	513975	Liquidato	09/07/2020	10/08/2020	31/10/2020	724,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	513439	Liquidato	22/07/2020	06/08/2020	28/02/2021	1.782,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	500646	Senza seguito	27/06/2020	03/08/2020	31/10/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	459501	Senza seguito	17/07/2020	23/07/2020	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	459501	Senza seguito	17/07/2020	23/07/2020	31/01/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	449629	Senza seguito	29/05/2020	21/07/2020	30/04/2021	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	449629	Liquidato	29/05/2020	21/07/2020	30/11/2020	1.850,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	464367	Senza seguito	10/11/2014	20/07/2020	31/07/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	427490	Senza seguito	20/06/2020	10/07/2020	31/08/2020	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCTO 30.06.2019-29.10.2024

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	403161	Senza seguito	08/06/2020	06/07/2020	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	402945	Senza seguito	22/03/2020	06/07/2020	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	384027	Senza seguito	27/05/2020	25/06/2020	30/04/2021	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	384027	Liquidato	27/05/2020	25/06/2020	30/11/2020	1.100,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	351793	Liquidato	04/06/2020	10/06/2020	31/10/2020	488,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	351793	Senza seguito	04/06/2020	10/06/2020	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	345741	Liquidato	29/05/2020	10/06/2020	31/10/2020	400,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	345741	Senza seguito	29/05/2020	10/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	345741	Senza seguito	29/05/2020	10/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	345741	Senza seguito	29/05/2020	10/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	345741	Senza seguito	29/05/2020	10/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	354723	Senza seguito	25/04/2020	10/06/2020	31/07/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	352582	Senza seguito	21/05/2020	09/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	352582	Liquidato	21/05/2020	09/06/2020	31/10/2020	322,96	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	352582	Senza seguito	21/05/2020	09/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	352582	Senza seguito	21/05/2020	09/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	352582	Senza seguito	21/05/2020	09/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	354500	Senza seguito	17/05/2020	09/06/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	252388	Senza seguito	13/01/2020	04/05/2020	01/12/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	252388	Liquidato	13/01/2020	04/05/2020	31/10/2020	1.200,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	253044	Senza seguito	23/02/2020	28/04/2020	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	230544	Senza seguito	09/03/2020	09/04/2020	31/05/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	230444	Liquidato	04/02/2020	09/04/2020	31/10/2020	476,88	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	192249	Senza seguito	26/02/2020	28/02/2020	31/03/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	178355	Senza seguito	11/02/2020	28/02/2020	28/02/2021	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	178355	Liquidato	11/02/2020	28/02/2020	30/11/2020	5.911,28	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	177836	Senza seguito	31/01/2020	27/02/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	173601	Senza seguito	24/12/2019	26/02/2020	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	170380	Senza seguito	17/10/2019	26/02/2020	31/03/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	168630	Senza seguito	17/01/2020	25/02/2020	28/02/2022	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	168630	Liquidato	17/01/2020	25/02/2020	30/06/2020	800,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	168630	Senza seguito	17/01/2020	25/02/2020	30/06/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	168788	Liquidato	14/01/2020	25/02/2020	31/10/2020	5.526,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	177764	Aperto	06/01/2020	25/02/2020		0,00	10.726,36	0,00	Danni a vettura causa fauna selvatica

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCTO 30.06.2019-29.10.2024

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	175186	Senza seguito	23/12/2019	25/02/2020	31/07/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	174878	Liquidato	21/12/2019	25/02/2020	31/10/2020	526,88	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	175041	Senza seguito	24/11/2019	25/02/2020	31/05/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	175041	Senza seguito	24/11/2019	25/02/2020	28/02/2022	0,00	0,00	-90,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	175041	Liquidato	24/11/2019	25/02/2020	30/06/2020	90,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	177351	Senza seguito	08/08/2019	25/02/2020	30/11/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	176881	Senza seguito	28/07/2019	25/02/2020	31/07/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	130147	Senza seguito	22/12/2019	12/02/2020	30/11/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	125767	Liquidato	28/12/2019	11/02/2020	31/10/2020	250,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	130046	Senza seguito	03/11/2019	11/02/2020	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	129715	Senza seguito	02/01/2020	10/02/2020	30/06/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	125488	Liquidato	22/12/2019	10/02/2020	31/08/2020	2.550,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	19496	Liquidato	23/12/2019	08/01/2020	30/11/2020	1.270,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	19496	Senza seguito	23/12/2019	08/01/2020	28/02/2021	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	19634	Senza seguito	25/11/2019	08/01/2020	30/11/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	65704	Senza seguito	23/11/2019	07/01/2020	31/05/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	17588	Senza seguito	06/07/2019	07/01/2020	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	12379	Senza seguito	31/10/2019	20/12/2019	31/05/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	10692	Senza seguito	30/10/2019	20/12/2019	31/07/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	11141	Senza seguito	30/10/2019	20/12/2019	31/01/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	18854	Senza seguito	15/10/2019	20/12/2019	30/09/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	19353	Senza seguito	23/11/2019	19/12/2019	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	20714	Senza seguito	21/11/2019	19/12/2019	31/10/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	19116	Senza seguito	04/11/2019	19/12/2019	31/01/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	18535	Liquidato	03/11/2019	12/12/2019	30/11/2020	750,00	0,00	-100,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	18675	Senza seguito	31/08/2019	11/12/2019	30/11/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	18675	Aperto	31/08/2019	11/12/2019		0,00	151.776,80	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1068785	Senza seguito	19/11/2019	12/12/2019	31/05/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1068565	Senza seguito	22/09/2019	12/12/2019	30/06/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1047869	Senza seguito	23/11/2019	10/12/2019	01/12/2019	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1048276	Senza seguito	14/11/2019	06/12/2019	31/08/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1047527	Senza seguito	07/11/2019	06/12/2019	01/12/2019	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	943384	Senza seguito	12/10/2019	07/11/2019	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	937131	Senza seguito	15/10/2019	06/11/2019	31/05/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	937433	Liquidato	15/10/2019	06/11/2019	01/12/2019	900,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCTO 30.06.2019-29.10.2024

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	937433	Senza seguito	15/10/2019	06/11/2019	31/01/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	937433	Senza seguito	15/10/2019	06/11/2019	31/03/2021	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	934488	Liquidato	05/10/2019	05/11/2019	31/08/2020	9.641,92	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	933269	Senza seguito	03/09/2019	05/11/2019	28/02/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	912086	Senza seguito	26/09/2019	24/10/2019	31/01/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	912086	Liquidato	26/09/2019	24/10/2019	30/11/2019	700,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	911803	Senza seguito	13/09/2019	24/10/2019	31/03/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	910945	Senza seguito	25/09/2019	23/10/2019	31/03/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	911310	Liquidato	01/08/2019	23/10/2019	01/12/2019	2.500,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	911310	Senza seguito	01/08/2019	23/10/2019	31/05/2020	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	887702	Liquidato	15/09/2019	15/10/2019	30/06/2020	15.299,44	0,00	0,00	Caduta in bicicletta a causa grata sul terreno
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	887702	Senza seguito	15/09/2019	15/10/2019	31/05/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	887702	Senza seguito	15/09/2019	15/10/2019	28/02/2022	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	887086	Senza seguito	28/08/2019	15/10/2019	30/11/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	888168	Liquidato	03/08/2019	15/10/2019	30/11/2021	12.000,00	0,00	-250,00	Non trovato
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	879230	Senza seguito	26/07/2019	15/10/2019	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	884642	Liquidato	13/07/2019	15/10/2019	31/08/2020	7.500,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	840761	Liquidato	24/07/2019	01/10/2019	30/11/2019	420,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	840761	Senza seguito	24/07/2019	01/10/2019	31/01/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.O.	722467	Senza seguito	29/07/2019	29/08/2019	30/11/2020	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	706103	Senza seguito	17/08/2024	18/09/2024	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	718386	Aperto	09/08/2024	18/09/2024		0,00	10.150,00	0,00	Caduta mezzo a causa di sostanza oleosa
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	254974	Aperto	18/08/2024	10/09/2024		0,00	1.700,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	255472	Aperto	02/11/2023	05/09/2024		0,00	8.450,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	625232	Aperto	10/08/2024	22/08/2024		0,00	1.700,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	639514	Aperto	07/08/2024	22/08/2024		0,00	1.700,00	0,00	
DANNI TERZI X SPARG. ACQUA	639558	Liquidato	29/02/2024	22/08/2024	30/09/2024	2.000,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	644605	Aperto	02/08/2024	09/08/2024		0,00	1.700,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	618433	Senza seguito	05/04/2024	31/07/2024	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	583067	Senza seguito	23/06/2024	22/07/2024	31/08/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	536618	Aperto	08/06/2024	16/07/2024		0,00	10.150,00	0,00	Caduta da motociclo a causa buca
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	544102	Aperto	28/02/2024	15/07/2024		0,00	50.109,80	0,00	Crollo di un muro di sostegno
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	191274	Liquidato	28/04/2024	06/07/2024	30/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCTO 30.06.2019-29.10.2024

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	535665	Senza seguito	09/06/2024	27/06/2024	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	527430	Aperto	26/05/2024	14/06/2024		0,00	10.150,00	0,00	Caduta da motociclo a causa fauna selvatica
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	531608	Aperto	16/03/2024	14/06/2024		0,00	20.150,00	0,00	Caduta da bicicletta a causa buca
DANNI TERZI X SPARG. ACQUA	499086	Aperto	29/04/2024	11/06/2024		0,00	2.364,19	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	170243	Aperto	21/06/2023	11/06/2024		0,00	36.909,68	0,00	Caduta da motoveicolo a causa ghiaia sul manto stradale
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	499572	Aperto	26/05/2024	05/06/2024		0,00	8.639,17	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	486985	Aperto	08/05/2024	28/05/2024		0,00	1.809,80	0,00	
DANNI TERZI X SPARG. ACQUA	447952	Liquidato	02/01/2024	23/05/2024	31/07/2024	344,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	443984	Aperto	05/04/2024	16/05/2024		0,00	10.333,30	0,00	Caduta mezzo a causa di sostanza oleosa
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	409995	Liquidato	18/04/2024	26/04/2024	31/08/2024	650,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	380152	Aperto	17/04/2024	24/04/2024		0,00	8.562,24	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	370016	Aperto	24/12/2023	24/04/2024		0,00	1.700,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	363093	Aperto	25/03/2024	22/04/2024		0,00	8.581,76	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	329499	Aperto	29/03/2024	11/04/2024		0,00	1.883,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	343450	Liquidato	29/02/2024	10/04/2024	31/07/2024	400,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	343013	Liquidato	14/01/2024	10/04/2024	30/09/2024	25.000,00	0,00	0,00	Caduta a causa distacco di corrimano
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	342116	Senza seguito	19/03/2024	09/04/2024	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	115982	Aperto	10/10/2023	03/04/2024		0,00	8.723,28	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	222502	Liquidato	27/02/2024	15/03/2024	30/06/2024	1.100,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	220997	Senza seguito	23/02/2024	15/03/2024	31/07/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	219742	Aperto	18/02/2024	15/03/2024		0,00	8.729,38	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	217587	Aperto	01/12/2023	15/03/2024		0,00	1.700,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	221629	Senza seguito	23/11/2023	15/03/2024	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	222885	Senza seguito	12/11/2023	15/03/2024	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	193985	Senza seguito	14/02/2024	05/03/2024	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	153953	Senza seguito	30/10/2023	15/02/2024	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	154151	Liquidato	30/09/2022	15/02/2024	30/09/2024	1.108,44	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	146082	Aperto	11/02/2024	14/02/2024		0,00	1.940,42	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	145694	Liquidato	22/01/2024	14/02/2024	30/06/2024	3.838,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	142500	Senza seguito	30/01/2024	09/02/2024	30/06/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	142549	Liquidato	29/01/2024	09/02/2024	31/05/2024	1.250,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCTO 30.06.2019-29.10.2024

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	24983	Senza seguito	18/10/2023	27/12/2023	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1134089	Senza seguito	08/12/2023	14/12/2023	30/09/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	1132586	Senza seguito	25/11/2022	13/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	1086241	Aperto	07/10/2023	04/12/2023		0,00	66.378,60	0,00	Caduta da bicicletta a causa buca
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1098771	Senza seguito	04/10/2022	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1095094	Liquidato	30/10/2023	27/11/2023	30/04/2024	4.232,90	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	1094882	Senza seguito	10/08/2023	27/11/2023	01/12/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1079008	Liquidato	25/05/2023	24/11/2023	31/05/2024	2.900,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1090563	Aperto	18/04/2023	24/11/2023		0,00	15.000,00	0,00	Dispersione liquami fognari
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1041939	Senza seguito	11/07/2023	09/11/2023	30/06/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1037424	Senza seguito	09/10/2023	03/11/2023	30/06/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1024562	Liquidato	11/10/2023	02/11/2023	01/12/2023	500,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1024562	Senza seguito	11/10/2023	02/11/2023	31/01/2024	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	1006710	Senza seguito	21/08/2023	31/10/2023	01/12/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	955723	Senza seguito	18/09/2023	16/10/2023	31/01/2024	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	955723	Liquidato	18/09/2023	16/10/2023	01/12/2023	2.000,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	947335	Liquidato	30/09/2023	10/10/2023	31/05/2024	2.100,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	943376	Senza seguito	27/09/2023	06/10/2023	31/05/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	928616	Senza seguito	13/08/2023	04/10/2023	30/11/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	913726	Senza seguito	11/07/2023	28/09/2023	31/10/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	904563	Senza seguito	06/08/2023	22/09/2023	31/01/2024	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	904563	Liquidato	06/08/2023	22/09/2023	30/11/2023	500,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	901044	Liquidato	08/07/2023	22/09/2023	31/05/2024	10.522,56	0,00	0,00	Caduta da motociclo a causa buca
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	872303	Liquidato	29/08/2023	14/09/2023	31/05/2024	20.340,00	0,00	-250,00	Caduta da bicicletta a causa buca
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	826977	Senza seguito	25/07/2023	06/09/2023	31/10/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	818530	Senza seguito	11/07/2023	25/08/2023	30/06/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	818921	Senza seguito	13/06/2023	25/08/2023	30/11/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	741886	Aperto	01/08/2023	10/08/2023		0,00	10.449,27	0,00	Caduta da bicicletta a causa avvallamento terreno
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	742776	Senza seguito	17/07/2023	10/08/2023	01/12/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	741223	Liquidato	29/05/2023	10/08/2023	30/11/2023	4.622,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	741223	Senza seguito	29/05/2023	10/08/2023	31/01/2024	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	728703	Senza seguito	03/06/2023	08/08/2023	30/04/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	728378	Liquidato	07/05/2023	03/08/2023	30/11/2023	3.800,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	728378	Senza seguito	07/05/2023	03/08/2023	31/01/2024	0,00	0,00	-250,00	

copia informatica per consultazione

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	583862	Liquidato	09/07/2023	20/07/2023	01/12/2023	800,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	583862	Senza seguito	09/07/2023	20/07/2023	31/01/2024	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	584303	Liquidato	30/06/2023	20/07/2023	31/07/2024	6.250,84	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	555851	Senza seguito	20/06/2023	13/07/2023	01/12/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	374379	Senza seguito	21/04/2023	05/05/2023	30/06/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	320278	Senza seguito	08/04/2023	27/04/2023	31/08/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	310968	Senza seguito	30/03/2023	18/04/2023	30/11/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	278028	Senza seguito	04/01/2023	06/04/2023	31/05/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	244738	Senza seguito	06/10/2022	27/03/2023	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	193255	Aperto	12/08/2022	07/03/2023		0,00	10.177,00	0,00	Ribaltamento veicolo a causa masso su sede stradale
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	159117	Aperto	25/01/2023	24/02/2023		0,00	10.122,08	0,00	Caduta motoveicoli urto su guardail non a norma
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	155749	Senza seguito	10/02/2023	22/02/2023	30/06/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	139461	Liquidato	02/02/2023	17/02/2023	31/07/2023	1.515,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	118569	Liquidato	02/02/2023	08/02/2023	30/11/2023	2.408,76	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	99314	Aperto	20/01/2023	03/02/2023		0,00	5.038,37	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	98015	Liquidato	22/10/2022	03/02/2023	30/11/2023	3.918,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	72194	Senza seguito	30/10/2022	25/01/2023	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	82107	Liquidato	19/01/2023	23/01/2023	30/06/2023	15.394,74	0,00	-250,00	Danni ad auto per tombino divelto
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	82107	Senza seguito	19/01/2023	23/01/2023	30/06/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	63514	Senza seguito	29/12/2022	23/01/2023	31/10/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	60894	Senza seguito	02/11/2022	20/01/2023	30/06/2024	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	6924	Senza seguito	06/07/2022	03/01/2023	31/10/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	993247	Senza seguito	23/11/2022	16/12/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	985430	Senza seguito	03/12/2022	13/12/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	992025	Liquidato	17/11/2022	13/12/2022	30/06/2023	361,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	959499	Senza seguito	03/11/2022	01/12/2022	31/05/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	938418	Senza seguito	10/11/2022	28/11/2022	28/02/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	938418	Liquidato	10/11/2022	28/11/2022	01/12/2022	900,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	930358	Liquidato	10/11/2022	22/11/2022	30/11/2023	4.418,08	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	924828	Liquidato	10/11/2022	22/11/2022	30/11/2023	809,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	922232	Senza seguito	05/09/2022	22/11/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	904988	Liquidato	30/09/2022	17/11/2022	30/11/2023	701,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	912854	Senza seguito	20/08/2022	17/11/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCTO 30.06.2019-29.10.2024

DANNI R.C.T. COSE GENERICO	920235	Senza seguito	30/09/2022	16/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	913674	Aperto	07/10/2022	15/11/2022		0,00	12.644,16	0,00	Infiltrazioni causate da perdita impianto idraulico
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	862781	Liquidato	04/08/2022	31/10/2022	01/12/2022	1.300,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	862781	Senza seguito	04/08/2022	31/10/2022	28/02/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	853142	Liquidato	02/07/2022	27/10/2022	30/11/2023	19.080,00	0,00	-250,00	Caduta da bicicletta a causa buca
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	852433	Senza seguito	16/07/2022	25/10/2022	30/04/2023	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	847817	Senza seguito	04/09/2022	24/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	823766	Liquidato	12/09/2022	19/10/2022	01/12/2022	180,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	823766	Senza seguito	12/09/2022	19/10/2022	28/02/2023	0,00	0,00	-180,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	818339	Liquidato	12/09/2022	06/10/2022	01/12/2022	2.000,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	818339	Liquidato	12/09/2022	06/10/2022	30/06/2023	374,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	819431	Senza seguito	07/09/2022	05/10/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	725256	Liquidato	22/08/2022	16/09/2022	01/12/2022	17.100,00	0,00	0,00	Danni ad auto causa caduta massi
DANNI R.C.T. COSE GENERICO	725256	Senza seguito	22/08/2022	16/09/2022	28/02/2023	0,00	0,00	-250,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	726529	Senza seguito	02/08/2022	15/09/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	588204	Liquidato	11/07/2022	22/07/2022	01/12/2022	4.534,40	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	588204	Senza seguito	11/07/2022	22/07/2022	28/02/2023	0,00	0,00	-250,00	
PATRIMONIALI	233122	Senza seguito	18/12/2020	02/04/2021	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	237478	Senza seguito	18/12/2010	02/04/2021	31/08/2021	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	283162	Senza seguito	10/08/2010	10/04/2018	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	310707	Senza seguito	10/08/2008	10/04/2018	31/05/2019	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51131	Senza seguito	02/02/2011	20/10/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50323	Senza seguito	04/10/2010	20/03/2013	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51069	Senza seguito	27/07/2009	31/07/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50991	Senza seguito	04/10/2010	23/07/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50338	Liquidato	05/03/2009	28/02/2014	31/03/2016	1.867,30	0,00	0,00	
Non disponibile	50224	Senza seguito	13/07/2010	05/02/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50084	Senza seguito	04/10/2010	20/01/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	873284	Aperto	01/01/2015	24/11/2021		0,00	3.290,07	0,00	
PATRIMONIALI	232446	Senza seguito	18/12/2010	02/04/2021	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	456110	Senza seguito	31/12/2015	22/07/2020	30/04/2022	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	465254	Senza seguito	10/11/2014	20/07/2020	31/10/2021	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	481527	Senza seguito	01/11/2014	20/07/2020	31/08/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	921446	Senza seguito	09/10/2014	25/10/2019	28/02/2020	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

PATRIMONIALI	933711	Senza seguito	09/10/2014	25/10/2019	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	934016	Senza seguito	09/10/2014	25/10/2019	28/02/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	967722	Senza seguito	09/10/2014	25/10/2019	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	879700	Senza seguito	07/09/2014	15/10/2019	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	624805	Senza seguito	07/05/2016	17/07/2019	28/02/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	179626	Senza seguito	31/07/2014	25/02/2019	30/09/2019	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	169127	Senza seguito	01/05/2014	25/02/2019	30/09/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	179156	Senza seguito	02/10/2013	25/02/2019	31/08/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	182873	Senza seguito	06/07/2013	25/02/2019	31/10/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	177026	Senza seguito	23/06/2013	25/02/2019	30/09/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	173529	Senza seguito	28/07/2012	25/02/2019	30/09/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	159905	Senza seguito	29/11/2013	22/02/2019	30/04/2023	0,00	0,00	-3.919,20	
PATRIMONIALI	159905	Senza seguito	29/11/2013	22/02/2019	30/06/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	192255	Senza seguito	01/08/2011	22/02/2019	30/04/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	261847	Senza seguito	17/04/2018	21/02/2019	30/04/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	122439	Liquidato	28/02/2016	04/12/2018	31/05/2019	450,00	0,00	-450,00	
PATRIMONIALI	1024227	Senza seguito	25/10/2013	10/12/2018	31/05/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	1024227	Liquidato	25/10/2013	10/12/2018	31/01/2022	6.800,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	1024227	Senza seguito	25/10/2013	10/12/2018	30/06/2023	0,00	0,00	-1.000,00	
PATRIMONIALI	1024492	Senza seguito	28/02/2018	04/12/2018	28/02/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	1024492	Senza seguito	28/02/2018	04/12/2018	01/12/2018	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	1023751	Senza seguito	28/02/2015	04/12/2018	31/08/2019	0,00	0,00	0,00	
DANNI R.C.T. PERSONE GENERICO	658268	Senza seguito	11/10/2015	07/08/2018	31/05/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	449847	Senza seguito	03/11/2014	05/06/2018	01/12/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	562732	Senza seguito	26/10/2015	11/07/2017	31/01/2018	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	566298	Senza seguito	26/10/2015	11/07/2017	31/10/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	389719	Senza seguito	13/06/2016	18/05/2017	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	254516	Senza seguito	20/05/2016	30/03/2017	31/10/2017	0,00	0,00	0,00	
RCT ESCLUSO DANNI PATRIMONIALI	211156	Liquidato	25/10/2015	14/03/2017	31/05/2021	12.000,00	0,00	0,00	Caduta da motociclo a causa cantiere stradale
PATRIMONIALI	156565	Senza seguito	01/05/2016	21/02/2017	31/08/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	129518	Senza seguito	23/06/2016	14/02/2017	31/10/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	113600	Liquidato	05/06/2016	09/02/2017	31/01/2018	2.720,60	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	806040	Senza seguito	29/06/2016	07/12/2016	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	821320	Senza seguito	04/11/2011	16/11/2016	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCTO 30.06.2019-29.10.2024

PATRIMONIALI	735149	Liquidato	30/06/2014	15/11/2016	31/10/2017	10.000,00	0,00	0,00	Sinistro non trovato
PATRIMONIALI	711768	Senza seguito	09/10/2014	04/11/2016	31/01/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	711876	Liquidato	04/11/2011	04/11/2016	01/12/2018	70.000,00	0,00	0,00	Danni da alluvione
PATRIMONIALI	711876	Senza seguito	04/11/2011	04/11/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	711876	Senza seguito	04/11/2011	04/11/2016	28/02/2021	0,00	0,00	-1.000,00	
PATRIMONIALI	564430	Senza seguito	19/06/2016	16/09/2016	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	569252	Liquidato	29/03/2016	16/09/2016	31/10/2017	2.188,16	0,00	-1.000,00	
PATRIMONIALI	507177	Liquidato	30/04/2016	30/08/2016	31/08/2018	4.183,65	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	507177	Senza seguito	30/04/2016	30/08/2016	28/02/2019	0,00	0,00	-1.000,00	
PATRIMONIALI	476540	Liquidato	24/06/2016	12/08/2016	31/10/2017	2.000,00	0,00	-1.000,00	
PATRIMONIALI	475986	Liquidato	28/06/2016	11/08/2016	30/09/2016	585,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	475986	Senza seguito	28/06/2016	11/08/2016	31/10/2017	0,00	0,00	-585,00	
PATRIMONIALI	476030	Senza seguito	03/02/2016	11/08/2016	31/03/2019	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	467449	Senza seguito	18/06/2016	08/08/2016	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	467202	Liquidato	10/06/2016	08/08/2016	30/11/2017	4.134,40	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	467290	Senza seguito	24/05/2016	08/08/2016	30/04/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	465195	Senza seguito	15/09/2015	03/08/2016	30/04/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	447344	Liquidato	29/08/2015	01/08/2016	31/01/2017	3.065,04	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	393456	Senza seguito	20/06/2016	14/07/2016	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	393881	Liquidato	01/09/2015	14/07/2016	31/10/2016	3.000,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	393881	Senza seguito	01/09/2015	14/07/2016	31/05/2017	0,00	0,00	-1.000,00	
PATRIMONIALI	392823	Liquidato	22/06/2016	12/07/2016	31/08/2016	305,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	392823	Senza seguito	22/06/2016	12/07/2016	31/10/2017	0,00	0,00	-305,00	
PATRIMONIALI	352732	Liquidato	14/05/2016	28/06/2016	31/10/2017	8.287,04	0,00	-1.000,00	
PATRIMONIALI	352581	Senza seguito	01/05/2016	28/06/2016	31/10/2017	0,00	0,00	0,00	
RCT ESERCIZIO E/O CONDUZIONE	324915	Senza seguito	25/05/2016	20/06/2016	31/10/2017	0,00	0,00	-347,27	
RCT ESERCIZIO E/O CONDUZIONE	324915	Liquidato	25/05/2016	20/06/2016	31/08/2016	347,27	0,00	0,00	
RCT ESERCIZIO E/O CONDUZIONE	325105	Liquidato	03/06/2016	15/06/2016	31/07/2016	590,00	0,00	0,00	
RCT ESERCIZIO E/O CONDUZIONE	325105	Senza seguito	03/06/2016	15/06/2016	31/10/2017	0,00	0,00	-590,00	
RCT ESERCIZIO E/O CONDUZIONE	234224	Senza seguito	09/10/2014	18/05/2016	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50566	Senza seguito	01/04/2016	17/05/2016	01/12/2018	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50556	Senza seguito	30/05/2015	12/05/2016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50573	Senza seguito	02/06/2014	12/05/2016	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50547	Senza seguito	20/04/2016	09/05/2016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50536	Senza seguito	08/02/2016	04/05/2016	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

Non disponibile	50518	Liquidato	07/02/2016	03/05/2016	31/03/2017	7.375,47	0,00	0,00	
Non disponibile	50501	Senza seguito	07/02/2016	28/04/2016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	50463	Senza seguito	01/03/2016	13/04/2016	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50453	Senza seguito	22/04/2012	13/04/2016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50461	Liquidato	28/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	740,00	0,00	-740,00	
Non disponibile	50460	Liquidato	29/02/2016	12/04/2016	30/06/2016	180,00	0,00	-180,00	
Non disponibile	50445	Liquidato	28/02/2016	11/04/2016	31/05/2016	240,00	0,00	-240,00	
Non disponibile	50447	Liquidato	29/02/2016	05/04/2016	30/06/2016	220,00	0,00	-220,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	50388	Senza seguito	28/02/2016	30/03/2016	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50389	Senza seguito	21/08/2015	30/03/2016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50390	Senza seguito	21/08/2015	30/03/2016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	50290	Senza seguito	05/06/2015	07/03/2016	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50249	Senza seguito	28/11/2015	29/02/2016	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	50259	Liquidato	03/02/2016	26/02/2016	30/11/2016	1.200,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50225	Senza seguito	09/11/2014	23/02/2016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50217	Liquidato	29/07/2015	22/02/2016	30/11/2016	12.188,68	0,00	0,00	Sinistro non trovato
Non disponibile	50200	Senza seguito	18/10/2015	15/02/2016	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	50176	Liquidato	06/08/2015	11/02/2016	30/11/2017	45.114,38	0,00	-1.000,00	Sinistro non trovato
Non disponibile	50123	Liquidato	23/09/2015	03/02/2016	31/05/2016	1.600,00	0,00	-500,00	
Non disponibile	50119	Senza seguito	06/11/2015	01/02/2016	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50111	Senza seguito	18/12/2015	27/01/2016	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50090	Liquidato	18/10/2015	27/01/2016	30/04/2016	1.153,76	0,00	0,00	
Non disponibile	50075	Liquidato	15/11/2015	19/01/2016	31/05/2016	2.532,00	0,00	-1.000,00	
Non disponibile	50028	Liquidato	01/08/2012	11/01/2016	30/04/2016	500,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50037	Senza seguito	04/11/2011	31/12/2015	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51322	Senza seguito	24/10/2015	28/12/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51243	Senza seguito	10/10/2015	30/11/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	51234	Senza seguito	14/09/2015	30/11/2015	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51213	Liquidato	22/09/2015	24/11/2015	31/05/2016	850,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51220	Senza seguito	15/09/2015	24/11/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51183	Senza seguito	13/10/2015	17/11/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51156	Senza seguito	16/07/2015	09/11/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51110	Senza seguito	19/09/2015	27/10/2015	31/07/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	51107	Senza seguito	12/01/2012	27/10/2015	01/01/1960	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51106	Liquidato	22/08/2015	23/10/2015	30/06/2016	600,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

Non disponibile	51086	Senza seguito	10/09/2015	21/10/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51100	Liquidato	27/06/2015	21/10/2015	31/03/2016	600,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51087	Senza seguito	05/09/2015	19/10/2015	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51057	Senza seguito	11/09/2015	16/10/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51047	Senza seguito	13/09/2015	15/10/2015	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51062	Senza seguito	09/08/2015	15/10/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50999	Liquidato	30/08/2015	05/10/2015	31/12/2015	1.917,20	0,00	0,00	
Non disponibile	50953	Liquidato	31/08/2015	16/09/2015	30/11/2015	550,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50956	Liquidato	21/12/2014	16/09/2015	31/01/2017	4.507,52	0,00	0,00	
Non disponibile	50936	Liquidato	19/08/2015	10/09/2015	31/10/2015	850,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50937	Senza seguito	30/07/2015	10/09/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50928	Senza seguito	06/08/2015	08/09/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50929	Senza seguito	31/07/2015	07/09/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50906	Liquidato	31/07/2015	24/08/2015	31/12/2015	1.342,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50907	Senza seguito	25/07/2015	24/08/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50908	Senza seguito	07/06/2015	24/08/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50909	Senza seguito	09/10/2014	24/08/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50839	Senza seguito	29/06/2015	31/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50814	Senza seguito	28/06/2015	23/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50793	Senza seguito	22/05/2015	23/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50794	Senza seguito	16/05/2015	23/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50792	Liquidato	07/06/2015	21/07/2015	30/11/2017	4.252,82	0,00	0,00	
Non disponibile	50780	Senza seguito	11/11/2014	21/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50747	Senza seguito	19/05/2015	16/07/2015	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50726	Senza seguito	15/11/2014	09/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50723	Senza seguito	29/06/2015	08/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50724	Senza seguito	04/06/2015	08/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50722	Senza seguito	01/06/2015	08/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50709	Senza seguito	07/07/2012	06/07/2015	01/01/1960	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50702	Senza seguito	09/10/2014	01/07/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50681	Senza seguito	09/10/2014	26/06/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50671	Liquidato	03/06/2015	23/06/2015	30/09/2015	450,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50670	Liquidato	27/05/2015	23/06/2015	30/09/2015	600,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50669	Liquidato	10/02/2015	23/06/2015	30/11/2015	350,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50622	Senza seguito	01/05/2015	11/06/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

PATRIMONIALI	50623	Senza seguito	21/04/2015	11/06/2015	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50618	Senza seguito	28/04/2015	10/06/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50624	Senza seguito	14/04/2015	10/06/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50625	Senza seguito	23/05/2015	09/06/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50603	Senza seguito	06/09/2013	04/06/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50602	Liquidato	29/01/2015	03/06/2015	31/03/2016	1.634,40	0,00	0,00	
Non disponibile	50597	Senza seguito	11/05/2015	29/05/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50583	Liquidato	11/04/2015	28/05/2015	31/08/2016	1.000,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50582	Liquidato	22/01/2015	28/05/2015	30/09/2015	1.253,76	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50559	Liquidato	06/05/2015	26/05/2015	30/09/2018	226,25	0,00	-45,25	
Non disponibile	50561	Senza seguito	13/04/2015	26/05/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50549	Liquidato	07/04/2015	22/05/2015	30/09/2015	550,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50552	Senza seguito	28/03/2015	22/05/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50551	Liquidato	17/11/2014	22/05/2015	30/09/2015	750,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50528	Senza seguito	13/05/2015	19/05/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	50546	Aperto	13/02/2015	19/05/2015		0,00	60.945,16	0,00	
PATRIMONIALI	50510	Liquidato	21/04/2015	12/05/2015	30/06/2016	6.923,12	0,00	0,00	
Non disponibile	50502	Senza seguito	10/11/2014	12/05/2015	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50478	Senza seguito	29/12/2013	06/05/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50479	Senza seguito	09/10/2014	05/05/2015	01/12/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50472	Liquidato	03/02/2015	29/04/2015	01/01/1960	60.402,52	0,00	-6.040,25	Sinistro non trovato
Non disponibile	50455	Liquidato	03/02/2015	23/04/2015	31/10/2015	626,88	0,00	0,00	
Non disponibile	50488	Senza seguito	25/08/2014	23/04/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50454	Liquidato	15/04/2015	22/04/2015	30/09/2015	750,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50415	Senza seguito	02/04/2015	16/04/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50439	Liquidato	28/02/2015	14/04/2015	30/09/2015	2.500,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50409	Liquidato	20/01/2015	14/04/2015	30/09/2015	250,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50421	Senza seguito	10/10/2014	14/04/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50422	Senza seguito	09/10/2014	14/04/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50418	Liquidato	13/03/2015	13/04/2015	30/09/2015	550,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50419	Senza seguito	09/10/2014	13/04/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50413	Senza seguito	09/10/2014	13/04/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50412	Liquidato	04/11/2014	08/04/2015	30/09/2015	1.200,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50410	Senza seguito	10/10/2014	08/04/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50388	Senza seguito	26/06/2014	02/04/2015	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

Non disponibile	50363	Senza seguito	09/10/2014	27/03/2015	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50327	Senza seguito	08/01/2015	19/03/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50321	Senza seguito	10/11/2014	17/03/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50320	Liquidato	09/10/2014	17/03/2015	30/09/2015	10.000,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50311	Senza seguito	11/01/2015	16/03/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50297	Senza seguito	09/10/2014	11/03/2015	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50301	Senza seguito	09/10/2014	11/03/2015	31/10/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50308	Senza seguito	09/10/2014	11/03/2015	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50298	Senza seguito	09/10/2014	11/03/2015	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50310	Liquidato	24/02/2015	09/03/2015	31/03/2016	1.200,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50276	Senza seguito	14/02/2015	09/03/2015	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50277	Senza seguito	09/10/2014	09/03/2015	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50262	Liquidato	22/10/2011	05/03/2015	30/11/2015	350.000,00	0,00	0,00	Sinistro non trovato
Non disponibile	50261	Senza seguito	13/02/2015	04/03/2015	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50253	Senza seguito	03/02/2015	04/03/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50361	Senza seguito	01/01/2015	04/03/2015	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50299	Senza seguito	24/10/2014	04/03/2015	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50271	Senza seguito	20/10/2014	04/03/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50263	Senza seguito	09/10/2014	04/03/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50246	Senza seguito	09/10/2014	03/03/2015	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50249	Senza seguito	09/10/2014	03/03/2015	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50247	Senza seguito	09/10/2014	27/02/2015	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50268	Senza seguito	19/11/2014	23/02/2015	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50200	Liquidato	10/10/2014	19/02/2015	31/03/2016	70.561,84	0,00	-6.894,88	
Non disponibile	50177	Senza seguito	21/01/2015	16/02/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50179	Senza seguito	13/12/2014	16/02/2015	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50187	Senza seguito	17/08/2014	10/02/2015	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50169	Senza seguito	13/06/2014	10/02/2015	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50150	Senza seguito	22/12/2014	06/02/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50165	Senza seguito	09/10/2014	06/02/2015	01/01/1960	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50164	Senza seguito	09/10/2014	06/02/2015	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50166	Senza seguito	04/11/2011	06/02/2015	01/01/1960	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50193	Senza seguito	15/11/2014	04/02/2015	31/05/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50192	Senza seguito	10/10/2014	04/02/2015	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50106	Senza seguito	18/01/2014	30/01/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

Non disponibile	50103	Senza seguito	09/10/2014	29/01/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50102	Senza seguito	09/10/2014	29/01/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50073	Liquidato	11/10/2014	27/01/2015	30/06/2017	19.377,36	0,00	0,00	
Non disponibile	50058	Senza seguito	26/12/2012	26/01/2015	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50059	Senza seguito	09/10/2014	23/01/2015	01/12/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50031	Senza seguito	15/12/2014	19/01/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50032	Liquidato	18/11/2014	19/01/2015	30/09/2015	190,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50044	Senza seguito	15/11/2014	19/01/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50043	Senza seguito	15/11/2014	19/01/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50030	Senza seguito	08/10/2014	19/01/2015	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50040	Senza seguito	08/10/2014	19/01/2015	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50025	Senza seguito	10/11/2014	16/01/2015	31/08/2017	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50028	Liquidato	13/11/2014	15/01/2015	30/09/2017	3.900,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50029	Senza seguito	10/11/2014	15/01/2015	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51648	Senza seguito	26/06/2014	29/12/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51634	Senza seguito	15/11/2014	22/12/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	51626	Senza seguito	09/10/2014	18/12/2014	01/12/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	51627	Liquidato	13/10/2014	17/12/2014	30/09/2015	600,00	0,00	-1.293,38	
Non disponibile	51616	Senza seguito	10/11/2014	15/12/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51575	Liquidato	19/11/2014	10/12/2014	30/09/2015	1.145,76	0,00	0,00	
Non disponibile	51614	Liquidato	21/10/2014	09/12/2014	30/09/2015	330,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51576	Liquidato	15/10/2014	09/12/2014	30/09/2015	185,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51585	Liquidato	10/10/2014	09/12/2014	31/08/2016	16.776,32	0,00	0,00	
Non disponibile	51584	Senza seguito	09/10/2014	05/12/2014	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51601	Liquidato	26/10/2014	02/12/2014	30/09/2015	200,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51550	Senza seguito	12/10/2014	02/12/2014	31/10/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51600	Senza seguito	08/10/2014	02/12/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51552	Liquidato	08/10/2014	02/12/2014	30/09/2015	1.527,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51553	Senza seguito	02/09/2014	02/12/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51539	Senza seguito	15/11/2014	26/11/2014	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51515	Senza seguito	04/11/2014	18/11/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51458	Senza seguito	22/10/2014	12/11/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51460	Liquidato	20/10/2014	12/11/2014	31/12/2014	110,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51459	Senza seguito	15/09/2014	12/11/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51461	Liquidato	10/09/2014	12/11/2014	30/06/2016	3.634,40	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

Non disponibile	51452	Senza seguito	01/09/2014	12/11/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	51495	Liquidato	29/08/2014	12/11/2014	30/06/2017	12.936,24	0,00	0,00	
Non disponibile	51450	Liquidato	06/10/2014	11/11/2014	30/09/2015	740,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51406	Senza seguito	04/10/2014	04/11/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51396	Senza seguito	27/10/2014	03/11/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51395	Senza seguito	10/10/2014	03/11/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51393	Senza seguito	10/10/2014	31/10/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51394	Senza seguito	10/10/2014	31/10/2014	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51387	Senza seguito	04/10/2014	31/10/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51384	Liquidato	05/03/2013	31/10/2014	30/06/2016	3.807,52	0,00	0,00	
Non disponibile	51372	Senza seguito	06/09/2014	27/10/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51379	Liquidato	30/08/2014	27/10/2014	30/09/2016	1.750,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51376	Liquidato	07/08/2014	27/10/2014	31/12/2015	3.718,16	0,00	0,00	
Non disponibile	51311	Senza seguito	07/10/2014	14/10/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51296	Senza seguito	19/09/2014	07/10/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51260	Senza seguito	21/07/2014	01/10/2014	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51255	Senza seguito	06/07/2014	29/09/2014	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51248	Liquidato	25/08/2014	26/09/2014	31/10/2014	378,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51222	Senza seguito	18/07/2014	22/09/2014	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51215	Liquidato	28/08/2014	18/09/2014	31/10/2014	750,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51214	Senza seguito	25/06/2014	18/09/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51201	Liquidato	04/08/2014	12/09/2014	31/10/2014	500,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51202	Senza seguito	12/07/2014	12/09/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51198	Liquidato	13/08/2014	11/09/2014	31/10/2014	470,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	51141	Aperto	18/01/2014	26/08/2014	01/01/1960	0,00	155.784,70	0,00	
Non disponibile	51124	Senza seguito	17/07/2014	20/08/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51116	Liquidato	31/07/2014	18/08/2014	31/12/2014	531,76	0,00	0,00	
Non disponibile	51115	Senza seguito	12/11/2013	14/08/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51068	Senza seguito	07/07/2014	01/08/2014	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51067	Senza seguito	26/06/2014	01/08/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51036	Liquidato	14/07/2014	28/07/2014	31/10/2014	582,83	0,00	0,00	
Non disponibile	51021	Liquidato	30/06/2014	28/07/2014	31/10/2014	1.100,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51020	Senza seguito	01/05/2014	28/07/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51019	Senza seguito	09/11/2012	28/07/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51037	Senza seguito	05/07/2014	22/07/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

PATRIMONIALI	50980	Liquidato	02/06/2014	22/07/2014		47.000,00	0,00	-1.000,00	
Non disponibile	50986	Senza seguito	16/03/2014	22/07/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50985	Senza seguito	21/11/2012	22/07/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50984	Senza seguito	21/11/2012	22/07/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50959	Liquidato	21/04/2014	18/07/2014	30/09/2015	518,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50946	Senza seguito	08/05/2014	14/07/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50930	Senza seguito	05/11/2011	08/07/2014	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50917	Senza seguito	19/03/2014	03/07/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50856	Senza seguito	20/05/2012	23/06/2014	30/11/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50808	Senza seguito	10/05/2014	10/06/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50799	Liquidato	01/05/2014	10/06/2014	31/08/2016	2.980,64	0,00	0,00	
Non disponibile	50793	Liquidato	05/02/2014	06/06/2014	30/11/2015	1.028,38	0,00	0,00	
Non disponibile	50747	Senza seguito	19/07/2013	26/05/2014	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50692	Senza seguito	15/04/2014	19/05/2014	30/11/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50694	Senza seguito	04/04/2014	19/05/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50691	Senza seguito	01/03/2014	19/05/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50690	Liquidato	09/02/2014	19/05/2014	28/02/2017	5.764,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50698	Liquidato	01/04/2013	19/05/2014	31/08/2014	306,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50658	Senza seguito	28/03/2014	09/05/2014	30/06/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50638	Senza seguito	20/10/2013	05/05/2014	30/11/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50625	Liquidato	05/03/2014	29/04/2014	31/10/2014	700,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50614	Liquidato	29/12/2013	23/04/2014	30/09/2015	626,88	0,00	0,00	
Non disponibile	50598	Liquidato	04/02/2014	16/04/2014	30/09/2015	817,20	0,00	0,00	
Non disponibile	50595	Liquidato	20/12/2013	16/04/2014	31/08/2014	1.753,76	0,00	0,00	
Non disponibile	50565	Senza seguito	25/03/2014	09/04/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50539	Liquidato	13/03/2014	07/04/2014	31/05/2017	1.600,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50530	Liquidato	09/02/2014	04/04/2014	31/05/2014	400,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50546	Senza seguito	09/02/2014	04/04/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50449	Senza seguito	09/02/2014	21/03/2014	30/04/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50447	Senza seguito	18/01/2014	21/03/2014	30/11/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50399	Senza seguito	17/12/2013	10/03/2014	30/09/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50390	Senza seguito	21/10/2013	07/03/2014	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50382	Senza seguito	09/09/2013	06/03/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50359	Senza seguito	03/02/2014	04/03/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50354	Senza seguito	29/12/2013	03/03/2014	31/03/2014	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

Non disponibile	50344	Senza seguito	25/01/2014	28/02/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50341	Senza seguito	13/01/2014	28/02/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50334	Senza seguito	11/01/2014	26/02/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50314	Liquidato	11/02/2014	25/02/2014	31/03/2014	101,43	0,00	0,00	
Non disponibile	50323	Senza seguito	10/02/2014	25/02/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50324	Senza seguito	05/02/2014	25/02/2014	31/05/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50319	Senza seguito	13/01/2014	25/02/2014	31/05/2016	0,00	0,00	-875,47	
Non disponibile	50320	Senza seguito	23/12/2013	25/02/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50321	Liquidato	25/10/2013	25/02/2014	30/06/2014	1.900,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50331	Senza seguito	20/02/2013	25/02/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50306	Senza seguito	03/08/2012	24/02/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50268	Liquidato	30/01/2014	17/02/2014	31/03/2014	420,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	50234	Liquidato	20/01/2014	14/02/2014	30/09/2015	250,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50248	Liquidato	02/10/2013	13/02/2014	31/07/2014	3.750,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50265	Senza seguito	04/11/2011	13/02/2014	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50190	Senza seguito	26/12/2013	11/02/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50284	Senza seguito	26/12/2013	11/02/2014	30/11/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50179	Liquidato	10/12/2013	05/02/2014	31/05/2014	500,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50119	Liquidato	21/10/2013	30/01/2014	30/11/2016	295.000,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50096	Senza seguito	12/01/2014	24/01/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50114	Senza seguito	03/12/2013	24/01/2014	31/03/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50088	Liquidato	06/01/2014	22/01/2014	31/01/2014	110,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50085	Liquidato	26/12/2013	22/01/2014	31/01/2014	390,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50087	Senza seguito	14/12/2013	22/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50105	Senza seguito	22/09/2013	22/01/2014	31/03/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50081	Senza seguito	10/10/2013	21/01/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50054	Senza seguito	14/12/2013	15/01/2014	30/11/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50048	Senza seguito	14/12/2013	10/01/2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50049	Liquidato	24/10/2013	09/01/2014	30/09/2015	2.380,64	0,00	0,00	
Non disponibile	50013	Senza seguito	11/12/2013	31/12/2013	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50005	Senza seguito	01/12/2013	31/12/2013	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50004	Senza seguito	25/11/2013	31/12/2013	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50003	Senza seguito	18/11/2013	31/12/2013	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	130847	Senza seguito	06/07/2015	08/02/2017	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	130847	Senza seguito	06/07/2015	08/02/2017	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

RCT DANNI PATRIMONIALI	130847	Senza seguito	06/07/2015	08/02/2017	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	130847	Senza seguito	06/07/2015	08/02/2017	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	130847	Senza seguito	06/07/2015	08/02/2017	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	130847	Senza seguito	06/07/2015	08/02/2017	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	
RCT DANNI PATRIMONIALI	130847	Senza seguito	06/07/2015	08/02/2017	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	114154	Senza seguito	06/07/2015	08/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	
PATRIMONIALI	51119	Senza seguito	03/02/2015	30/10/2015	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51013	Senza seguito	29/09/2015	02/10/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50494	Senza seguito	12/01/2012	21/04/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50423	Senza seguito	25/03/2015	09/04/2015	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50114	Liquidato	07/01/2015	29/01/2015	31/10/2015	6.000,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51592	Senza seguito	04/11/2014	05/12/2014	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51219	Senza seguito	18/06/2014	18/09/2014	30/09/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50880	Senza seguito	22/10/2013	25/06/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50852	Senza seguito	22/10/2013	19/06/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50832	Senza seguito	22/10/2013	18/06/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50831	Senza seguito	22/10/2013	18/06/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	50560	Senza seguito	18/03/2014	10/04/2014	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	
Non disponibile	51044	Senza seguito	11/07/2014	30/07/2014	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Capitolato speciale d'oneri

OGGETTO	*ID 4639 - Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Assicurato:	*il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.*
Contraente……..	*Il soggetto che stipula l'assicurazione.*
Danno:	*qualsiasi pregiudizio economica.*
Danno indennizzabile:	*in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.*
Danni Materiali:	*il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.*
Dipendente/Amministratori :	*qualsiasi persona che partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione inclusi il Dipendente Legale e Tecnico.*
Dipendente Legale:	*qualsiasi persona iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma del RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) che svolga le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato e che sia regolarmente qualificata e abilitata ai sensi di legge o comunque in regola con le disposizioni vigenti.*
Dipendente Tecnico:	*qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Progetto o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Progetto e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.*
Durata del Contratto:	*il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.*
Indennizzo:	*la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.*
Massimale per sinistro:	*la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.*

copia informatica per consultazione

Malattie Infettive:	*qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi, inclusa altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2*
Perdite Patrimoniali:	*il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali*
Periodo di Assicurazione:	*se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.*
Periodo di Efficacia:	*il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.*
Responsabilità Amministrativa:	*la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.*
Responsabilità Civile:	*la responsabilità che grava sull'Assicurato dall'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.*
Pubblica Amministrazione:	*Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.*

copia informatica per consultazione

Sinistro:	*comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione; la richiesta di risarcimento notificata a un Dipendente o Amministratore del Contraente (in virtù del rapporto di immedesimazione organica ex art. 28 della Costituzione).*
Società:	*L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici*

copia informatica per consultazione

Sommario

Articolo 1	Oggetto	6
Articolo 2	Importo a base di gara e durata del contratto	6
Articolo 3	Cauzione definitiva	6
Articolo 4	Premi assicurativi	6
Articolo 5	Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)	6
Articolo 6	Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Articolo 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	8
Articolo 8	Risoluzione contrattuale	8
Articolo 9	Clausole risolutive espresse	8
Articolo 10	Recesso unilaterale	9
Articolo 11	Effetti della risoluzione e del recesso	10
Articolo 12	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza	10
Articolo 13	Clausole di legalità	11
Articolo 14	Clausole finali	12

copia informatica per consultazione

Articolo 1 Oggetto

Il presente Capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento del *Lotto 2 - Copertura assicurativa RC Patrimoniale* come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrata in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 135.000,00 (compresi imposte ed oneri), riferito ad una durata contrattuale pari a 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ammonta ad € 157.500,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Cauzione definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 4 Premi assicurativi

Il premio assicurativo è disciplinato dall'art. C.2 del testo di polizza.

I premi indicati in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

Articolo 5 Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione

copia informatica per consultazione

alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni solari dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento comporta la risoluzione del contratto.

copia informatica per consultazione

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 8 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente Capitolato e dal testo di Polizza.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nei casi sopra citati, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'operatore economico.

L'operatore economico avrà 10 giorni di tempo per produrre memorie e documenti utili a dimostrare che gli inadempimenti contrattuali sono dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni, l'Amministrazione valuterà se procedere o meno con la risoluzione. In tal caso, come qualora non dovessero pervenire osservazioni, l'Amministrazione procederà con la risoluzione.

Articolo 9 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

(a) in caso di cessione del contratto;

copia informatica per consultazione

(b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

(c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del D. Lgs. 36/2023);

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

(e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;

(f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;

(h) la violazione degli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

(j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie richieste dal contratto;

(k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

(l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

(m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

(n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

(o) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA;

(p) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 10 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

(a) giusta causa;

(b) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

copia informatica per consultazione

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 11 Effetti della risoluzione e del recesso

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

copia informatica per consultazione

a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze;
d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 13 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte

copia informatica per consultazione

illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 Clausole finali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato, del testo di Polizza e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in essi contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Relativamente:

- alla Clausola A.19 - "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza,
- all'esclusioni di cui ai punti o) e p) dell'articolo A6 del testo di polizza,

saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	*ID 4639 - Lotto 2 Copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente*
STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*
CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*
RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott.Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI

Assicurato:	*il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.*
Contraente:	*l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.*
Danno:	*qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.*
Danno indennizzabile:	*in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.*
Danni Materiali:	*il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.*
Dipendente/Amministratori :	*qualsiasi persona che partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione inclusi il Dipendente Legale e Tecnico.*
Dipendente Legale:	*qualsiasi persona iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma del RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) che svolga le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato e che sia regolarmente qualificata e abilitata ai sensi di legge o comunque in regola con le disposizioni vigenti.*
Dipendente Tecnico:	*qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che*

copia informatica per consultazione

	si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Progetto o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Progetto e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Durata del Contratto:	*il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.*
Indennizzo:	*la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.*
Massimale per sinistro:	*la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.*
Malattie Infettive:	*qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi, inclusa altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2*
Perdite Patrimoniali:	*il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali*
Periodo di Assicurazione:	*se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.*
Periodo di Efficacia:	*il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.*
Responsabilità Amministrativa:	*la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.*
Responsabilità Civile:	*la responsabilità che grava sull'Assicurato dall'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.*
Pubblica Amministrazione:	*Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali,*

copia informatica per consultazione

	Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sinistro:	*comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione; la richiesta di risarcimento notificata a un Dipendente o Amministratore del Contraente (in virtù del rapporto di immedesimazione organica ex art. 28 della Costituzione).*
Società:	*L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici*

La presente è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la primavolta durante il periodo di validità della copertura.

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

Pagina

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE 6

A.1. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6

A.2. Oggetto dell'assicurazione 6

A.3. Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 6

A.4. Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale 7

A.5. Limiti di Indennizzo - Franchigia 7

A.6. Esclusioni 7

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a 7

A.7. Periodo di efficacia della garanzia 8

A.8. Estensione territoriale 8

A.9. - Persone non considerate terzi 9

A.10. Vincolo di solidarietà 9

A.11. Attività di rappresentanza 9

A.12. Sinistri in serie 9

A.13. Estensione Decreto Legislativo 81/2008 9

A.14. Copertura sostituti 9

A.15. Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012) 9

A.16. Perdite Patrimoniali derivanti dal trattamento di dati personali 10

A.17. Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge 10

A.18. Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013) 10

A.19. SanctionClause 10

SEZIONE B - SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 12

B.1. Modalità per la denuncia dei sinistri 12

B.2. Gestione delle vertenze di danno – Spese 12

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 13

C.1. Durata del contratto 13

C.2. Pagamento del premio e decorrenza garanzia 13

C.3. Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto 14

C.4. Coesistenza di altre assicurazioni 14

C.5. Forma delle comunicazioni alla Società 14

C.6. Modifiche dell'assicurazione 14

C.7. Premio assicurativo - Regolazione 14

C.8. Recesso 14

C.9. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio 15

C.10. Coassicurazione e delega 15

C.11. Territorialità e giurisdizione 16

C.12. Oneri Fiscali 16

C.13. Interpretazione del contratto 16

C.14. Foro competente e rinvio alle norme di legge 16

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

Pagina

C.15. Broker incaricato 16
C.16. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge nr. 136/2010 16
SEZIONE D - INCLUSIONE DI GARANZIA ALTRI SOGGETTI ASSICURATI – dipendenti tecnici _____ 18
A) CONDIZIONI AGGIUNTIVE 18
B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 18
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA 19
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE 20
E) DANNI ALLE OPERE 20
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI2

copia informatica per consultazione

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

A.1. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente sezione della polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.

A.2. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno o più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell' attività dichiarata in polizza.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Amministratori/Dipendenti, dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell' esperimento di un'azione promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell'Assicurato stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957
- Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell' Art. 1916 c.c.

nei confronti dei soggetti responsabili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Le somme anticipate dalla Società all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

A.3. Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art. A.2 - Oggetto dell'Assicurazione - comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

copia informatica per consultazione

A.4. Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del CCNL in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

A.5. Limiti di Indennizzo – Franchigia (migliorabile in sede di gara)

La copertura assicurativa viene prestata, fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00, per ciascun sinistro e di € 5.000.000,00 cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'assicurato durante lo stesso periodo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più assicurati appartenenti al medesimo Ente, nella determinazione del medesimo sinistro, l'Assicuratore per tale sinistro è obbligato fino ad un massimo di Euro 5.000.000,00.

I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia di € 5.000,00,

A.6. Esclusioni

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

a) Danni Materiali di qualsiasi tipo;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
j) possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;

copia informatica per consultazione

k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
m) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
n) responsabilità amministrativa e responsabilità amministrativo - contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
o) qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie;
p) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
   • manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
   • impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
   • perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
   • funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
   • trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
   • computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
   • utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
   • qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto).

A.7. Periodo di efficacia della garanzia (migliorabile in sede di gara)

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività (periodo di garanzia retroattiva di 3 anni), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i Sinistri denunciati entro il periodo di garanzia postuma di 3 anni decorrente dalla cessazione del contratto, a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso in cui di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

A.8. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in

copia informatica per consultazione

relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

A.9. Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'articolo che segue.

A.10. Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

A.11. Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

A.12. Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

A.13. Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

A.14. Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di soggetti di cui l'assicurato deve rispondere, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti purchè in possesso dei requisiti richiesti della legge, dal momento del loro incarico.

A.15. Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione

copia informatica per consultazione

della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

A.16. Perdite Patrimoniali derivanti dal trattamento di dati personali

In relazione al trattamento dei dati personali, la garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una violazione non intenzionale degli obblighi di legge e delle norme vigenti.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali.

A.17. Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

A.18. Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se Amministratori o Dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

A.19. SanctionClause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

copia informatica per consultazione

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

copia informatica per consultazione

SEZIONE B - SEZIONE B – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

B.1. Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al Broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è sinistro è stato portato a conoscenza dell' ufficio assicurazioni dell' Ente assicurato.
L'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata, mail o PEC – alla Società, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- qualsiasi diffida scritta ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima esplicitamente l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti.

B.2. Gestione delle vertenze di danno – Spese

Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall'imputato o dal P.M..

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

copia informatica per consultazione

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

C.1. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 36 mesi (periodo 30/06/2025 – 30/06/2028), non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

C.2. Pagamento del premio e decorrenza garanzia

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025-31.12.2025
- 31.12.2025-31.12.2026
- 31.12.2026-31.12.2027
- 31.12.2027-30.06.2028

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato

copia informatica per consultazione

C.3. Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

C.4. Coesistenza di altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro

C.5. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

C.6. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

C.7. Premio assicurativo - Regolazione

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

C.8. Recesso (*Opzione base*)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

copia informatica per consultazione

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. C. 9 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Recesso (*Opzione migliorativa*)

Non si applica al presente contratto.

C.9. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo,

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;

b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;

c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento:

d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

C.10. Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo

copia informatica per consultazione

articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Compagnia designata Coassicuratrice Delegataria, deve dichiarare di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

Tutto quanto sopra, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

C.11. Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

C.12. Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

C.13. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà **data** l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplalo dalle condizioni tutte di assicurazione.

C.14. Foro competente e rinvio alle norme di legge

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

C.15. Broker incaricato

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di Brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – telefono 010/837391 fax 010/8373932, ovvero del Broker incaricato.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il Broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al Broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del Broker.

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita

copia informatica per consultazione

e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

copia informatica per consultazione

SEZIONE D - INCLUSIONE DI GARANZIA ALTRI SOGGETTI ASSICURATI – DIPENDENTI TECNICI

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa alla Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per

1. le Perdite Patrimoniali e, in deroga alla lettera a) danni materiali del punto A.6 Esclusioni, per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività dei Dipendenti Tecnici, ed in particolare di:
    - progettista e verificatore della progettazione
    - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
    - collaudatore;
    - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
    - "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
    - "Committente - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
    - RUP - responsabile unico del progetto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
    - Attività di supporto al Responsabile Unico del progetto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

2. le attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente;
3. lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore),

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

A) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

copia informatica per consultazione

b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;

c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;

d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;

e) calunnia, ingiuria, diffamazione;

f) possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;

g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;

k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;

l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

m) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

n) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;

o) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;

p) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;

q) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

B) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga lettera o) dell'art. B – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

copia informatica per consultazione

C) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

D) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera p) dell'art. B – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

E) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera q) dell'art. B – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

Calcolo del premio:

Retribuzioni annue lorde	Tasso annuo lordo	Premio annuo lordo
€ 15.526.189,95	……%°	€ …….

copia informatica per consultazione

ALLEGATO C 1	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 2 - COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE. CIG 9049347D5F

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

dichiara di offrire:

(a) franchigia (valore massimo € 5.000,00)

(in cifre) _____ (in lettere) _____

Sono considerate non ammesse le offerte riportanti proposte maggiori di € 5.000,00

(b) la retroattività della garanzia:

☐ ILLIMITATA ☐ pari all'opzione base di 5 anni ☐ pari all'opzione migliorativa di _____ anni

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

(c) la garanzia postuma:

☐ ILLIMITATA ☐ pari all'opzione base di 3 anni ☐ pari all'opzione migliorativa di _____anni

(d) rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro:

☐ RINUNCIA ☐ NON RINUNCIA

Data, [2] _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO C 2	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 2 - COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE. CIG @@@@@@@

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

Dichiara:

relativamente al lotto n. 2, di offrire il seguente ribasso sull'importo a base di gara di cui al punto II.1.5 del bando:

(in cifre) _____ % (in lettere) _____

che applicato sull'importo del premio annuo a base di gara, di cui al punto II.1.5 del bando, determina un totale di

_____

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

premio annuo di euro:

(in cifre) _____ (in lettere) _____

così composto:

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO				
premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

premio annuo lordo (annuo) - in lettere

PREMIO COMPLESSIVO PER L'INTERO PERIODO (36 MESI)				
premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo

premio lordo (36 mesi) - in lettere

di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta dell'incidenza dei **costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando), quantificati come di seguito indicato:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

In sede di formulazione dell'importo a base di gara, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, ha provveduto ad individuare i costi stimati della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, i propri **costi della manodopera** relativamente ai servizi oggetto di gara, come di seguito quantificati,:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

copia informatica per consultazione

Data, [2] _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

STATISTICA RC PATRIMONIALE 30.06.2019-11.10.2024

Numero sinistro	Descrizione	Stato sinistro	Data sinistro	Data chiusura	Importo pagato	Importo riservato
10503189	Citta' metropolitana di Genova - Compensation's request	Open	17/05/2024		0,00 €	0,00 €
6925069	Città Metropolitana di Genova: pending Amin. proc. against Insured decision regarding environmental authorisation	Open	16/11/2021		0,00 €	0,00 €
6945793	Citta Metropolitana di Genova - pending proceeding before Admin. Court (TAR) regarding authorisation to waste management granted to Risaliti Srl	Closed	15/12/2021	05/04/2024	0,00 €	0,00 €
6978294	Città Metropolitana di Genova - appeal to TAR Liguria in realtion to the assignment of services Integrated Facility Management	Closed	01/02/2022	02/08/2023	0,00 €	0,00 €
9953867	Città Metropolitana di Genova: pending legal proc. before Admin. reg. Trib. regarding some Insured auth. for wind plant	Closed	23/05/2022	21/05/2024	0,00 €	0,00 €
10092958	Città Metropolitana di Genova - ricorso al TAR Liguria	Open	17/11/2022	-	0,00 €	0,00 €
4903727	RC Patrimoniale Città Metropolitana di Genova- segnalazione al garante per la protezione dei dati personali;potential data privacy breach	Closed	13/10/2020	23/07/2021	0,00 €	0,00 €
6722771	Insured: Città Metropolitana di Genova - Legal procedures (Administrative Regional Court) against insured regarding the expropriation and value reduction of counterparts' properties	Closed	12/02/2021	15/02/2022	0,00 €	0,00 €
6722810	EO - Legal procedures against insured (Ricorso al TAR)	Closed	12/02/2021	15/02/2022	0,00 €	0,00 €
6807786	Insured: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - legal procedures (Civil court - Tribunal of Labor) related to work transfer	Closed	31/05/2021	10/08/2022	0,00 €	0,00 €
6829885	Città Metropolitana di Genova - Pending admin. proc. (TAR Liguria) regarding tender for facility management of public buildings	Closed	29/06/2021	23/10/2023	0,00 €	0,00 €
4668090	Città Metropolitana di Genova - appeal to the TAR in the interest of ….	Closed	10/12/2019	03/01/2022	0,00 €	0,00 €
4672261	Città Metropolitana di Genova - Proceedings against the insure proceeded for measurement and splitting of some occupied areas for work to expand the roadway and among these the buildings registered in the NCT of the Municipality	Closed	16/12/2019	07/01/2021	0,00 €	0,00 €
4717584	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA-Interdizione viabilità veicolare e pedonale.	Open	05/02/2020		0,00 €	0,00 €
4795633	RC Patrim. - Città Metropolitana di Genova - Administrative Court Claim brought to get an Insured's act repealed and damages awarded;	Closed	29/04/2020	02/22/2020	0,00 €	0,00 €
4817679	Città Metropolitana di Genova - Legal proceedings related to cancellation of act	Closed	11/06/2020	27/04/2023	0,00 €	0,00 €

copia informatica per consultazione

4840666	Città Metropolitana di Genova- ricorso al TAR regarding cancellation of the measure notified on 10/04/2020	Closed	14/07/2020	14/10/2020	0,00 €	0,00 €
	RC Patrimoniale Città Metropolitana Genova: administrative proceedings to get Permission n° 795 repealed and have damages awarded;		21/07/2020	23/07/2020	0,00 €	0,00 €
	Rc Patrimoniale Città Metropolitana di Genova- ricorso al TAR;				0,00 €	0,00 €
4848090	Administrative Proceedings to have admnistrative act repealed and equitable damages awarded;	Closed	21/07/2020		0,00 €	0,00 €
4622030	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA annualmente of the Santa Margherita Ligure waste disposal authorisation act	Closed	08/11/2019	23/02/2021	0,00 €	0,00 €
4642362	E&O - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA- Appeals at the TAT/Cautious claim request	Closed	21/11/2019	26/05/2020	0,00 €	0,00 €

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Capitolato speciale d'oneri

OGGETTO	*ID 4639 - Lotto 3 – Copertura assicurativa Tutela Legale*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	*La Città Metropolitana di Genova ex Provincia di Genova,che stipula il contratto di assicurazione*
Assicurazione	*Il contratto di assicurazione*
Polizza/Contratto	*Il documento che prova l'assicurazione*
Assicurato	*Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione*
Società	*L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)*
Broker	*Marsh S.p.A.*
Premio	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Sinistro/Controversia/Vertenza	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestatal'assicurazione*
Rischio	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danniche possono derivarne*
Terzo	*Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraenteo dall'Assicurato*
Franchigia	*Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato*
Imputazione dolosa	*Reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azionedelittuosa (articoli 42 e 43 del codice penale)*
Imputazione colposa	*Reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (articoli 42 e 43 del codice penale)*
Controversia amministrativa	*Ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato*
Illecito amministrativo depenalizzato	*Fatto che non costituisce reato ma che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa*
Sanzione amministrativa	*Sanzioni pecuniarie (pagamento di una somma di danaro) e accessorie (confisca, fermo, blocco, ritiro, sospensione, revoca, ecc.)*
Amnistia propria	*Provvedimento di clemenza che estingue il reato nonancora accertato*
Spese di giustizia penale	*Spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato(art. 535 c.p.p.)*

copia informatica per consultazione

Vertenze contrattuali	*Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, conconseguente inadempimento delle relative obbligazioni*
Danno extracontrattuale	*Danno conseguente a fatto illecito, non presume l'esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcunrapporto contrattuale*
Codice della strada	*Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodifiche e/o integrazioni*
Arbitrato	*Istituto in base al quale le parti concordemente demandano la decisione ad un collegio composto da due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro*
Mediazione e conciliazione	*Istituto introdotto in ambito civile e commerciale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede l'obbligo di esperire la mediazione e il tentativo diconciliazione, a pena di improcedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall'art. 5 del decreto stesso*
Massimale per vertenza	*La massima esposizione della Società per ogni sinistro*
Periodo di efficacia	*Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe*
Mercedi	*Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a caratterecontinuativo, provvigioni, premi di produzione, bonuse gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato*

copia informatica per consultazione

Sommario

Articolo 1	Oggetto	5
Articolo 2	Importo a base di gara e durata del contratto	5
Articolo 3	Cauzione definitiva	5
Articolo 4	Premi assicurativi	5
Articolo 5	Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)	5
Articolo 6	Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Articolo 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	7
Articolo 8	Risoluzione contrattuale	7
Articolo 9	Clausole risolutive espresse	7
Articolo 10	Recesso unilaterale	8
Articolo 11	Effetti della risoluzione e del recesso	9
Articolo 12	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza	9
Articolo 13	Clausole di legalità	10
Articolo 14	Clausole finali	11

copia informatica per consultazione

Articolo 1 Oggetto

Il presente Capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento del *Lotto 3 - Copertura assicurativa Tutela Legale* come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrata in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 165.000,00 (compresi imposte ed oneri), riferito ad una durata contrattuale pari a 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ammonta ad € 192.500,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Cauzione definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 4 Premi assicurativi

Il premio assicurativo è disciplinato dall'art. C3 del testo di polizza.

I premi indicati in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

Articolo 5 Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione

copia informatica per consultazione

alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni solari dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento comporta la risoluzione del contratto.

copia informatica per consultazione

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 8 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente Capitolato e dal testo di Polizza.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nei casi sopra citati, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'operatore economico.

L'operatore economico avrà 10 giorni di tempo per produrre memorie e documenti utili a dimostrare che gli inadempimenti contrattuali sono dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni, l'Amministrazione valuterà se procedere o meno con la risoluzione. In tal caso, come qualora non dovessero pervenire osservazioni, l'Amministrazione procederà con la risoluzione.

Articolo 9 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

(a) in caso di cessione del contratto;

copia informatica per consultazione

(b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

(c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del D. Lgs. 36/2023);

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

(e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;

(f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;

(h) la violazione degli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

(j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie richieste dal contratto;

(k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

(l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

(m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

(n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

(o) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA;

(p) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 10 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

(a) giusta causa;

(b) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

copia informatica per consultazione

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 11 Effetti della risoluzione e del recesso

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

copia informatica per consultazione

a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze;
d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 13 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte

copia informatica per consultazione

illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 Clausole finali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato, del testo di Polizza e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in essi contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Relativamente:

- alla Clausola C.16 - "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza,

saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Polizza di assicurazione

OGGETTO	*Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO DI GARA	*Dott.Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	*La Città Metropolitana di Genova ex Provincia di Genova, che stipula il contratto di assicurazione*
Assicurazione	*Il contratto di assicurazione*
Polizza/Contratto	*Il documento che prova l'assicurazione*
Assicurato	*Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione*
Società	*L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)*
Broker	*Marsh S.p.A.*
Premio	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Sinistro/Controversia/Vertenza	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione*
Rischio	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne*
Terzo	*Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente o dall'Assicurato*
Franchigia	*Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato*
Imputazione dolosa	*Reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione delittuosa (articoli 42 e 43 del codice penale)*
Imputazione colposa	*Reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (articoli 42 e 43 del codice penale)*
Controversia amministrativa	*Ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato*
Illecito amministrativo depenalizzato	*Fatto che non costituisce reato ma che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa*
Sanzione amministrativa	*Sanzioni pecuniarie (pagamento di una somma di danaro) e accessorie (confisca, fermo, blocco, ritiro, sospensione, revoca, ecc.)*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Amnistia propria	*Provvedimento di clemenza che estingue il reato non ancora accertato*
Spese di giustizia penale	*Spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato (art. 535 c.p.p.)*
Vertenze contrattuali	*Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni*
Danno extracontrattuale	*Danno conseguente a fatto illecito, non presume l'esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcun rapporto contrattuale*
Codice della strada	*Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e/o integrazioni*
Arbitrato	*Istituto in base al quale le parti concordemente demandano la decisione ad un collegio composto da due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro*
Mediazione e conciliazione	*Istituto introdotto in ambito civile e commerciale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede l'obbligo di esperire la mediazione e il tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall'art. 5 del decreto stesso*
Massimale per vertenza	*La massima esposizione della Società per ogni sinistro*
Periodo di efficacia	*Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe*
Mercedi	*Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato*

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

Pagina

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE 6

A.1. Oggetto dell'assicurazione ... 6

A.2. Coperture ... 7

A.2.1. Libera scelta del legale, periti, arbitri ed informatori – traduttori ... 7

A.2.2. Spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario ... 7

A.2.3. Anticipi ai professionisti incaricati ... 7

A.2.4. Recupero danni subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi ... 7

A.2.5. Circolazione veicoli ... 8

A.2.6. Assistenza legale e peritale ... 8

A.2.7. Spese di soccombenza ... 8

A.2.8. Oneri registrazione sentenze ed atti giudiziari ... 8

A.2.9. Difesa penale ... 8

A.2.10. Duplice difesa penale ... 8

A.2.11. Imputazioni penali dolose ... 8

A.2.12. Illeciti amministrativi ... 8

A.2.13. Spese di giustizia penale ... 8

A.2.14. Assistenza per la difesa ... 9

A.2.15. Retroattività della garanzia ... 9

A.2.16. Garanzia postuma ... 9

A.2.17. Esclusioni ... 9

A.2.18. Assicurati ... 10

A.2.19. Rinuncia alla surrogazione ... 10

SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 11

B.1 Insorgenza del caso assicurativo ... 11

B.2 Denuncia del caso assicurativo ... 11

B.3 Denuncia del sinistro e scelta del legale ... 11

B.4 Gestione del sinistro in fase stragiudiziale ... 11

B.5 Gestione del sinistro in fase giudiziale ... 12

B.6 Recesso per sinistro ... 13

B.7 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio ... 13

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 15

C.1. Durata del contratto ... 15

C.2. Massimali ... 15

C.3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ... 15

C.4. Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto ... 16

copia informatica per consultazione

C.5. Assicurazioni presso diversi assicuratori 16
C.6. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 17
C.7. Interpretazione del contratto 17
C.8. Ispezioni e verifiche della Società 17
C.9. Assicurazione per conto di chi spetta 17
C.10. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione 17
C.11. Recupero di somme 17
C.12. Estensione Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale 17
C.13. Forma delle comunicazioni alla Società 18
C.14. Coassicurazione e Delega (eventuale) 18
C.15 Clausola broker 18
C.16 SanctionClause/OFAC 19

copia informatica per consultazione

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

A.1. Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce, a tutela dei diritti e negli interessi del Contraente, il pagamento di tutte le spese per l'assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in ogni ordine e grado di giudizio, compreso arbitrato (se ed in quanto consentito dalla vigente legislazione), procedimenti di mediazione, conciliazione, di negoziazione assistita ed i relativi oneri che si rendessero necessari a tutelare i diritti delle persone indicate all'articolo Assicurati, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, carica o mandato.

Sono altresì garantiti i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria e posti a carico dell'Assicurato (spese di perizia d'ufficio).

Sono esclusi i fatti addebitati all'Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l'ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l'assenza di dolo o colpa grave.

È fatto, inoltre, salvo quanto previsto dalla sezione A.2 che segue, compreso quanto indicato alla voce difesa penale – imputazioni penali dolose.

La garanzia è altresì prestata, a titolo esemplificativo e non limitativo, agli Assicurati per:

1. le attività, incarichi e/o funzioni svolte, sia come titolare che come incaricato della reggenza o supplenza della qualifica/incarico/funzione/attività e/o carica ricoperta presso l'Ente contraente, compreso:
   - 1.a) provvedimenti del Sindaco o del Presidente dell'Ente o del Presidente/Direttore Generale di Istituzioni ex art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000;
   - 1.b) attività, incarichi e/o funzioni del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e degli eventuali responsabili di procedimento individuati per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione ed affidamento ai sensi del .lgs 36 2023 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari, per quanto rispettivamente di pertinenza;
   - 1.c) attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
   - 1.d) attività/posizione, incarichi e/o funzioni attribuiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed interpretazioni di tutta la legislazione a questi riconducibile, anche previgente, in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
   - 1.e) attività, incarichi e/o funzioni di cui all'Art. 114, co 2, ex D.Lgs. n. 267/2000, compreso l'assunzione/esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza delle competenze del CdA delle Istituzioni e/o delle Aziende Speciali;
   - 1.f) attività legale svolta da dipendenti in qualità di Avvocato dell'Ente.
2. attività e/o funzioni in qualità di collaboratore e/o consulente, membro di commissioni e/o collegi vari, compreso la funzione di Presidente, ivi compresi Nuclei di Valutazione o Servizi di controllo interno e/o di gestione;
3. attività per incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri Enti, organismi ed organi collegiali;
4. attività svolta presso altri Enti per effetto di convenzioni stipulate dall'Ente contraente e/o altri incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell'incarico assegnato. A

copia informatica per consultazione

maggior chiarimento si precisa che é compresa l'attività svolta presso altri Enti da parte delle Istituzioni di cui ad art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000 e/o di Distretti Sociali o Ambiti Territoriali Sociali (ATS);

5. relativamente al Segretario e Vice Segretario dell'Ente, per quanto di competenza:
   - 5.a) la funzione di Direttore Generale;
   - 5.b) le funzioni inerenti l'attività di levata di protesti cambiari e/o di rogazione di contratti;
   - 5.c) le funzioni di dirigente e/o responsabile di servizi vari;
   - 5.d) l'attività di Commissario e di sub Commissario per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente.

A.2. Coperture

L'assicurazione comprende, così come previsto dalla SEZIONE B (NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO) delle presenti condizioni di polizza:

A.2.1. Libera scelta del legale, periti, arbitri ed informatori – traduttori.

Fatto salvo quanto previsto all'Art. B.4, l'assicurato ha diritto, previa richiesta alla Società ed a spese di quest'ultima, di nominare un proprio Legale. Il diritto di scelta si estende a periti, informatori e traduttori di fiducia, nonché ad arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un professionista abilitato patrocinante in tale sede.

L'assicurato ha altresì il diritto di scelta del legale, dei periti, informatori o traduttori di fiducia, arbitri anche in caso di conflitto di interessi con la Società.

A.2.2. Spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario

Per giudizi civili di valore superiore a € 7.000,00 ed amministrativi di responsabilità, qualora il Legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel foro competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà anche le spese occorrenti per il Legale domiciliatario nei limiti di cui all'Art. B.3. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.

A.2.3. Anticipi ai professionisti incaricati

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento dell'anticipo richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- ✓ Euro 5.000,00 per persona
- ✓ Euro 10.000,00 per evento.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese ed onorari" riconosciuto.
La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia.

A.2.4. Recupero danni subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi

La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali per la formulazione di denuncia-querela quando vi segua costituzione di parte civile.

copia informatica per consultazione

A.2.5. Circolazione veicoli

Per qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi o natanti di proprietà dell'Ente o degli Assicurati, o in uso a qualsiasi titolo agli stessi, nonché difesa in sede penale dell'Assicurato conducente per sinistri avvenuti in occasione della circolazione dei veicoli medesimi, sempreché tali eventi e/o sinistri siano connessi con l'espletamento del servizio o del mandato.

A.2.6. Assistenza legale e peritale

Per resistere in sede civile a richieste risarcitorie di terzi.

A.2.7. Spese di soccombenza

Sino al 100% di quelle liquidate giudizialmente.

A.2.8. Oneri registrazione sentenze ed atti giudiziari

Nei limiti dei massimali convenuti.

A.2.9. Difesa penale

Per imputazioni penali colpose e contravvenzionali. A maggior chiarimento, si precisa che si intende altresì compresa l'assistenza legale nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come testimone quale persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputato in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

A.2.10. Duplice difesa penale

Indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Compagnia di R.C. (o RCA), subordinatamente al ricevimento dell'informazione di garanzia, a richiesta dell'Assicurato, la Società conferirà incarico ad un altro Legale prescelto dallo stesso.

A.2.11. Imputazioni penali dolose

Rimborso delle spese legali e peritali sostenute subordinatamente ad archiviazione in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o di non doversi procedere od in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi il patteggiamento ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa, fatto salvo il caso di proscioglimento per amnistia propria nell'ipotesi in cui l'Ente sia tenuto alla rifusione delle spese legali sostenute.

La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione - ai sensi della legge n. 241/1990 - del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

A.2.12. Illeciti amministrativi

Rimborso spese, competenze ed onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

A.2.13. Spese di giustizia penale

Ai sensi dell'art. 535, comma 1, del codice di procedura penale.

copia informatica per consultazione

A.2.14. Assistenza per la difesa

(in procedimenti di responsabilità avanti a TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e altre autorità giudiziarie)

Per responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile, compreso le vertenze relative a materia fiscale e/o tributaria, nonché assistenza per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di deliberazioni o di determinazioni dirigenziali, nonché per determinazioni ed altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna. Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che si intendono comprese le spese di assistenza in caso di invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese di cui alla sezione A.1 di polizza, in assenza di dolo e colpa grave degli Assicurati o di archiviazione nella fase preprocessuale.

A.2.15. Retroattività della garanzia

In funzione dell'offerta aggiudicataria, la polizza prevede una delle seguenti condizioni:

a) l'assicurazione è estesa ai fatti insorti nei 3 anni antecedenti il perfezionamento del contratto ***(Opzione base)***;

oppure

b) l'assicurazione è estesa ai fatti insorti nei 5 anni antecedenti il perfezionamento del contratto **(*Opzione migliorativa*)**

con esclusione di fatti che siano già formalmente noti all'Assicurato alla data di decorrenza dello stesso.

La garanzia è altresì operante, alle medesime condizioni, per i fatti insorti per dolo dell'Assicurato con le modalità previste dall'articolo Imputazioni penali dolose.

A.2.16. Garanzia postuma

In funzione dell'offerta aggiudicataria, l'assicurazione è estesa ai casi assicurativi, insorti nel periodo di efficacia del contratto, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta, e abbia fatto denuncia alla Società:

a) anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, sino al termine di anni 3 anni **(*Opzione base*)**,

oppure

b) anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, sino al termine di anni 5 anni **(*Opzione migliorativa*)**.

A.2.17. Esclusioni

La garanzia non comprende le controversie per:

a) fatti inerenti la circolazione di veicoli a motore ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle condizioni tutte di cui alla presente polizza;

b) casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Ente anche in materia di lavoro;

c) controversie tra Assicurati, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere, in ogni sede e grado di giudizio, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio, carica o mandato.

copia informatica per consultazione

A.2.18. Assicurati

Sono considerati assicurati:

a) i legali rappresentanti e gli amministratori dell'ente (Sindaco Metropolitano e i Consiglieri tutti che compongono il Consiglio Metropolitano);

b) il Commissario straordinario e i sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente;

c) il Segretario Generale, il Direttore Generale, il City Manager;

d) i dirigenti e i dipendenti tutti;

e) i soggetti che nelle istituzioni della Città Metropolitana costituite ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rivestono il ruolo di presidente, membro il consiglio di amministrazione, direttore.

In caso di assenza o di impedimento degli Assicurati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di quei soggetti che, sostituendoli, ne fanno le veci.

Sono comprese nella garanzia anche le eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dagli Assicurati presso l'Amministrazione contraente e diverse dalle attuali.

Per l'identificazione degli Assicurati al momento del sinistro faranno fede le evidenze amministrative dell'Ente.

A.2.19. Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

copia informatica per consultazione

SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

B.1 Insorgenza del caso assicurativo

Il caso assicurativo insorge:

A) per i casi di responsabilità extracontrattuale/fatto illecito– dal momento in cui l'evento dannoso od il comportamento che integra la fattispecie di reato viene realizzato, indipendentemente dalla data in cui l'addebito viene contestato;

B) per vertenze contrattuali – dal momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge , o quelle riguardanti il contratto, i patti contrattuali o gli accordi anche verbali.

Qualora la vertenza che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

È fatto salvo quanto diversamente regolato dalle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE", comprese le clausole di "RETROATTIVITÀ'" e "POSTUMA."

B.2 Denuncia del caso assicurativo

L'Assicurato o il Contraente deve trasmettere tempestivamente alla Società, secondo le modalità previste dal contratto, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni comunicazione che gli pervenga in relazione alle controversie.

La garanzia non comprende i casi assicurativi che pur essendo insorti nel corso del contratto, non sono stati denunciati alla Società trascorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

B.3 Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica.

Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del Legale domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

B.4 Gestione del sinistro in fase stragiudiziale

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale e/o civile, la Società trasmette la

copia informatica per consultazione

pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo B.5.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

B.5 Gestione del sinistro in fase giudiziale

Per la fase giudiziale, la Società concede la libera scelta del Legale, di Periti ed Informatori, arbitri compreso conciliazione, indipendentemente dal luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente.

E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare tempestivamente il nominativo del Legale o dei Tecnici prescelti cui la Società dovrà ratificare l'incarico.

L'Assicurato decadrà da ogni diritto di polizza se avrà conferito incarico a Legali e Tecnici per promuovere azioni giudiziarie, proporre appelli ed opposizioni, senza il preventivo benestare scritto della Società.

E' fatto salvo il caso di comprovata urgenza, per il quale l'Assicurato potrà conferire direttamente incarichi a legali e tecnici, comunicandolo tempestivamente alla Società.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, con la denuncia di sinistro, ogni notizia utile alla valutazione della controversia. Successivamente, l'Assicurato deve fornire un'informativa adeguata e regolare circa lo svolgimento della vertenza o procedimento direttamente, o dando incarico al proprio Legale di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili al fine di tale informativa.

La Società si impegna a far pervenire all'Assicurato, nel minor tempo ragionevolmente possibile, e comunque entro e non oltre 30 gg dalla data di completa istruzione del fascicolo (acquisizione da parte della Società dei seguenti dati: qualifica dell'Assicurato – imputazione, descrizione dei fatti – collocazione cronologica - nominativo ed indirizzo dei professionisti incaricati, preventivo di parcella formulato per iscritto compresi eventuali successivi aggiornamenti dello stesso), la propria valutazione sulla copertura assicurativa e il benestare all'incarico officiato al Legale o ai consulenti prescelti.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società, l'Assicurato potrà dar corso a qualsiasi azione a tutela dei propri interessi e la Società è tenuta al rimborso delle spese legali e peritali sostenute, purché il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza.

Per i Legali e Tecnici scelti dall'Assicurato, la Società è impegnata al pagamento delle parcelle entro i limiti previsti dai massimali indicati in polizza.

La Società s'impegna a liquidare la somma se dovuta, entro 90 (novanta) giorni e in ogni caso nel termine massimo di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione della fattura quietanzata del legale

copia informatica per consultazione

incaricato, salvo eventuale richiesta da parte della compagnia assicuratrice di ulteriore documentazione necessaria al completamento della pratica di sinistro.

Limitatamente alla operatività di eventuale polizza di RC, compreso l'Assicurazione obbligatoria R.C.Auto, nei casi in cui l'Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC (art. 1917, comma 3, c.c.), così dicasi per le spese di soccombenza.

Del pari, nel caso in cui la garante per la polizza di RC, compreso la RC Auto, eccepisca conflitto di interessi, la Società rimborsa le spese Legali e peritali necessarie per l'assistenza nel giudizio civile e per la chiamata in causa della compagnia.

In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, si applica quanto previsto all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Oneri.

La Società non rimborsa multe ed ammende.

B.6 Recesso per sinistro *(Opzione base)*

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati. di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

B.6 Recesso per sinistro *(Opzione migliorativa)*

Non si applica al presente contratto.

B.7 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 (centottanta) giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri, compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il ***dettaglio dei sinistri denunciati***, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data di accadimento dell'evento, della data di denuncia, della descrizione dell'evento, nonché dello stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) *sinistri riservati*, con indicazione dell'importo a riserva;
b) *sinistri pagati parzialmente*, con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
c) *sinistri liquidati*, con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
d) *sinistri senza seguito*;
e) *sinistri respinti*.

copia informatica per consultazione

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

copia informatica per consultazione

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

C.1. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 36 mesi (periodo 30.06.2025 – 30.06.2028), non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

C.2. Massimali

Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è di € 400.000,00 per anno assicurativo con il massimo € 100.000,00 per vertenza, comprese le spese di soccombenza liquidate giudizialmente.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse, saranno considerate unico evento e, in tal caso, il massimale per vertenza si intende elevato a € 200.000,00.

In caso di vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse che riguardino categorie di Assicurati con massimali differenziati, il limite per vertenza sarà quello più elevato in riferimento alle categorie interessate.

C.3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025-31.12.2025
- 31.12.2025-31.12.2026
- 31.12.2026-31.12.2027
- 31.12.2027-30.06.2028

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60 giorni dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per variazioni che comportini un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

copia informatica per consultazione

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

C.4. Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

C.5. Assicurazioni presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910, comma 4, c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;

copia informatica per consultazione

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

C.6. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

C.7. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

C.8. Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

C.9. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

C.10. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

C.11. Recupero di somme

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o consensualmente andranno a favore della Società che le ha sostenute.

C.12. Estensione Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'Assicurazione vale per mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

copia informatica per consultazione

C.13. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

C.14. Coassicurazione e Delega (eventuale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Società Coassicuratrice Delegataria deve dichiarare di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto;
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi;
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Tutto quanto sopra, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

C.15 Clausola broker

Per la gestione del presente contratto, il Contraente dichiara di di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, attualmente rivestito da parte di Marsh SpA con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – telefono 010/837391 fax 010/8373932, ovvero del Broker incaricato.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il Broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al Broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del **6%** del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

copia informatica per consultazione

C.16 SanctionClause/OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Polizza.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

STAZIONE UNICA APPALTANTE

ALLEGATO C 1	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 3 - COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE. CIG 9049347D5F

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

dichiara di offrire:

(a) la retroattività della garanzia:

☐ pari all'opzione base di tre anni ☐ pari all'opzione migliorativa di cinque anni

(b) la garanzia postuma:

☐ pari all'opzione base di tre anni ☐ pari all'opzione migliorativa di cinque anni **(a)** massimale

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

(c) rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro:

☐ RINUNCIA ☐ NON RINUNCIA

Data, [2] _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO C 2	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 3 - COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE. CIG @@@@@@

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

Dichiara:

relativamente al lotto n. 1, di offrire il seguente ribasso sull'importo a base di gara di cui al punto II.1.5 del bando:

(in cifre) _____ % (in lettere) _____

che applicato sull'importo del premio annuo a base di gara, di cui al punto II.1.5 del bando, determina un totale di

_____

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

premio annuo di euro:

(in cifre) _____ (in lettere) _____

così composto:

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO				
premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

premio annuo lordo (annuo) - in lettere

PREMIO COMPLESSIVO PER L'INTERO PERIODO (36 MESI)				
premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo

premio lordo (36 mesi) - in lettere

di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta dell'incidenza dei **costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando), quantificati come di seguito indicato:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

In sede di formulazione dell'importo a base di gara, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, ha provveduto ad individuare i costi stimati della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, i propri **costi della manodopera** relativamente ai servizi oggetto di gara, come di seguito quantificati,:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

copia informatica per consultazione

Data, [2] _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

STATISTICA TUTELA LEGALE 03.07.2020-29.10.2024

Numero sinistro	Data sinistro	Stato sinistro	Data Chiusura	Importo pagato	Importo riservato	Descrizione
230028755	03/02/2023	Aperto		€ 0,00	€ 4.200,00	PENALE DOLOSO - ASSOLUZIONE(917)
230134283	31/07/2023	Senza seguito	08/11/2023	€ 0,00	€ 0,00	PENALE CONTRAVVENZIONE
21SIN-08621	29/04/2021	Liquidato	26-10-2022	10.479,40	0,00	
23SIN-18421	30/12/2022	Aperto		0,00	3.050,00	
23SIN-04317	31/12/2022	Aperto		0,00	3.050,00	

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Capitolato speciale d'oneri

OGGETTO	*ID 4639- Lotto 4 – Copertura assicurativa RC Auto*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Annualità assicurativa	*Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.*
Assicurazione……	*Il contratto di Assicurazione*
Broker	*MARSH S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861 o altro Broker incaricato*
Comunicazioni……	*Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.*
Contraente……..	*Il soggetto che stipula l'assicurazione.*
Assicurato.....	*Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato:* • *L'Ente Contraente,* • *Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori dicoscienza,* *Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente*
Società	*L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)*
Polizza…… …	*Il documento che prova l'assicurazione.*
Premio.....	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Rischio……	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità deidanni che possono derivarne*
Sinistro……..	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata lagaranzia assicurativa.*
Risarcimento……..	*La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiatoin caso di sinistro*
Indennizzo……..	*La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro*
Legge……..	*Il D.Lgs. n. 209/2005 Titolo X, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni*
Regolamento……..	*Il Regolamento di esecuzione della predetta Legge esuccessive modifiche ed integrazioni*
Proprietario……..	*L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà*

copia informatica per consultazione

Conducente……..	*La persona fisica alla guida del veicolo*

copia informatica per consultazione

Sommario

Articolo 1	Oggetto	5
Articolo 2	Importo a base di gara e durata del contratto	5
Articolo 3	Cauzione definitiva	5
Articolo 4	Premi assicurativi	5
Articolo 5	Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)	5
Articolo 6	Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Articolo 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	7
Articolo 8	Risoluzione contrattuale	7
Articolo 9	Clausole risolutive espresse	7
Articolo 10	Recesso unilaterale	8
Articolo 11	Effetti della risoluzione e del recesso	9
Articolo 12	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza	9
Articolo 13	Clausole di legalità	10
Articolo 14	Clausole finali	11

copia informatica per consultazione

Articolo 1 Oggetto

Il presente Capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento del *Lotto 4 - Copertura assicurativa RC Auto* come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrata in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 180.000,00 (compresi imposte ed oneri), riferito ad una durata contrattuale pari a 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ammonta ad € 210.000,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Cauzione definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 4 Premi assicurativi

Il premio assicurativo è disciplinato dall'art. 5 del testo di polizza.

I premi indicati in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

Articolo 5 Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione

copia informatica per consultazione

alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni solari dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento comporta la risoluzione del contratto.

copia informatica per consultazione

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 8 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente Capitolato e dal testo di Polizza.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nei casi sopra citati, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'operatore economico.

L'operatore economico avrà 10 giorni di tempo per produrre memorie e documenti utili a dimostrare che gli inadempimenti contrattuali sono dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni, l'Amministrazione valuterà se procedere o meno con la risoluzione. In tal caso, come qualora non dovessero pervenire osservazioni, l'Amministrazione procederà con la risoluzione.

Articolo 9 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

(a) in caso di cessione del contratto;

copia informatica per consultazione

(b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

(c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del D. Lgs. 36/2023);

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

(e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;

(f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;

(h) la violazione degli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

(j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie richieste dal contratto;

(k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

(l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

(m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

(n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

(o) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA;

(p) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 10 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

(a) giusta causa;

(b) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

copia informatica per consultazione

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 11 Effetti della risoluzione e del recesso

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

copia informatica per consultazione

a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze;
d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 13 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte

copia informatica per consultazione

illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 Clausole finali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato, del testo di Polizza e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in essi contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Relativamente:

- alla Clausola 28 - "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza,

saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

copia informatica per consultazione

RCAuto a libro matricola

Città Metropolitana di Genova

Polizza di assicurazione

OGGETTO	*Lotto 4 - Copertura assicurativa RC AUTO a libro matricola*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Annualità assicurativa	*Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.*
Assicurazione……	*Il contratto di Assicurazione*
Broker	*MARSH S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861*
Comunicazioni……	*Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.*
Contraente……	*Il soggetto che stipula l'assicurazione.*
Assicurato	*Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione*
Società	*L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)*
Polizza……	*Il documento che prova l'assicurazione.*
Premio.....	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Rischio……	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne*
Sinistro……..	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.*
Risarcimento……..	*La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro*
Indennizzo……..	*La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro*
Legge……..	*Il D.Lgs. n. 209/2005 Titolo X, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni*
Regolamento……..	*Il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni*
Proprietario……..	*L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà*
Conducente……..	*La persona fisica alla guida del veicolo*

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

PAGINA

COPERTURA ASSICURATIVA RCA 6
Massimali 6
Formula Tariffaria RCA 6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7
Art.1 Oggetto dell'assicurazione 7
Art.2 Esclusioni e rivalsa 7
Art.3 Validità territoriale 8
Art.4 Modalità per la denuncia dei sinistri 8
Art.5 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia 9
Art.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10
Art.7 Foro competente 11
Art.8 Precisazioni 11
Art.9 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio 11
Art.10 Coassicurazione e delega 12
Art.11 Durata del contratto 12
Art.12 Adeguamento del premio 12
Art.13 Periodo di osservazione della sinistrosità 13
Art.14 Trasferimento della proprietà del veicolo 13
Art.15 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato 13
Art.16 Sospensione in corso di contratto 14
Art.17 Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno 14
Art.18 Attestazione dello stato di rischio 14
Art.19 Gestione delle vertenze 15
Art.20 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo 15
Art.21 Oneri fiscali 16
Art.22 Interpretazione del contratto 16
Art.23 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione 16
Art.24 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 16
Art.25 Rinvio alle norme di legge 16
Art.26 Clausola broker 16
SEZIONE A - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A. 18
A.1 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione 18
A.2 Ricorso Terzi da Incendio 18
A.3 Definizione di terzi 18
A.4 Responsabilità Civile dei trasportati 19
A.5 Carico e Scarico 19
A.6 Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici 19
A.7 Rimorchi – Rischio Statico 19
A.8 Soccorso vittime della strada 19
A.10 Garanzia cristalli 19
A.11 Concorso spese di recupero e di traino 20
A.12 Perdita delle chiavi 20

copia informatica per consultazione

A.13 Spese di noleggio di un veicolo 20
A.14 Bagaglio 20
A.15 Trasporto in ambulanza 20
A.16 Colpa grave dell'Assicurato 20
A.17 Dolo e colpa grave 20
A.18 Rinuncia al diritto di surrogazione 21
A.19 RC per difetti di manutenzione 21
SEZIONE B - RISCHI ACCESSORI INCENDIO E FURTO AUTO 22
B.1 Veicoli assicurati 22
(A) Incendio 22
Oggetto della garanzia 22
Esclusioni 22
(B) Furto 22
Oggetto della garanzia 22
Esclusioni 22
(C) Eventi Speciali 23
Oggetto della garanzia 23
(D) Danni accidentali 23
Oggetto della copertura 23
Esclusioni 23
B.2 Modalità di denuncia dei sinistri 24
B.3 Riparazioni – Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate 24
B.4 Determinazione del danno 24
B.5 Clausola arbitrale 25
B.6 Scoperto e franchigia 25
B.7 Pagamento dell'indennizzo 25
B.8 Recuperi 25
B.9 Criteri di valutazione dei rischi 25

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ACQUISIZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO DEMATERIALIZZATO

All'atto della stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Società di provenienza. In assenza di documentazione probatoria la Società acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Società, se del caso, procede

copia informatica per consultazione

alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo la rateazione convenuta. Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché la sostituzione avvenga contestualmente.

Le carte di circolazione dei mezzi assicurati riportano la denominazione Provincia di Genova, alla quale è subentrata la Città Metropolitana di Genova in base alla legge del 7 aprile 2014 n. 56.

In caso di emissione di polizze singole (rimorchi – rischio statico e natanti), la Società aggiudicataria i contratti dovrà, altresì, consentire la stipula di nuove assicurazioni per inclusioni o sostituzioni in corso d'anno ad analoghe condizioni di contratto, in quanto compatibili, ed a tariffa/premi/tassi in corso al momento dell'offerta presentata compresi gli eventuali sconti praticati, con la sola esclusione delle modifiche di legge eventualmente intervenute o di variazioni di garanzia richieste dall'Ente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati o contrassegni.

Per le inclusioni e le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, del telefax, o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

L'Impresa conteggia il premio di ciascun veicolo, tenendo conto delle variazioni di rischio per esso eventualmente intervenute, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine della stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per la rata successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine per il periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per la rata successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 45° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Relativamente ai veicoli speciali, si intendono "veicoli di trasporto attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporto specifico" quelli così indicati in base alla carta di circolazione o a dichiarazione del Contraente. L'allegato elenco veicoli costituisce dichiarazione del Contraente sia per quanto sopra che in caso di eventuale mancata consegna della copia della carta di circolazione, certificato o licenza di navigazione (natanti).

Esclusivamente per motivi tecnici, è consentita l'emissione di polizza singola per rimorchi (rischio statico) ad identiche condizioni normative (in quanto pertinenti) riportate nel presente capitolato.

In caso di nuove acquisizioni non seguite da sostituzioni dovrà essere consentita la durata di anni uno più rateo alla firma.

Le tariffe offerte dovranno essere riferite tutte alla zona territoriale di GENOVA.

copia informatica per consultazione

COPERTURA ASSICURATIVA RCA

Massimali

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

€ 32.000.000,00 per tutte le categorie di veicoli assicurati.

Formula Tariffaria RCA

- Bonus/malus: autovetture e autopromiscui,:
- Bonus/malus o “sconto in assenza di sinistri”: ciclomotori, motocicli;
- Tariffa fissa: tutti gli altri veicoli.

copia informatica per consultazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà del Contraente o dati in leasing, locazione o in comodato e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni causati ai trasportati e/o alle loro cose, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonchè alle verifiche preliminari e finali.

Per i veicoli su cingoli sono esclusi i danni causati alla pavimentazione stradale.

2. Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs.. 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;

copia informatica per consultazione

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;

- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

La Società nei casi in cui sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo quanto previsto all'art. A.1 "Rivalsa dell'assicuratore…".

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

3. Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri Stati facenti partedel sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

4. Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve indicare:

- Luogo e la Provincia di accadimento (Città, via, ecc.)

- Data dell'evento (compreso ora)

- Targa

- Targhe di eventuali altri veicoli coinvolti

- Cause

copia informatica per consultazione

- Modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze

- Generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte

- Generalità, indirizzo, copia carta d'identità e codice fiscale di eventuali testimoni (se conosciuti / in possesso)

- Dichiarazione testimoniale firmata (se in possesso)

- Entità dei danni (se conosciuti)

- Indirizzo ove il mezzo coinvolto nel sinistro è visionabile da parte del perito.

La Società, a seguito della denuncia del sinistro, dovrà comunicare alla Contraente la presa in carico del sinistro stesso indicando il nr. di sinistro e la targa del veicolo.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.

b) alla Società del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

4.1 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Per i Sinistri che rientrano nella procedura e nella disciplina del "Risarcimento Diretto" prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice inteso come danni al veicolo, così come per i sinistri rientranti nelle garanzie aggiuntive, l'Assicurato ha facoltà di far riparare il Veicolo in forma specifica presso le strutture convenzionate dell'impresa concordati tra le parti (mediante cessione del credito) anche in caso di indennizzo parziale.
All'elenco delle strutture convenzionate indicate dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari Ditte per tenere conto dell'eventuale specialità della riparazione dei mezzi.

4.2 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 4.1, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito modulo.

4.3 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

5. Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata all' articolo "durata", non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

copia informatica per consultazione

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Compagnia di Assicurazione s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza, secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.

Fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30.06.2025):

a) La Società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenza delle rate annuali, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione;

b) La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera a) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società) attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008, avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025 – 31.12.2025;
- 31.12.2025 – 31.12.2026;
- 31-12.2026 – 31.12.2027;
- 31.12.2027 – 30.06.2028.

A parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., il Contraente è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892-1893-1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del

copia informatica per consultazione

danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

7. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

8. Precisazioni

Per quanto non previsto o derogato dalle condizioni particolari ed aggiuntive di contratto, si farà riferimento alle condizioni generali di assicurazione per i veicoli a motore ed alle norme di legge vigenti e del codice civile.
Si precisa inoltre quanto segue:

- le presenti norme, le norme di cui alla presente polizza, nonché le condizioni di contratto tutte, generali, aggiuntive e speciali, abrogano e sostituiscono qualsiasi condizione difforme predisposta o meno a stampa (compreso quanto eventualmente riportato in schede o altri moduli allegati), se ed in quanto incompatibile;
- laddove venga riportata la parola Azienda, Società, proprietario, qualora riferita al Contraente, la stessa sarà automaticamente sostituita dalla parola "Ente";
- per veicolo/mezzo si intende qualsiasi veicolo a motore di proprietà o in uso all'Ente a qualsiasi titolo, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
- per veicolo/mezzo si intende qualsiasi veicolo a motore di proprietà o in uso all'Ente a qualsiasi titolo, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
- per Società/Impresa si intende l'Assicuratore;
- le carte di circolazione dei mezzi assicurati riportano la denominazione Provincia di Genova, alla quale è subentrata la Città Metropolitana di Genova in base alla Legge del 07/04/2014 n. 56.

9. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:
1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31/12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il

copia informatica per consultazione

consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

10. Coassicurazione e delega

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto, ai sensi dell'art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

11. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 36 mesi (periodo 30/06/2025 - 30/06/2028), non è soggetta a tacito rinnovo, ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra compagnia.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

12. Adeguamento del premio

L'Impresa rinuncia a chiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del

copia informatica per consultazione

contratto.

Il premio annuo lordo potrà subire variazioni solo per aumento o diminuzione delle imposte governative, inclusioni od esclusioni di mezzi, variazioni delle classi di merito B/M o maggiorazione del premio per sinistrosità (Peius).

13. Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

14. Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.
   Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo "*Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato*"

15. Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del

copia informatica per consultazione

premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.
L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

16. Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Articolo "*Risoluzione del contratto per il furto del veicolo*".

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto – fermo il proprietario assicurato – deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette.

All'atto della sospensione l'impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

17. Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostitutiva.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. del 07/09/2005 n. 209.

18. Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione:

copia informatica per consultazione

- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periododi assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

19. Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art.1917 del c.c., assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

20. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'Art. 1896 del Codice Civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al restante periodo assicurativo, al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale

copia informatica per consultazione

21. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

22. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

23. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

24. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), o PEC, indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

25. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie

26. Clausola broker

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, attualmente rivestito da parte di Marsh SpA con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – telefono 010/837391 fax 010/8373932, ovvero delBroker incaricato.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 3% sul premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

copia informatica per consultazione

Sanction Clause/OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

copia informatica per consultazione

SEZIONE A - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A.1 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo "Esclusioni e rivalsa", la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele nei confronti:

A del Contraente e del conducente del veicolo:

A.1 nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;

A.2 se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

A.3 se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;

B del Contraente:

B.1 se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

B.2 se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.

La Società inoltre rinuncia in ogni caso al diritto di rivalsa nei confronti:
- delle società di leasing finanziario e/o di noleggio proprietarie dei veicoli.
- del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).

A.2 Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 250.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
b) le persone indicate all'articolo 129 del D.lgs 209/2005 e s.m.i.;
c) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
d) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

A.3 Definizione di terzi

Non sono considerati terzi le persone indicate dall'articolo 129 del D,lgs 209/2005 ed eventuali s.m.i.

copia informatica per consultazione

A.4 Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

A.5 Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

A.6 Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo, fatta eccezione per i passeggeri costretti su sedie a rotelle o altri strumenti similari durante le operazioni di salita e di discesa, e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

A.7 Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

A.8 Soccorso vittime della strada

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, inclusi gli animali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

A.9 Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato, qualora lo stesso non si trovi in circolazione.
Tale garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100.000,00.

A.10 Garanzia cristalli

La Società, limitatamente alle autovetture, risarcisce i danni di rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale. Il limite massimo di indennizzo è pari ad

copia informatica per consultazione

Euro 1.000,00.

A.11 Concorso spese di recupero e di traino

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 500,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni.

A.12 Perdita delle chiavi

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La Società rimborserà tali spese sino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro.

A.13 Spese di noleggio di un veicolo

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente ad incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari, esclusi carburanti e lubrificanti.

La garanzia è operante anche in caso di sequestro del veicolo; in questo caso, l'Assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo.

La Società rimborserà tali spese sino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro, per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo di 30 giorni.

A.14 Bagaglio

La Società di obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi socio-politici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.

La Società rimborserà tali spese sino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro.

A.15 Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.

A.16 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

A.17 Dolo e colpa grave

copia informatica per consultazione

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

A.18 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

A.19 RC per difetti di manutenzione

La Società risponde, fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia responsabile rinunciando a rivalersi nei confronti del Contraente/Assicurato.

copia informatica per consultazione

SEZIONE B - RISCHI ACCESSORI INCENDIO E FURTO AUTO

(CONDIZIONI VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)

Testo diramato dalla Sezione Tecnica per le Assicurazioni Automobili dell'ANIA
circolare n.202/19941Auto-10 - 16/11/94
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

B.1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui alle lett.A, B, C e D della presente sezione.

(A) Incendio

Oggetto della garanzia

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

(B) Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

- La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

copia informatica per consultazione

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

(C) Eventi Speciali

Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni ed alluvioni, frane, smottamenti del terreno e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

(D) Danni accidentali

Oggetto della copertura

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

Esclusioni

La garanzia non opera:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
  - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
  - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
  - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
  - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
- per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo.
- per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.
- per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

copia informatica per consultazione

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

B.2 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società oppure al Broker entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

B.3 Riparazioni – Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dell'impresa, purchè detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

L'Impresa ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

B.4 Determinazione del danno

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 10% per ogni anno intero dei veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%.

copia informatica per consultazione

Per i sinistri che comporteranno indennizzi pari od inferiori a € 2.500,00 l'Assicurato potrà procedere alle necessarie riparazioni senza la preventiva perizia, in tal caso il sinistro sarà liquidato previa presentazione di fattura o preventivo e relativa documentazione.

B.5 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli

B.6 Scoperto e franchigia

In caso di furto e rapina, l'impresa corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto pattuiti.

B.7 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 5 della presente Sezione.

B.8 Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'impresa non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito tra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore della cosa recuperata, sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

B.9 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza in corso.

Si precisa infine cheil premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

copia informatica per consultazione

ELENCO VEICOLI: Vedasi allegato

Il Contraente **La Società**

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

STAZIONE UNICA APPALTANTE

ALLEGATO C 2	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA RCAUTO A LIBRO MATRICOLA. CIG @@@@@@

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

Dichiara, relativamente al lotto n. 4, di offrire il seguente ribasso sull'importo a base di gara di cui al punto II.1.5 del bando:

(in cifre) _____ % (in lettere) _____

che applicato sull'importo del premio annuo a base di gara, di cui al punto II.1.5 del bando, determina un totale di

premio annuo di euro:

(in cifre) _____ (in lettere) _____premio annuo di euro:

_____

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

così composto:

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO				
premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

premio annuo lordo (annuo) - in lettere

PREMIO COMPLESSIVO PER L'INTERO PERIODO (36 MESI)				
premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo

premio lordo (36 mesi) - in lettere

di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta dell'incidenza dei **costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando), quantificati come di seguito indicato:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

In sede di formulazione dell'importo a base di gara, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, ha provveduto ad individuare i costi stimati della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, i propri **costi della manodopera** relativamente ai servizi oggetto di gara, come di seguito quantificati,:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

copia informatica per consultazione

Data, [2]_____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

STATISTICA RCA 31.12.2019-28.10.2024

Numero Sinistro	Stato sinistro	Data Sinistro	Data Denuncia	Data Chiusura	Tipologia SInistro	Targa	Importo pagato	Importo riservato
7244	CHIUSO	21/12/2018	03/01/2019	28/02/2019	4-CARDDEB	AH260FP	750,00	0,00
4081	CHIUSO	17/12/2018	02/01/2019	31/03/2019	4-CARDDEB	ED725EY	2.082,00	0,00
195612	CHIUSO	15/12/2020	19/12/2020	31/01/2021	4-CARDDEB	YA979AA	2.119,00	0,00
380448	CHIUSO	16/06/2020	23/06/2020	31/08/2020	4-CARDDEB	BV707PF	2.119,00	0,00
76143	CHIUSO	25/05/2020	02/06/2020	01/12/2021	4-CARDDEB	CJ545RX	1.830,00	0,00
74191	CHIUSO	20/05/2020	28/05/2020	30/11/2020	4-CARDDEB	BV706PF	7.421,75	0,00
252316	CHIUSO	21/04/2020	30/04/2020	31/07/2020	4-CARDDEB	AZ270KC	2.119,00	0,00
146881	CHIUSO	12/02/2020	17/02/2020	28/02/2021	4-CARDDEB	DX718DM	38.815,63	0,00
145623	CHIUSO	05/02/2020	17/02/2020	30/04/2020	4-CARDDEB	CB105YS	1.753,76	0,00
54858	CHIUSO	07/06/2021	23/02/2022	30/04/2022	4-CARDDEB	CP441RX	1.500,00	0,00
212052	CHIUSO	14/12/2021	18/12/2021	31/07/2022	4-CARDDEB	CY650DN	2.239,50	0,00
80584	CHIUSO	24/05/2021	02/06/2021	31/10/2021	4-CARDDEB	GEE18869	306,00	0,00
114321	CHIUSO	08/02/2021	16/02/2021	30/04/2021	1-CARDGES	FY159AY	-845,50	0,00
23539	CHIUSO	04/02/2021	16/02/2021	30/04/2021	4-CARDDEB	DY307GL	5.460,72	0,00
8989	CHIUSO	15/01/2021	20/01/2021	30/04/2021	4-CARDDEB	CY619WR	1.616,00	0,00
966238	CHIUSO	24/05/2022	06/12/2022	28/02/2023	NOCARD	AKT873	1.936,76	0,00
57709	CHIUSO	08/04/2022	12/04/2022	31/05/2022	4-CARDDEB	YA959AA	3.045,00	0,00
51354	CHIUSO	30/03/2022	31/03/2022	31/05/2022	4-CARDDEB	BP328GT	2.283,00	0,00
22523	CHIUSO	27/01/2022	09/02/2022	30/04/2022	4-CARDDEB	BV706PF	2.283,00	0,00
'1190122000936	CHIUSO	25/07/2022	28/07/2022	28/02/2023	4-CARDDEB	BP329GT	2.283,00	0,00
'1190122001277	CHIUSO	28/09/2022	07/10/2022	15/06/2023	4-CARDDEB	GEA90166	2.283,00	0,00
'1190122001028	SENZA SEGUIT	04/08/2022	05/08/2022		NOCARD		0,00	0,00
'1190122001004	CHIUSO	04/08/2022	09/08/2022	30/09/2022	4-CARDDEB	AZ326KC	2.283,00	0,00
'202303087869	CHIUSO	23/08/2023	08/09/2023	30/09/2023	NOCARD	AGN144	600,00	0,00
'1190123000420	CHIUSO	15/03/2023	24/03/2023	30/04/2023	4-CARDDEB	CY996DN	2.439,00	0,00
'202303066008	SENZA SEGUIT	12/07/2023	24/07/2023		NOCARD	ED725EY	0,00	0,00
'202363011201	CHIUSO	29/06/2023	05/07/2023	31/07/2023	4-CARDDEB	BP329GT	1.787,00	0,00
'202363018025	CHIUSO	27/09/2023	30/09/2023	31/03/2024	4-CARDDEB	BP329GT	2.439,00	0,00
'1190123000542	CHIUSO	29/03/2023	12/04/2023	13/05/2023	NOCARD	DY308GL	2.700,00	0,00
'1190123000664	CHIUSO	18/04/2023	05/05/2023	30/06/2023	4-CARDDEB	AKT873	2.439,00	0,00

copia informatica per consultazione

'1190123000440	CHIUSO	02/03/2023	28/03/2023	30/04/2023	4-CARDDEB	YA979AA	2.060,00	0,00
'1190123000594	CHIUSO	17/04/2023	20/04/2023	31/05/2023	4-CARDDEB	AKT873	2.439,00	0,00
'202463001765	CHIUSO	15/01/2024	17/01/2024	31/03/2024	4-CARDDEB	DX717DM	919,00	0,00
'202403054773	CHIUSO	15/05/2024	20/05/2024	26/06/2024	1-CARDGES	CJ545RX	600,00	0,00
'202403052394	CHIUSO	10/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	NOCARD	ABB140	301,00	0,00
'202463004348	CHIUSO	14/02/2024	19/02/2024	30/04/2024	4-CARDDEB	AL317SD	2.526,00	0,00
'202403069772	CHIUSO	13/06/2024	17/06/2024	17/07/2024	NOCARD	BV706PF	2.000,00	0,00
'202463020049	CHIUSO	05/09/2024	09/09/2024	30/09/2024	4-CARDDEB	BP470GV	2.526,00	0,00
'202403065165	CHIUSO	11/06/2024	15/06/2024	03/09/2024	NOCARD	ABB289	450,00	0,00
'202463008514	CHIUSO	10/04/2024	13/04/2024	31/07/2024	4-CARDDEB	GEA90166	2.526,00	0,00
'202403059269	CHIUSO	18/05/2024	27/05/2024	19/07/2024	NOCARD	GEE18867	800,00	0,00
'202403074305	CHIUSO	25/06/2024	02/07/2024	02/10/2024	1-CARDGES	BP328GT	300,00	0,00
'202403109232	APERTO	18/09/2024	08/10/2024		NOCARD	AEH209	0,00	1.500,00

copia informatica per consultazione

A) AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO:

N	TIPO	CV	B/M CU	TARGA	VAL. ASS.LE	1^ Imm.ne	NOTE	Telaio Corretto
1	LAND ROVER DISCOVERY	23	2	ZA195JW	2.400,00 €	dic-98		
2	LAND ROVER DISCOVERY	23	4	ZA106JW	800,00 €	lug-98		
3	FIAT DOBLO' 1.2I CAT SX	28,75	13	CD157LB	800,00 €	10-feb		
4	TOYOTA RAV	20	5	CE711FY	2.400,00 €	07-giu		
5	LAND ROVER DEFENDER	23	5	ZA221RD	2.400,00 €	11-mar		
6	SUZUKI IGNIS 1.5	15	7	CL431NC	800,00 €	04-apr		
7	FIAT PANDA 1.1	13	2	CL889LC	1.200,00 €	06-apr		
8	FIAT PUNTO	14	4	CN685WJ	800,00 €	07-apr		
9	FIAT PUNTO	14	1	CN683WJ	800,00 €	07-apr		
10	MERCEDES VITO 110 CDI	21	4	CK064KE	4.000,00 €	07-apr		
11	ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM	19	6	YA959AA	4.000,00 €	10-lug		
12	SUZUKI JIMNY 1.3I	15	6	YA958AA	2.400,00 €	04-mag	ex CV508BR	
13	SUZUKI JIMNY 1.3I	15	6	YA962AA	2.400,00 €	01-set	ex CV507BR	
14	FIAT DOBLO' 1.9	19	6	YA977AA	2.400,00 €	09-mag		
15	FIAT PUNTO 1.2I	14	6	YA979AA	160,00 €	02-feb	ex CB093YN	
16	LAND ROVER DEFENDER 90	23CV 39,5	2	ZA952TF	2.400,00 €	gen-96	Uso promiscuo	
17	LAND ROVER DEFENDER + gancio traino	23CV	11	ZA792NF	2.400,00 €	10-feb	Uso promiscuo	
18	RENAUL KANGOO 1.5	16CV	8	CB906YN	800,00 €	10-feb	Uso promiscuo	

TRASPORTO COSE C/PROPRIO:

N	TIPO	CV	B/M CU	TARGA	VAL. ASS.LE	1^ Imm.ne	NOTE	Telaio Corretto
19	BREMACH	35	8	GEA54284	800,00 €	feb-87		
20	FIAT IVECO	180+145	14	GEA90166	400,00 €	dic-87		
21	FIAT IVECO 100	100	8	AE575AV	2.400,00 €	mag-95		
22	FIAT IVECO 100	100	8	AE576AV	2.400,00 €	mag-95		
23	FIAT IVECO	100	11	AH283FS	2.400,00 €	ott-95		
24	FIAT IVECO	100	8	AV336CS	2.400,00 €	mar-98		
25	FIAT IVECO	100	8	AH284FS	2.400,00 €	ott-95		
26	FIAT IVECO 150	150	8	GEE29799	2.000,00 €	12-ago		
27	FIAT IVECO 150	150	11	GEE29800	2.000,00 €	12-ago		
28	FIAT IVECO 150	150	7	GEE34884	2.800,00 €	mar-93		
29	PIAGGIO S 85	15 +6	8	AZ964JT	200,00 €	apr-98		

copia informatica per consultazione

30	RENAULT	130	8	AZ270KC	1.200,00 €	mag-98		
31	FIAT IVECO	150	8	AZ327KC	2.000,00 €	mag-98		
32	FIAT IVECO	150	8	AZ326KC	2.000,00 €	mag-98		
33	FIAT IVECO	150	8	AZ325KC	2.000,00 €	mag-98		
34	RENAULT	35 + 20	11	AZ972JY	800,00 €	giu-98		
35	FIAT IVECO	35 + 20	8	AL317SD	560,00 €	mar-97		
36	FIAT IVECO 35	35	8	GEE30778	800,00 €	feb-93		
37	FIAT IVECO 35	35	8	GEE18869	1.200,00 €	nov-92		
38	FIAT IVECO 35	35	8	GEE18867	2.400,00 €	feb-97		
39	FIAT IVECO DAILY	35	8	BP328GT	4.000,00 €	10/00		
40	FIAT IVECO DAILY	35	8	BP329GT	4.000,00 €	10/00		
41	IVECO DAILY	35	8	GA778JE	24.000,00 €	17/09/2020		
42	FIAT IVECO MAGIRUS	260	11	BP470GV	4.800,00 €	12/00		
43	MITSUBISHI L 200	28	8	CA657XE	2.400,00 €	09-feb		
44	PIAGGIO PORTER	16	8	CB104YS	640,00 €	10-feb		
45	PIAGGIO PORTER	15,5+6	8	CB106YS	640,00 €	10-feb		
46	FIAT IVECO DAILY	35	14	BV165PF	6.400,00 €	04-apr		
47	FIAT IVECO DAILY	35	8	BV167PF	6.400,00 €	04-apr		
48	FIAT IVECO	60	11	CM295PW	8.000,00 €	05-apr		
49	FIAT IVECO	260	14	BV706PF	12.000,00 €	06-apr		
50	FIAT IVECO MAGIRUS	260	14	BV707PF	16.000,00 €	06-apr		
51	FIAT DOBLO’	21	11	CN882WJ	800,00 €	08-apr		
52	FIAT DOBLO’	21	8	CN881WJ	800,00 €	08-apr		
53	PIAGGIO S 85	16	8	CP370RX	800,00 €	09-apr		
54	PIAGGIO S 85	16	8	CP374RX	2.000,00 €	09-apr		
55	PIAGGIO S 85	15	8	CP375RX	2.000,00 €	09-apr		
56	PIAGGIO PORTER S 85	16	11	CP441RX	800,00 €	10-apr		
57	PIAGGIO PORTER S 85	16	8	CP487RX	800,00 €	10-apr		
58	FIAT SCUDO	23	11	CJ545RX	2.400,00 €	12-apr		
59	MERCEDES UNIMOG U400	113	8	CV524BZ	16.000,00 €	04-mag		
60	FIAT IVECO MAGIRUS	320	17	CX049FL	32.000,00 €	08-mag		
61	MITSUBISHI	28	8	CY619WR	2.400,00 €	01-giu		
62	IVECO DAILY 25	35	8	CY651DN	6.400,00 €	04-giu		
63	FIAT IVECO 35 S	35	8	CY996DN	7.200,00 €	06-giu		
64	FIAT IVECO 50	52	8	CY642DN	6.400,00 €	04-giu		
65	FIAT IVECO 35	35	8	CY650DN	6.400,00 €	04-giu		

copia informatica per consultazione

66	FIAT IVECO 50	52	11	CY649DN	6.400,00 €	04-giu		
67	PIAGGIO PORTER TIPPER	16	11	DC437GJ	1.600,00 €	07-giu		
68	IVECO TRAKKER	320	8	DB155TW	32.000,00 €	07-giu		
69	FIAT DOBLO'	20	8	DF504CD	2.000,00 €	11-giu		
70	MITSUBISHI L200 4WD	29	8	DF359JY	2.400,00 €	02-lug		
71	MITSUBISHI L200 4WD	29	11	DF358JY	2.400,00 €	02-lug		
72	NISSAN INTERSTAR	33	8	DD449JV	5.600,00 €	03-lug		
73	OZETA CLESOZ 120 A	83	8	DK236RM	6.000,00 €	11-lug		
74	IVECO DAILY 35	35	8	DX718DM	8.000,00 €	09-set		
75	IVECO DAILY 35	35	8	DX719DM	8.000,00 €	09-set		
76	IVECO DAILY 35	35	11	DX717DM	8.000,00 €	09-set		
77	PIAGGIO PORTER S 85	15	8	DY304GL	960,00 €	10-set		
78	PIAGGIO PORTER S 85	15	8	DY305GL	960,00 €	10-set		
79	PIAGGIO PORTER S 85	15	8	DY306GL	1.200,00 €	10-set		
80	PIAGGIO PORTER S 85	15	11	DY307GL	1.200,00 €	10-set		
81	PIAGGIO PORTER S 85	15	11	DY308GL	1.200,00 €	10-set		
82	PIAGGIO PORTER S 85	15	11	DY309GL	1.200,00 €	10-set		
83	BREMACH T-REX 60	60	8	DX762DM	5.600,00 €	10-set		
84	BREMACH T-REX 60	60	7	DX764DM	5.600,00 €	10-set		
85	IVECO EUROCARGO	150	11	DX816DM	40.000,00 €	10-set		
86	FIAT FIORINO CARGO	17	8	ED404FA	2.400,00 €	07-ott		
87	FIAT FIORINO CARGO	17	8	ED405FA	2.400,00 €	07-ott		
88	IVECO DAILY S 35	35	11	ED217FG	8.000,00 €	08-ott		
89	PIAGGIO PORTER S 90	15	8	ED723EY	800,00 €	08-ott		
90	PIAGGIO PORTER S 90	15	8	ED724EY	800,00 €	08-ott		
91	PIAGGIO PORTER S 90	15	8	ED725EY	1.200,00 €	08-ott		
92	FIAT PANDA VAN	14	8	EG886ED	2.800,00 €	03-nov		
93	FIAT PANDA VAN	14	8	EG887ED	2.800,00 €	03-nov		
94	FIAT PANDA VAN	14	11	EG888ED	2.800,00 €	03-nov		
95	FIAT 190.26	190	11	ED961FG	1.200,00 €	gen-88		
96	PIAGGIO PORTER MULTITECH 1.3B	17		FY156AY	12.619,68 €	dic-19		
97	PIAGGIO PORTER MULTITECH 1.3B	17		FY157AY	12.619,68 €	dic-19		
98	PIAGGIO PORTER MULTITECH 1.3B	17		FY158AY	12.619,68 €	dic-19		
99	PIAGGIO PORTER MULTITECH 1.3B	17		FY159AY	12.619,68 €	dic-19		
100	PIAGGIO PORTER MULTITECH 1.3B	17		FY160AY	12.619,68 €	dic-19		
101	PIAGGIO PORTER MULTITECH 1.3B	17		FY161AY	12.619,68 €	dic-19		

copia informatica per consultazione

102	PIAGGIO PORTER MULTITECH 1.3B	17		FY162AY	12.619,68 €	dic-19		
103	PIAGGIO PORTER MULTITECH 1.3B	17		FY163AY	12.619,68 €	dic-19		
104	FIAT IVECO MAGIRUS	260	8	EF016YE	12.000,00 €	06-apr		

C) MEZZI SPECIALI

N	TIPO	CV	B/M CU	TARGA	VAL. ASS.LE	1^ Imm.ne	NOTE	Telaio Corretto
105	AUTOSPURGO FIAT + gancio traino	160	10	BZ253GB	12.000,00 €	03-feb		
106	IVECO DAILY+ gancio traino	35	8	EN684GK	16.000,00 €	11-dic		
107	FIAT DUCATO+ gancio traino	35	7	CZ652MZ	2.800,00 €	02-giu		

D) MACCHINE OPERATRICI

N	TIPO	CV	B/M CU	TARGA	VAL. ASS.LE	1^ Imm.ne	NOTE	Telaio Corretto
108	BETONDUMPERS	91,5	TF 11	GEAE516	400,00 €	mag-92		
109	FIAT	94	TF 11	GEAA281	3.200,00 €	lug-89		
110	FIAT	94	TF 11	GEAA025	3.200,00 €	dic-88		
111	FIAT	94	TF 11	GEAA019	3.200,00 €	dic-88		
112	VERNIERI	55	TF 11	GEAE552	400,00 €	lug-92		
113	FIAT CINGOLATO	20	TF	113393	800,00 €	feb-83		
114	FIAT	70	TF 11	GEAA589	1.600,00 €	giu-90		
115	NEW HOLLAND DECESPUGLIATORE	80	TF 11	FEAE441	800,00 €	01-dic		
116	NEW HOLLAND	53	TF 13	ABA473	2.400,00 €	giu-99		
117	NEW HOLLAND	53	TF 13	ABA475	2.400,00 €	giu-99		
118	FRESIA SGOMBRANEVE	81	TF 11	GEAA280	4.000,00 €	lug-89		
119	FRESIA SGOMBRANEVE	81	TF 11	GEAA294	4.000,00 €	ago-89		
120	BITELLI VIBROFINITRICE	102	TF 11	GEAE568	800,00 €	ago-92		
121	BITELLI RULLO COMPR.	8	TF 11	GEAE359	240,00 €	gen-79		
122	BITELLI RULLO COMPR.	156	TF 13	ABA905	1.200,00 €	gen-99		
123	BITELLI BB 632	62	TF 13	ABB139	800,00 €	10/00		
124	UNIECO 40.6	110	TF 13	ABB140	2.000,00 €	10/00		
125	MINIESCAV. KOMATSU	25	TF 18	F30327	4.000,00 €	ago-99		PC20RF30327
126	KOMATSU ESCAVATORE	24	TF 13	ABB137	4.000,00 €	10/00		
127	TANDEM VIBR. BOMAG	80	TF 13	ABB289	1.600,00 €	11-gen		
128	RULLINO TANDEM VIBR.	27	TF 13	ABB298	1.600,00 €	07-nov		

copia informatica per consultazione

129	ESCAVAT.FIA-HITACHI	138	TF 18	TS0284NR	6.400,00 €	05-feb	n. mec CN00373	135TS0284
130	BOMAG RULLO COMPR.	73	TF 13	ADM721	1.200,00 €	10-feb		
131	TRACCIALINEE TRAFFIC	30	TF 18	767993	400,00 €	dic-93		
132	TRACCIALINEE TRAFFIC	30	TF 18	71295	400,00 €	dic-92		
133	KOMATSU PC 15R-8	15	TF 18	F24614	2.400,00 €	03-apr		
134	TANDEM VIBRANTE BOMAG	15	TF 13	AEJ854	800,00 €	05-apr		
135	KOMATSU	11	TF 13	AEJ872	5.600,00 €	06-apr		
136	FIAT KOBELCO	25	TF 18	ZEF110MMN4	7.200,00 €	10-apr	n. mec GE00341	ZEF110MMN4LA01950
137	EUROMACH	75	TF 18	2187	12.000,00 €	01-mag		
138	FRESIA	25	TF 15	AEH209	2.400,00 €	01-mag		
139	BOMAG BW 138 AD	400	TF 13	AEJ978	2.000,00 €	06-mag		
140	KOMATSU	26	TF 13	AFS057	4.000,00 €	05-giu		
141	VENIERI	75	TF 13	AFS067	16.000,00 €	06-giu		
142	KUBOTA	17	TF 18	WKFRGF0200Z	3.200,00 €	02-giu		WKFRGF0200Z075607
143	TRACCIALINEE VEZZANI	17	TF 18	171487	400,00 €	07-lug		
144	TRACCIALINEE VEZZANI	17	TF 18	314720	400,00 €	07-lug		
145	PALA KOMATSU	27	TF 13	AEJ812	4.000,00 €	02-apr		
146	KOMATSU PC 18	19	TF 18	20447	4.800,00 €	08-set		
147	VENIERI PALA CARICATRICE GOMM.	75	TF 13	AGD349	16.000,00 €	10-set		
148	VENIERI PALA CARICATRICE GOMM.	75	TF 13	AGD350	16.000,00 €	10-set		
149	VENIERI PALA CARICATRICE GOMM.	75	TF 13	AGD351	16.000,00 €	10-set		
150	PALA CARICATRICE GOMM.	75	TF 13	AGD352	16.000,00 €	10-set		
151	VALTRA	80	TF 13	AGN144	32.000,00 €	12-set		
152	VALTRA	47	TF 13	AGN145	32.000,00 €	12-set		
153	VALTRA	47	TF 13	AGN146	32.000,00 €	12-set		
154	PALA COMPATTA MUSTANG	38,3		AKT873	56.896,00 €	feb-20		
155	TRITURATORE PZ 250 M CINGOLATA	12	T/F 18	CI 4343	8.000,00 €	05-ago		
156	MACCHINA OPERATRICE BOMAG		14	AME259	24.000,00 €	mar-22		
157	Vezzani Traccialinne		14	171499	11.360,00 €			
158	AUTOSPAZZATRICE DULEVO 6000T	160	14	AMZ095	237.656,00 €	ott-24		
159	PALA COMPATTA MESSERSI SL45	50	14	AMZ056	47.214,00 €	apr-24		

G) RIMORCHI

N	TIPO	Q.LI	T/F PEJUS	TARGA	VALORE ASS.LE	1^ Imm.ne	NOTE	Telaio Corretto
160	BALBI BD 900 MPI	9	TF	AE67062	€ 100,00	11-ago	(escl rischio	

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Capitolato speciale d'oneri

OGGETTO	*ID 4639 - Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Annualità assicurativa:	*Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.*
Assicurato:	*Persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.*
Assicurazione:	*Il contratto di Assicurazione.*
Beneficiario:	*In caso di morte dell'assicurato, gli eredi legittimi o testamentari; in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.*
Broker:	*Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.*
Comunicazioni:	*Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.*
Contraente:	*Il soggetto che stipula l'assicurazione.*
Franchigia assoluta:	*La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.*
Franchigia relativa:	*La soglia di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità al di sotto della quale il sinistro non viene indennizzato. Pertanto*
Inabilità temporanea:	*La perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.*
Infortunio	*Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.*
Indennizzo	*La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.*
Invalidità permanente:	*La diminuzione o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità genericaad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.*

copia informatica per consultazione

Istituto di cura:	*L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privata, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimentitermali, case di convalescenza e di soggiorno.*
Malattia:	*Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, intendendo per tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili*
Massimale per anno:	*La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante lamedesima annualità assicurativa o periodo assicurativo*
Massimale per sinistro:	*La massima esposizione della Società per ogni sinistro.*
Polizza:	*Il documento che prova l'assicurazione*
Premio:	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Retribuzioni	*Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue retribuzioni (es. stipendio, altri elementi a caratterecontinuativo, provvigioni, premi di produzione, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono esclusi i rimborsi spese e emolumenti a carattere eccezionale. Come riferimento per la liquidazione dell'indennizzo, si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepitoper i titoli di cui sopra nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera la retribuzione annua presunta spettante a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione del datore di lavoro.*
Ricovero:	*La degenza in Istituto di cura (pubblici, accreditati o privati, in Italia eall'estero) che comporti almeno un pernottamento.*
Rischio:	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possonoderivarne.*
Rischio in itinere:	*La probabilità che il sinistro si verifichi durante il tragitto dalla dimora, ancheoccasionale, al luogo di lavoro e viceversa; nonché durante il tragitto da e verso altre sedi dove viene svolta l'attività, purché questi infortuni avvengano durante il compimento del percorso necessario con gli ordinari mezzi dilocomozione, sia pubblici che privati.*

copia informatica per consultazione

Scoperto:	*La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a caricodell'assicurato.*
Sinistro:	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.*
Società:	*L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.*

copia informatica per consultazione

Sommario

Articolo 1	Oggetto	6
Articolo 2	Importo a base di gara e durata del contratto	6
Articolo 3	Cauzione definitiva	6
Articolo 4	Premi assicurativi	6
Articolo 5	Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)	6
Articolo 6	Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Articolo 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	8
Articolo 8	Risoluzione contrattuale	8
Articolo 9	Clausole risolutive espresse	8
Articolo 10	Recesso unilaterale	9
Articolo 11	Effetti della risoluzione e del recesso	10
Articolo 12	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza	10
Articolo 13	Clausole di legalità	11
Articolo 14	Clausole finali	12

copia informatica per consultazione

Articolo 1 Oggetto

Il presente Capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento del *Lotto - Copertura assicurativa Infortuni Conducente* come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrata in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 15.000,00 (compresi imposte ed oneri), riferito ad una durata contrattuale pari a 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ammonta ad € 17.500,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Cauzione definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 4 Premi assicurativi

Il premio assicurativo è disciplinato dall'art. C. 3. del testo di polizza.

I premi indicati in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

Articolo 5 Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione

copia informatica per consultazione

alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni solari dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento comporta la risoluzione del contratto.

copia informatica per consultazione

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 8 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente Capitolato e dal testo di Polizza.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nei casi sopra citati, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'operatore economico.

L'operatore economico avrà 10 giorni di tempo per produrre memorie e documenti utili a dimostrare che gli inadempimenti contrattuali sono dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni, l'Amministrazione valuterà se procedere o meno con la risoluzione. In tal caso, come qualora non dovessero pervenire osservazioni, l'Amministrazione procederà con la risoluzione.

Articolo 9 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

(a) in caso di cessione del contratto;

copia informatica per consultazione

(b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

(c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del D. Lgs. 36/2023);

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

(e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;

(f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;

(h) la violazione degli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

(j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie richieste dal contratto;

(k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

(l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

(m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

(n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

(o) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA;

(p) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 10 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

(a) giusta causa;

(b) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

copia informatica per consultazione

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 11 Effetti della risoluzione e del recesso

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

copia informatica per consultazione

a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze;
d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 13 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte

copia informatica per consultazione

illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 Clausole finali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato, del testo di Polizza e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in essi contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Relativamente:

- alla Clausola C.14 - "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza,

saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	*Lotto 5 - Copertura assicurativa Infortuni*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Annualità assicurativa:	*Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.*
Assicurato:	*Persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.*
Assicurazione:	*Il contratto di Assicurazione.*
Beneficiario:	*In caso di morte dell'assicurato, gli eredi legittimi o testamentari; in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.*
Broker:	*Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.*
Comunicazioni:	*Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.*
Contraente:	*Il soggetto che stipula l'assicurazione.*
Franchigia assoluta:	*La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.*
Franchigia relativa:	*La soglia di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità al di sotto della quale il sinistro non viene indennizzato. Pertanto*

copia informatica per consultazione

	non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado pari o inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto per l'intero senza deduzione di alcuna franchigia.
Inabilità temporanea:	*La perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.*
Infortunio	*Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.*
Indennizzo	*La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.*
Invalidità permanente:	*La diminuzione o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.*
Istituto di cura:	*L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privata, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.*
Malattia:	*Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, intendendo per tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili*
Massimale per anno:	*La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo*
Massimale per sinistro:	*La massima esposizione della Società per ogni sinistro.*
Polizza:	*Il documento che prova l'assicurazione*
Premio:	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Retribuzioni	*Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue retribuzioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono esclusi i rimborsi spese e emolumenti a carattere eccezionale. Come riferimento per la liquidazione dell'indennizzo, si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera la retribuzione annua presunta spettante a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione del datore di lavoro.*
Ricovero:	*La degenza in Istituto di cura (pubblici, accreditati o privati, in Italia e all'estero) che comporti almeno un pernottamento.*
Rischio:	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.*
Rischio in itinere:	*La probabilità che il sinistro si verifichi durante il tragitto dalla dimora, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa; nonché durante il tragitto da e verso altre sedi dove viene svolta l'attività, purché questi infortuni avvengano*

copia informatica per consultazione

	durante il compimento del percorso necessario con gli ordinari mezzi di locomozione, sia pubblici che privati.
Scoperto:	*La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.*
Sinistro:	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.*
Società:	*L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.*

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

Pagina

Soggetti assicurati ... 6
SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI 7
A.1. Oggetto dell'assicurazione ... 7
A.2. Esclusioni ... 8
A.3. Estensioni di garanzia ... 8
A.3.1. Spese di trasporto a carattere sanitario ... 8
A.3.2. Rientro sanitario ... 8
A.3.3. Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero) ... 9
A.3.4. Danni estetici ... 9
A.3.5. Rischio aeronautico ... 9
A.3.6. Rischio guerra ... 9
A.3.7. Rischio sportivo ... 9
A.3.8. Malattie tropicali ... 9
A.3.9. Responsabilità del contraente ... 10
A.3.10. Commorienza ... 10
A.3.11. Ernie traumatiche e da sforzo ... 10
A.4. Persone non assicurabili ... 10
SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 11
B.1. Denuncia di infortunio e obblighi relativi ... 11
B.2. Criteri di indennizzabilità ... 11
B.3. Pagamento dell'indennizzo ... 11
B.4. Anticipo indennizzo ... 11
B.5. Casi assicurati ... 11
B.5.1. Morte ... 12
B.5.2. Morte presunta ... 12
B.5.3. Invalidità permanente ... 12
B.6. Invalidità Permanente Grave ... 12
B.7. Diaria per inabilità temporanea, ricovero, gessatura ... 13
B.8. Rimborso spese mediche ... 13
B.9. Controversie ... 13
SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 14
C.1. Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto ... 14
C.2. Durata e proroga dell'assicurazione ... 14
C.3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ... 14
C.4. Oneri fiscali ... 15
C.5. Foro competente ... 15
C.6. Interpretazione del contratto ... 15
C.7. Forma delle comunicazioni alla Società ... 15
C.8. Rinvio alle norme di legge ... 15
C.9. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio ... 15
C.10. Ispezioni e verifiche della Società ... 16

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

Pagina

C.11. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto ... 16
C.12. Clausola Broker ... 16
C.13. Coassicurazione e Delega ... 16
C.14. SanctionClause/OFCA ... 17
C.15. Regolazione del premio ... 17
C.16. Recesso in caso di sinistro ... 18
C.17. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione ... 18
C.18. Altre assicurazioni ... 18
C.19. Estensione territoriale ... 18
C.20. Validità delle norme dattiloscritte ... 18
SEZIONE D - categorie somme assicurate franchigia scoperti e calcolo premio 19
D.1. Categorie assicurate ... 19
D.2. Conducenti e trasportati ... 19
D.3. Amministratori ... 19
D.4. Soggetti vari ... 20
SOGGETTI VARsoSOGGETTI VARI ... *20*
D.5. Calcolo del premio ... 20
D.6. Scomposizione del premio ... 20
D.7. Massimo indennizzo ... 20

copia informatica per consultazione

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Soggetti assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall'obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l'inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l'assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l'Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall'inizio della copertura.

copia informatica per consultazione

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI

A.1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso, compreso il rischio *in itinere*, e che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente ouna inabilità temporanea.

Limitatamente alle categorie assicurate per le quali è espressamente richiamata nella Sezione D l'estensione ai rischi extraprofessionali, si conviene che l'Assicurazione vale altresì nello svolgimento di ogni altra attività svolta dall'Assicurato senza carattere di professionalità.

Sono compresi in garanzia anche:

a) l'asfissia non di origine morbosa;

b) soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;

c) gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;

d) ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;

e) le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;

f) l'annegamento;

g) l'assideramento o congelamento;

h) la folgorazione;

i) i colpi di sole o di calore o di freddo;

j) le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventicarattere traumatico;

k) gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;

l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, uso di armi anche non convenzionali, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

m) gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza o conseguenti a vertigini;

n) gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza dell'Assicurato;

o) gli infortuni derivanti dall'uso o guida di cicli, ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di abilitazione alla guida medesima;

p) gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, straripamenti, maree, mareggiate, neve, valanghe, slavine, grandine;

q) gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;

r) gli infortuni derivanti da abuso di alcolici. Tale estensione di garanzia non si applica ai soggetti Assicurati durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali per conto della Contraente, ed in ogni caso non si applica a tutti i soggetti Assicurati, per gli infortuni subiti alla guida di veicoli a motore e/o natanti in genere;

copia informatica per consultazione

s) gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesionevolontaria al servizio di protezione civile;

t) gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;

u) gli infortuni e le malattie professionali conseguenti all'uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive naturali o artificiali;

A.2. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata,salvo quanto previsto all'articolo denominato "Rischio guerra";
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvoquanto previsto all'articolo denominato "Rischio Aeronautico";
3. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunioindennizzabile;
4. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
5. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvose dietro prescrizione medica;
6. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
7. alla guida di veicoli o natanti a motore in genere qualora non sia mai stata conseguita la relativa abilitazione alla guida;
8. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9. dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo e sport aerei in genere, immersioni con autorespiratore, gare con utilizzo di veicoli o natanti a motore (salvo i raduni automobilistici e gare di regolarità pura) nonché relative prove ed allenamenti, alpinismo e arrampicata libera oltre il terzo grado eseguiti senza accompagnamento di Guida professionista, Istruttore del Club Alpino Italiano o comunque riconosciuto da altro Club Alpino Nazionale;

A.3. Estensioni di garanzia

A.3.1. Spese di trasporto a carattere sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza per i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato.

A.3.2. Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

copia informatica per consultazione

A.3.3. Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 5.000,00.

A.3.4. Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente o di riduzione dell'efficienza estetica, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 10.000,00 per evento.

A.3.5. Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- € 2.000.000,00 = per il caso di invalidità permanente
- € 2.000.000,00 = per il caso morte

per persona e di:

- € 10.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- € 10.000.000,00.= per il caso di morte complessivamente per

aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

A.3.6. Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'articolo denominato "Esclusioni", la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

A.3.7. Rischio sportivo

Limitatamente agli assicurati per i quali è operante l'estensione ai rischi extraprofessionali, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di quelli elencati nell'articolo denominato "Esclusioni".

A.3.8. Malattie tropicali

L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali che potessero contrarre le persone assicurate. Per malattie tropicali si devono intendere: Amebiasi, Bilharziosi, Dermotifo, Dissenteria batterica, Febbre itteroemoglobinurica, Meningite cerebro-spinale epidemica, Vaiolo, Febbre ricorrente africana, Infezione malarica perniciosa. L'estensione è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in buone condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. L'Assicurazione è soggetta all'applicazione di una franchigia relativa del 15%: resta pertanto convenuto che non si farà luogo ad indennizzo per l'Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15%

copia informatica per consultazione

della totale; se invece l'Invalidità Permanente supera il 15% della totale, l'indennizzo verrà liquidato secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia. Per tale estensione di garanzia la somma assicurata per la Invalidità Permanente si intende stabilità in € 250.000,00.

A.3.9. Responsabilità del contraente

Qualora l'infortunato o, in caso di morte i beneficiari o soltanto qualcuno di essi, non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi del presente contratto e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, su richiesta della Contraente stessa, detta indennità viene accantonata nella sua totalità.

L'indennità accantonata viene pagata qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti ovvero a seguito di transazione o a seguito di composizione della controversia.

A.3.10. Commorienza

Qualora lo stesso evento provochi la morte, oltre che dell'Assicurato, anche del coniuge e risultino beneficiari dell'Assicurazione figli di minore età o comunque studenti in regolare corso del piano di studi, l'indennizzo ad essi spettante si intende raddoppiato. Il maggiore esborso a carico della Società per effetto della presente estensione di garanzia non potrà comunque superare € 500.000,00.

A.3.11. Ernie traumatiche e da sforzo

A specificazione di quanto disposto a tale proposito all'Art 1 (Oggetto della copertura), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l'intesa che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata;
- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l'indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;
- nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata;

Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all'Art. B.9 - Controversie.

A.4. Persone non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza:

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottant'anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo e tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

B.1. Denuncia di infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 9° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

copia informatica per consultazione

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

B.2. Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

B.3. Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

B.4. Anticipo indennizzo

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

B.5. Casi assicurati

L'assicurazione vale per i casi assicurati di seguito elencati. A ciascun caso assicurato si applicano le singole garanzie e le somme assicurate rispettivamente previste perciascuna categoria di assicurati come previsto nella successiva Sezione.

B.5.1. Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato, l'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'evento. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato, non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente

B.5.2. Morte presunta

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di

copia informatica per consultazione

arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

B.5.3. Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente dell'Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'evento è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue.

La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria), con rinuncia, in caso di infortunio, alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

B.6. Invalidità Permanente Grave

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 75%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

B.7. Diaria per inabilità temporanea, ricovero, gessatura

Qualora sia provato che l'infortunio, indennizzabile ai termini della presente polizza ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società, con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera prevista:

- integralmente, in caso di ricovero o di applicazione di gessatura, nonché per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni professionali;
- nella misura del 50% per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali.

Il computo dei giorni per il quale si riconosce l'indennizzo decorre dalle ore 24 del giorno dell'infortunio, se regolarmente denunciato, o in caso di ritardo dalle ore 24 della denuncia, dedotto il numero di giorni eventualmente in franchigia. L'indennizzo è dovuto anche per il periodo antecedente alla denuncia se vi è stato ricovero in istituto di cura o applicazione della gessatura, fermo restando che la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata considerando quale data di guarnigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato, salvo rinnovo di certificati medici.

- L'indennità viene corrisposta, in caso di inabilità temporanea, per il periodo massimo previsto di 365 giorni.
- L'indennità viene corrisposta, in caso di ricovero, per il periodo massimo previsto di 180 giorni.
- L'indennità viene corrisposta, in caso di gessatura, per il periodo massimo previsto di 90 giorni.

copia informatica per consultazione

Le diarie relative ad un medesimo periodo giornaliero non sono cumulabili tra loro, tuttavia in caso di indennizzabilità di più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella di importo maggiore.

B.8. Rimborso spese mediche

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea dell'Assicurato, rimborsa fino alla concorrenza del massimale assicurato: le spese e gli onorari sostenuti per prestazioni mediche e chirurgiche, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, accertamenti medico legali, terapie fisiche e trattamenti riabilitativi, acquisto di farmaci, tutori, presidi e protesi ortopediche ed oculari, cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

B.9. Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

C.1. Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

C.2. Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata dalle ore 24: del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

copia informatica per consultazione

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

C.3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025-31.12.2025
- 31.12.2025-31.12.2026
- 31.12.2026-31.12.2027
- 31.12.2027-30.06.2028

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

C.4. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

C.5. Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

C.6. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

C.7. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (e-mail o PEC), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

C.8. Rinvio alle norme di legge

copia informatica per consultazione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

C.9. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati;

Si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

C.10. Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

C.11. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta

C.12. Clausola Broker

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Genova

copia informatica per consultazione

– Viale Padre Santo, n. 5 – telefono 010/837391 fax 010/8373932, ovvero del Broker incaricato.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

C.13. Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Compagnia designata Coassicuratrice Delegataria, dovrà dichiarare di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

C.14. Sanction Clause/OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

C.15. Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in

copia informatica per consultazione

mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C.16. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. C.9
- Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

C.17. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

C.18. Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

C.19. Estensione territoriale

L'assicurazione, per i casi di morte ed invalidità permanente, vale per il mondo intero. L'assicurazione, per i casi di inabilità temporanea e per le diarie, vale per il territorio dell'Europa geografica fermo restando che gli indennizzi saranno corrisposti in Italia.

C.20. Validità delle norme dattiloscritte

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti nome dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse

copia informatica per consultazione

competerle per l'art. 1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

SEZIONE D - CATEGORIE SOMME ASSICURATE FRANCHIGIA SCOPERTI E CALCOLO PREMIO

D.1. Categorie assicurate

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per i rischi, le garanzie, somme assicurate e massimali specificamente indicati.

Si conviene che per l'identificazione degli Assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

D.2. Conducenti e trasportati

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dalle persone autorizzate dal Contraente (ad es. i Dipendenti della Contraente) in occasione della guida di veicoli (compreso a titolo esemplificativo e non limitativo, moticicli e biciclette).

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

L'assicurazione garantisce anche gli infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (Titolo X del D.Lgs. 209/2005).

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 200.000,00
Invalidità permanente	€ 250.000,00

D.3. Amministratori

L'assicurazione è prestata per gli infortuni verificatisi a causa ed in occasione dell'espletamento di tutte le attività e funzioni connesse alla carica, ivi comprese quelle esercitate in enti o società collegate e/o controllate dal Contraente.

È incluso il "rischio in itinere" nonchè tutti gli spostamenti necessari all'espletamento degli incarichi loro assegnati, effettuati anche con mezzi di trasporto pubblici e privati.

Sono dunque esclusi dalla garanzia gli infortuni verificatisi nell'espletamento dell'attività professionale privata di ciascun assicurato, e quelli relativi ad attività extraprofessionale comunque non collegata alla carica.

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 200.000,00
Invalidità permanente	€ 250.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 5.000,00
Diaria da inabilità temporanea	€ 50,00

copia informatica per consultazione

D.4. Soggetti vari

Soggetti di cui il Contraente si avvale per la propria attività, quali a titolo esemplificativo e non limitativo libero professionisti, collaboratori, stagisti, cocopro, volontari, etc.

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 100.000,00
Invalidità permanente	€ 200.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 5.000,00

D.5. Calcolo del premio

Il premio, **comprese imposte**, risulta così determinato

Premio annuo imponibile	€ .....
Imposte	€ .....
Totale	**€ .....**

D.6. Scomposizione del premio

Cat.	Descrizione	Parametro	Premio per parametro	Premio complessivo
a	Conducenti e trasportati	n° 160 veicoli Ente	€.....	€ .....
		n° 10.000 Km annuali	€.....	€ .....
b	Amministratori	n° 19 assicurati	€.....	€ .....
c	Soggetti vari	n° 6 assicurati	€.....	€ .....

D.7. Massimo indennizzo

La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa operiodo assicurativo non potrà superare a € 20.000.000,00.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO C 2	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. CIG @@@@@@

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

Dichiara:

relativamente al lotto n. 5, di offrire il seguente ribasso sull'importo a base di gara di cui al punto II.1.5 del bando:

(in cifre) _____ % (in lettere) _____

che applicato sull'importo del premio annuo a base di gara, di cui al punto II.1.5 del bando, determina un totale di

_____

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

premio annuo di euro:

(in cifre) _____ (in lettere) _____

così composto:

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO				
premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

premio annuo lordo (annuo) - in lettere

PREMIO COMPLESSIVO PER L'INTERO PERIODO (36 MESI)				
premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo

premio lordo (36 mesi) - in lettere

di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta dell'incidenza dei **costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando), quantificati come di seguito indicato:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

In sede di formulazione dell'importo a base di gara, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, ha provveduto ad individuare i costi stimati della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, i propri **costi della manodopera** relativamente ai servizi oggetto di gara, come di seguito quantificati,:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

copia informatica per consultazione

Data, [2] _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

STATISTICA INFORTUNI 30.06.2019-30.10.2024
Nessun sinistro denunciato

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Capitolato speciale d'oneri

OGGETTO	*ID 4639 - Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk Opere d'Arte*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	*La Città Metropolitana di Genova, che stipula il contratto di assicurazione.*
Assicurazione	*Il contratto di assicurazione.*
Polizza/Contratto.....	*Il documento che prova l'assicurazione*
Assicurato	*Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione*
Assicuratore/Società.....	*La Società di assicurazione*
Broker.....	*La MARSH spa*
Premio.....	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Rischio.....	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne*
Sinistro.....	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestatal'assicurazione.*
Indennizzo/Indennità/Risarcimento	*La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.*
Franchigia.....	*La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico*
Scoperto.....	*La parte percentuale di danno che l'Assicuratore*
Deprezzamento	*La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro*
Valore commerciale.....	*Il prezzo che le cose assicurate hanno o che potrebbe venire loro attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato, anche in riferimento ad eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant'altro idoneo ad accettarne il valore storico e/o artistico e/o di antiquariato al momento delsinistro.*
Stima accettata.....	*Il valore commerciale attribuito alle cose assicurate da esperti, risultante da apposita relazione di stima o perizie, accettata dalle Parti ai sensi dell'art. 1908 del C.C.*
Valore Accettato.....	*Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato accettato di comune accordo tra le Parti quale valore commerciale delle cose assicurate colpite da sinistro*
Malattia trasmissibile.....	*Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione*

copia informatica per consultazione

Incidente Cyber……	*Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi " Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un " Sistema Informatico".*
Dati informatici…….	*Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".*
Malware o simili……	*Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un " Sistema Informatico".*
Sistema informatico……	*Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup*
Supporto per l'elaborazione dei dati…….	*Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i " Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.*

copia informatica per consultazione

Sommario

Articolo 1	Oggetto	5
Articolo 2	Importo a base di gara e durata del contratto	5
Articolo 3	Cauzione definitiva	5
Articolo 4	Premi assicurativi	5
Articolo 5	Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)	6
Articolo 6	Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Articolo 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	7
Articolo 8	Risoluzione contrattuale	7
Articolo 9	Clausole risolutive espresse	8
Articolo 10	Recesso unilaterale	9
Articolo 11	Effetti della risoluzione e del recesso	9
Articolo 12	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza	9
Articolo 13	Clausole di legalità	10
Articolo 14	Clausole finali	11

copia informatica per consultazione

Articolo 1 Oggetto

Il presente Capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento del *Lotto 6 - Copertura assicurativa All Risk opere d'Arte* come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrata in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 9.000,00 (compresi imposte ed oneri), riferito ad una durata contrattuale pari a 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ammonta ad € 10.500,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Cauzione definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 4 Premi assicurativi

Il premio assicurativo è disciplinato dall'art. C.3. del testo di polizza.

I premi indicati in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

I premi assicurativi devono riferirsi all'anno solare o a frazioni in caso di decorrenza o scadenza intermedia.

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025 – 31.12.2025;
- 31.12.2025 – 31.12.2026;
- 31-12.2026 – 31.12.2027;

copia informatica per consultazione

- 31.12.2027 – 30.06.2028.

Articolo 5 Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni solari dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

copia informatica per consultazione

L'Appaltatore è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 8 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente Capitolato e dal testo di Polizza.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nei casi sopra citati, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'operatore economico.

L'operatore economico avrà 10 giorni di tempo per produrre memorie e documenti utili a dimostrare che gli inadempimenti contrattuali sono dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni, l'Amministrazione valuterà se procedere o meno con la risoluzione. In tal caso, come qualora non dovessero pervenire osservazioni, l'Amministrazione procederà con la risoluzione.

copia informatica per consultazione

Articolo 9 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

(a) in caso di cessione del contratto;

(b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

(c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del D. Lgs. 36/2023);

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

(e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;

(f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;

(h) la violazione degli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

(j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie richieste dal contratto;

(k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

(l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

(m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

(n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

(o) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA;

(p) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

copia informatica per consultazione

Articolo 10 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

(a) giusta causa;

(b) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 11 Effetti della risoluzione e del recesso

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in

copia informatica per consultazione

qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze;
d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 13 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche

copia informatica per consultazione

amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 Clausole finali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato, del testo di Polizza e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in essi contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Relativamente:

- alla Clausola C. 12 "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza,
- all'esclusioni di cui alle lettere m) e n) dell'art. A.2 del testo di polizza,

saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	*Copertura assicurativa "All RISKS* Opere d'Arte"

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott.Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	*La Città Metropolitana di Genova, che stipula il contratto di assicurazione.*
Assicurazione	*Il contratto di assicurazione.*
Polizza/Contratto	*Il documento che prova l'assicurazione*
Assicurato	*Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione*
Assicuratore/Società……	*La Società di assicurazione*
Broker……..	*La MARSH spa*
Premio……..	*La somma dovuta dal Contraente alla Società*
Rischio……	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne*
Sinistro……	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestatal'assicurazione.*
Indennizzo/Indennità/Risarcimento	*La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.*
Franchigia……..	*La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico*
Scoperto……	*La parte percentuale di danno che l'Assicuratore*
Deprezzamento ……	*La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro*
Valore commerciale.....	*Il prezzo che le cose assicurate hanno o che potrebbe venire loro attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato, anche in riferimento ad eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant'altro idoneo ad accettarne il valore storico e/o artistico e/o di antiquariato al momento delsinistro.*
Stima accettata.....	*Il valore commerciale attribuito alle cose assicurate da esperti, risultante da apposita relazione di stima o perizie, accettata dalle Parti ai sensi dell'art. 1908 del C.C.*
Valore Accettato……	*Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato accettato di comune accordo tra le Parti quale valore commerciale delle cose assicurate colpite da sinistro*
Malattia trasmissibile……	*Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione*

copia informatica per consultazione

Incidente Cyber……	*Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi " Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un " Sistema Informatico".*
Dati informatici…….	*Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".*
Malware o simili……	*Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un " Sistema Informatico".*
Sistema informatico……	*Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup*
Supporto per l'elaborazione dei dati…….	*Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i " Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.*

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

Pagina

Sezione a - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI 4
A. 1 Oggetto dell'assicurazione 4
SEZIONE b NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 8
B. 1 Obblighi in caso di sinistro 8
B. 2 Recesso in caso di sinistro 8
B. 4 Esagerazione dolosa del danno 9
B. 5 Procedura per la valutazione del danno 9
B. 6 Operazioni peritali 9
B. 7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 9
SEZIONE C NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 11
C. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto 11
C. 2 Altre assicurazioni 11
C. 3 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia 11
C. 4 Modifiche dell'assicurazione 11
C. 5 Durata e proroga dell'assicurazione 12
C. 6 Oneri Fiscali 12
C.7 Foro competente 12
C. 8 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 12
SEZIONE D CONDIZIONI AGGIUNTIVE 13
D. 1 Estensioni di garanzia 13
D. 2 Furto con destrezza 13
D. 3 Trasporto e giacenza delle cose assicurate presso terzi 13
D. 4 Rottura di cose di natura fragile 14
D. 5 Colpa grave del contraente o dell'assicurato e dolo/colpa grave dipendenti 14
D. 6 Rinuncia alla rivalsa 14
D. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari 14
SEZIONE E Partite/somme assicurate 15
E. 1 Partite/somme assicurate 15
E. 2 Dichiarazione del Contraente/Assicurato 15

copia informatica per consultazione

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI

A. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a risarcire le perdite ed i danni materiali e diretti, anche consequenziali, derivanti da sinistri alle cose assicurate, qualunque ne sia la causa, salve le delimitazioni di seguito espresse.
La copertura s'intende prestata durante la giacenza, il trasporto (nei limiti di cui all'art. D. 3) e le fasi di imballaggio/disimballaggio e allestimento/disallestimento.

A. 2 Delimitazione del rischio assicurato

La Società non è obbligata per i danni:
a) causati da tarme od insetti parassiti, da vizio proprio delle cose assicurate o da graduale deterioramento;
b) rottura di cose di natura fragile a meno che tale rottura non sia causata da furto;
c) causati direttamente da operazioni di tintura, pulitura, riparazione o restauro;
d) conseguenti a guerra, anche civile, occupazione militare, invasione, ostilità ed operazioni belliche (vi sia o meno dichiarazione di guerra), ammutinamento, sommossa militare o popolare, insurrezione, rivolta, rivoluzione, stato d'assedio, usurpazione di potere, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza, purché il sinistro sia in rapporto con i suddetti eventi;
e) comunque conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi governo o pubblica autorità di diritto o di fatto, purché il sinistro sia in rapporto con i suddetti eventi;
f) comunque causati da:
   - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili naturali;
   - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
   - strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

   purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
g) causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o loro dirigenti;
h) verificatisi o determinatisi durante il trasporto al di fuori dei locali indicati in polizza, salvo quando diversamente convenuto;
i) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi;
j) dovuti ad ammanchi non giustificati o quelli di cui si ignora la causa o rilevati in caso di inventario o di verifiche periodiche;
k) causati alle cose assicurate durante la loro esposizione in mostre all'aperto;
l) causati da amianto.
m) perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
   1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
   2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
   Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
   La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo
n) perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
   - Atto Cyber,
   - Incidente Cyber,

   ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
   Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nella presente esclusione.
   Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
   - la perdita fisica o il danno alla proprietà;
   - se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

copia informatica per consultazione

- causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato informatico:

- non è indennizzabile se causato esclusivamente da un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber;
- è indennizzabile se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei Dati informatici, ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia Supporto di Dati e Dati e relativi limiti e franchigie.

Si precisa che:

- il punto f) è regolamentato dalle clausole:

  - Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche – Ed. 01/11/2003;
  - Clausola di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici – Ed. 01/11/2003.

- il punto l) è regolamentato dalla allegata clausola "Total asbestos exclusion clause".

A.3 Misure di sicurezza e sorveglianza

Si indicano di seguito misure di sicurezza e sorveglianza relative ai locali ove sono ubicate le cose assicurate di cui la Società prende atto:

- La Sala del Consiglio Metropolitano ove sono esposte le opere è situata presso Palazzo Doria Spinola in Largo E. Lanfranco 1 al primo piano, è chiusa a chiave;
- È previsto l'accesso alla sala in caso di sedute del consiglio e/o per eventi a fini istituzionali, in tali occasioni è prevista la sorveglianza del locale da personale non armato della Città Metropoltana di Genova;
- Il locale è provvisto di finestre di legno senza grate;
- Non è previsto impianto di allarme antintrusione;
- Il palazzo in quanto sede della Prefettura è presidiato giorno e notte dalle forze di Polizia dello Stato;
- Le opere esposte non sono protette da teche e/o altri espositivi;
- Che tutti i locali ove sono contenute le cose assicurate si intendono pubblici e/o aperti al pubblico (anche saltuariamente), facenti parte di maggiore edificio adibito ad uffici pubblici compreso La Città Metropolitana di Genova e la Prefettura di Genova;

Tutto ciò premesso, l'efficacia della garanzia assicurativa per il caso di furto, è subordinata al rispetto delle seguenti misure di sicurezza e sorveglianza:

- durante l'orario di apertura degli uffici/locali aperti al pubblico i mezzi di protezione delle porte e delle finestre e/oporte finestre potranno non essere operanti.

Fatto salvo e convenuto tra le parti tutto quanto premesso, per il quale la copertura si intende prestata al 100%, si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di protezione e/o chiusura non conformi a quanto indicato nel presente articolo dovuta a qualsiasi causa, o quando i mezzi di chiusura, oltre i periodi concessi indicati, non fossero posti in essere; fermo restando che unicamente in caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi o di introduzione nei locali tramite mezzi di chiusura inoperanti, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione di uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo stesso.

A. 4 Assicurazione parziale

Limitatamente alle partite indicate alla sezione E - PARTITE/SOMME ASSICURATE punto 3, se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Non si fa luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

A. 5 Titolarità dei diritti nascenti della polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni

copia informatica per consultazione

sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.
La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Relativamente a beni gravati da clausola di vincolo varrà quanto riportato alla relativa appendice qualora esistente.

A. 6 Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.
Il Contraente o l'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Fatto salvo quanto stabilito all'art. C. 5 di polizza, è considerato aggravamento di rischio il fatto che una delle cose assicurate si trovi, ad insaputa della Società, in una sede diversa da quella indicata in polizza fatta eccezione per quanto segue:

- opere ubicate temporaneamente in sedi diverse da quelle indicate purché rientranti tra quelle previste in polizza;
- opere presso terzi secondo quanto previsto all'art. D. 3 di polizza.

A. 7 Recupero delle cose rubate

Se le cose assicurate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

A. 8 Clausola broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova - Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker incaricato.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del **6%** del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

A. 9 Coassicurazione e delega (valida qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa in quota fra diverse società coassicuratrici)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

copia informatica per consultazione

La Società Coassicuratrice Delegataria deve dichiarare di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto;
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi;
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Tutto quanto sopra, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

A. 10 – D.LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42 (valida se espressamente richiamata all'art. A. 11)

La Città metropolitana di Genova dichiara, sotto la propria completa responsabilità, che le cose oggetto della presente copertura assicurativa usufruiscono dei requisiti di cui a D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., pertanto lo stesso è esonerato dal pagamento delle imposte sulle assicurazioni su tali opere.

A. 11 Calcolo del premio

Totale somma assicurata (complessiva)				€	950.000,00
Sezione trasporti					
€ 0,00 (esente da imposte ex D.Lgs	x	% n. 42/2004)	Premio	€	
€ 950.000,00	x	%	Premio	€	
			Imposte 12,5%	€	
Sezione altri danni ai beni					
€ 0,00 (esente da imposte ex D.Lgs	x	% n. 42/2004)	Premio	€	
€ 950.000,00	x	%	Premio	€	
			Imposte 21,25%	€	
Sezione incendio					
€ 0,00 (esente da imposte ex D.Lgs	x	% n. 42/2004)	Premio	€	
€ 950.000,00	x	%	Premio	€	
			Imposte 22,25%	€	

TOTALE PREMIO ALLA FIRMA **€**
Dovuto per il periodo 30.06.2025 - 30.06.2028

Condizione di cui ad art. 10 non operante.

copia informatica per consultazione

SEZIONE B NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

B. 1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso alla Società o all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) limitatamente ai soli sinistri di furto o di origine presumibilmente dolosa, fare nei trenta giorni successivi, fare dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia, precisando, in particolare, il momento del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro secondo le seguenti modalità:
- dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività o per la conservazione delle cose danneggiate e/o rimaste illese;
- trascorsi 20 gg. dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il Perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
- in ogni caso l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro cessa col 45° giorno dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e danneggiate.
Resta ferma la facoltà da parte della Società, di stabilire la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, avvalendosi di registri, dati e documenti di cui dispone l'Assicurato e che lo stesso si obbliga a presentare a periti e/o incaricati della Società a semplice richiesta.

B. 2 Recesso in caso di sinistro

E' esclusa la facoltà di recesso dal contratto in caso di sinistro.

B.3 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati;

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente, con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa,
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

copia informatica per consultazione

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

B. 4 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae e manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

B. 5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limti in cui tale possibilità, in considerazione della natura pubblica del Contraente, sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell'eventuale richiesta di attivazione.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

B. 6 Mandato dei periti

I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. B.1 "Obblighi in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della presente Sezione all'art. "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

B. 7 Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti/uffici, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

B. 8 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. partita n.3 opere di cui compare il relativo valore assicurato. I valori assicurati in polizza sono considerati "STIMA ACCETTATA" fra le Parti.

copia informatica per consultazione

Pertanto, si conviene che la valutazione del danno risarcibile in caso di sinistro per le cose assicurate si determina come segue:

- **in caso di danno totale:** stimando il valore delle cose assicurate colpite da sinistro, al momento del sinistro stesso secondo quanto indicato al punto precedente. L'indennizzo sarà pari a tale valore ed in ogni caso non potrà essere superiore alla somma assicurata per ciascun bene ove indicata o della somma assicurata globale, tenendo conto dei limiti di risarcimento previsti al punto "OPERE E SOMME ASSICURATE", per le opere di cui al punto 3;

- **in caso di danno parziale:**
  a) stimando il valore della cosa assicurata colpita da sinistro come indicato al punto che precede;
  b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere la cosa assicurata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro, ivi comprese eventuali richieste della Soprintendenza alle Belle Arti o Archeologica o altro e l'utilizzo di materiali uguali a quelli preesistenti o similari qualora non più reperibili;
  c) stimando l'eventuale svalutazione subita dalla cosa danneggiata, sino al 100% del valore della medesima, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare l'opera in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro;
  d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite, se esistente.

  L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come da paragrafo b), e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c), diffalcato dall'importo stimato come al paragrafo d).

  Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., resta inteso che l'indennizzo calcolato così come indicato non potrà in alcun modo essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a) con il massimo del valore assicurato.

In caso di sinistro che colpisca una cosa facente parte di un insieme o di una collezione, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco della cosa sinistrata (o di sua parte) tenendo conto però, a termini di perizia effettuata, del valore più elevato della cosa stessa derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

L'indicazione da parte del Contraente degli autori delle opere assicurate non implica riconoscimento di autenticità delle medesime da parte della Società. Qualora l'opera non venisse riconosciuta autentica, si farà luogo alla restituzione del premio imponibile in proporzione al rapporto fra il valore assicurabile e il valore assicurato.

B. 9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Qualora, relativamente all'indennizzo venga aperto un procedimento penale nei confronti del Contraente o dell'Assicurato o loro dirigenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i termini previsti purché, dalla documentazione attestante le indagini preliminari relative al reato non si evidenzi il caso di dolo o colpa grave.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso , alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

B. 10 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto al punto che precede (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette condizioni per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

B. 11 Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, così come definita all'art. B 8 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e chel'ammontare dell'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.-.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro e non oltre 90 gg. dalla data di ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo previa dimostrazione dell'Assicurato di non incorrere nel caso previsto dal punto g) dell'art. A.2 Delimitazione del rischio assicurato di cui alle Condizioni di Assicurazione (dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o loro dirigenti).
In sede di liquidazione definitiva, si procederà, in conformità alle disposizioni contrattuali, al conguaglio attivo o passivo rispetto a quanto già corrisposto.

copia informatica per consultazione

SEZIONE C NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

C. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

C. 2 Altre assicurazioni

Si dà e si prende atto che i rischi assicurati possono essere assicurati presso diversi assicuratori. Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio esistenti o di successiva stipulazione.
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

C. 3 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025 – 31.12.2025;
- 31.12.2025 – 31.12.2026;
- 31-12.2026 – 31.12.2027;
- 31.12.2027 – 30.06.2028.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per

copia informatica per consultazione

iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

C. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

C. 5 Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 36 mesi (periodo 30/06/2025 – 30/06/2028), non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria

C. 6 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C.7 Foro competente

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

C. 8 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

C. 9 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Per cose/enti assicurati si intende anche il termine "opere".

C. 10 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

C. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti in materia.

C. 12 Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana,

copia informatica per consultazione

dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma sostanzialmente difforme contenuta nelle Condizioni di Polizza.

SEZIONE D CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le condizioni aggiuntive che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle altre norme di polizza e formano parte integrante del presente contratto.

D. 1 Estensioni di garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione" si conviene quanto segue:

- Deprezzamento
  La presente assicurazione copre il deprezzamento dell'opera causato da un evento coperto dalla presente assicurazione, fino al 100% del valore assicurato

- **Estensione furto/rapina/estorsione iniziate all'esterno**
  Si precisa che l'assicurazione è estesa ai casi di furto, tentativi di furto, rapina ed estorsione anche se iniziate all'esterno dei locali che contengono le cose assicurate, purché, nel caso di furto, tentato o consumato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
  a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
  b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
  Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
  Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali i uno dei modi sopraindicati, abbia violato le difese come previsto dalla lettera a). Sono parificati ai danni da furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
  Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto o rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro.

- **Danni causati da scioperi, sommosse, insurrezioni civili, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, sabotaggio e terrorismo**
  La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di scioperi, serrate, sommosse, insurrezioni civili; tumulti popolari, atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo, boicottaggio o sabotaggio.

- Inondazioni e alluvioni
  Si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

- **Danni causati da variazioni termoclimatiche**
  Esclusivamente a maggior chiarimento ed a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti da influenze di temperatura, anche non derivanti dalla rottura di impianti di climatizzazione o condizionamento, di umidità ed in genere di clima (variazioni termoclimatiche).

- **Danni causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi**
  La presente garanzia opera con uno scoperto del 30%.
  Il punto i) dell'art. A.2 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" – Delimitazione del rischio assicurato – si intende abrogato.

- **Spese ed onorari di periti e consulenti**
  In caso di danno indennizzabile a termini di polizza la Società risponde delle spese e degli onorari di periti e consulenti che l'Assicurato ha facoltà di scegliere e nominare per la definizione del danno, sino alla concorrenza del 5 % della somma complessivamente assicurata.

D. 2 Furto con destrezza

L'assicurazione vale anche per il furto commesso con destrezza all'interno dei locali durante le ore di apertura degli stessi. La garanzia é prevista senza applicazione di scoperti o franchigie.

copia informatica per consultazione

D. 3 Trasporto e giacenza delle cose assicurate presso terzi

In deroga a quanto previsto dalle garanzie tutte delle presenti condizioni di polizza, l'assicurazione vale per le cose assicurate anche quando siano sotto la responsabilità del Contraente:

- in giacenza temporanea nelle sedi di terzi e/o del Contraente, se diverse da quelle indicate in polizza, in occasione di mostre, manifestazioni, ecc. nonché nelle sedi di restauratori/manutentori, con esclusione dei danni direttamente derivanti dall'azione di restauro o manutenzione;
- trasportate, mediante trasporto effettuato con qualsiasi mezzo di trasporto, dal luogo indicato in polizza ad altre sedi del Contraente o di terzi, comprese quelle di restauratori/manutentori e viceversa, purché il trasporto si a effettuato da dipendenti, incaricati e/o collaboratori, anche convenzionati, del Contraente o dell'Assicurato o da Impresa specializzata.

Sono altresì compresi i danni dovuti a difetto, vizio (anche occulto dei materiali impiegati per l'imballaggio) o insufficienza di imballaggio purché lo stesso sia effettuato da dipendenti, incaricati e/o collaboratori, anche convenzionati, del Contraente o dell'Assicurato o da impresa specializzata.

Qualora, a garanzia delle cose assicurate, esistano altre polizze di assicurazione, compreso quelle di restauratori/manutentori o trasportatori, limitatamente alla effettiva operatività di tali polizze, la presente copertura opera ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

D.4 Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato

La garanzia è estesa:
• al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme.
• al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato sempreché l'autore del furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
Il Contraente e /o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati

Per effetto di quanto sopra, ai fini della presente condizione aggiuntiva, l'ubicazione delle cose assicurate in una sede diversa da quella indicata in polizza non è considerato aggravamento di rischio ai sensi dell'art. C.1.

D. 5 Rottura di cose di natura fragile

Premesso che per fragili si intendono, a titolo esemplificativo, quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, tessuti nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino caratteristiche di fragilità l'assicurazione è estesa alla rottura accidentale dei fragili durante la giacenza, il trasporto, le operazioni di trasloco e ristrutturazione dei locali a condizioni che siano riposti in vetrine o teche chiuse o basamenti o siano collocati in zone non di passaggio.
La garanzia comprende altresì le rotture accidentali durante il maneggio per:
- La pulizia ordinaria
- L'esame dei beni
- Il riordino dei beni

purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.
Si intendono altresì garantiti eventuali danni provocati alle cose assicurate da rottura di eventuali vetri di protezione delle cose stesse.

D. 6 Colpa grave del contraente o dell'assicurato e dolo/colpa grave dipendenti

In deroga alle condizioni tutte di polizza, l'assicurazione comprende la perdita delle cose assicurate o il danno alle stesse causato da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato (compreso il Legale Rappresentante) nonché da dolo e colpa grave di loro dipendenti (anche dirigenti), incaricati e/o collaboratori (anche convenzionati), di imprese specializzate di trasporto e di chiunque per cui l'Assicurato o il Contraente debba rispondere per legge, fermo il diritto di surroga di cui all'art. D.7.

D. 7 Rinuncia alla surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di utenti, fornitori del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

copia informatica per consultazione

SEZIONE E PARTITE/SOMME ASSICURATE

E. 1 Partite/somme assicurate

Si assicurano le opere d'arte (arazzi) comprese nelle partite sottoindicate, di proprietà del Comune di Genova o di terzi in consegna, custodia, concessione, comodato o che lo stesso detenga a qualsiasi titolo ed ubicate in GENOVA presso la sala del Consiglio Metropolitano situata presso Palazzo Doria Spinola in Largo E. Lanfranco 1 al 1° piano sede della Prefettura, compresa la Città Metropolitana di Genova ed altri uffici pubblici.

n. 3 opere di cui non compare il relativo valore assicurativo. Il valore totale indicato in polizza è considerato "STIMA ACCETTATA" (allegato n. === di Polizza)

n. 3 Arazzi di manifattura Mortlake della serie dei mesi del XVII secolo facenti di n. 6 arazzi delle dimensioni di circa m. 3,30 x m. 4,75 per opera ed esposti a rotazione con cadenza annuale. Si intenderanno assicurati esclusivamente n. 3 arazzi facenti parte della serie, quando esposti nelle ubicazioni indicate in premessa e la società rinuncia preventivamente all'identificazione degli stessi.
Si intenderà inoltre garantito il trasporto/disallestimento/allestimento degli arazzi effettuato per la prevista rotazione annuale delle opere esposte da Palazzo Bianco a Palazzo Doria Spinola e viceversa (articolo D.3 Trasporto e giacenza delle cose assicurate presso terzi).

Il valore di seguito indicato si intenderà considerato "VALORE ACCETATO" fra le Parti.

€ 950.000,00 (valore complessivo di n. 3 arazzi esposti)

In caso di sinistro liquidabile a termini di polizza che colpisca le opere di cui al punto 3, il valore delle opere verrà determinato in base a quanto previsto dall'art. B.6 "VALORE DELLE COSE ASSICURATE – DETERMINAZIONE DEL DANNO" delle presenti condizioni di polizza fermo restando che non verrà liquidato un importo maggiore di € 950.000,00 complessivamente Faranno altresì fede, compresa la descrizione analitica delle stesse, le evidenze amministrative del Contraente e/o qualsiasi documentazione equipollente.

E. 2 Dichiarazione del Contraente/Assicurato

Contraente/Assicurato dichiara:
a) che le cose assicurate possono essere state e/o essere assicurate presso altre Compagnie;
b) che non sofferse precedentemente sinistri attinenti le garanzie prestate con la presente polizza

E. 3 Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni o cambio di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO C 2	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE.CIG @@@@@@@

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

Dichiara:

relativamente al lotto n. 6, di offrire il seguente ribasso sull'importo a base di gara di cui al punto II.1.5 del bando:

(in cifre) _____ % (in lettere) _____

che applicato sull'importo del premio annuo a base di gara, di cui al punto II.1.5 del bando, determina un totale di

_____

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

premio annuo di euro:

(in cifre) _____ (in lettere) _____

così composto:

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO				
premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

premio annuo lordo (annuo) - in lettere

PREMIO COMPLESSIVO PER L'INTERO PERIODO (36 MESI)				
premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo

premio lordo (36 mesi) - in lettere

di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta dell'incidenza dei **costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando), quantificati come di seguito indicato:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

In sede di formulazione dell'importo a base di gara, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, ha provveduto ad individuare i costi stimati della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, i propri **costi della manodopera** relativamente ai servizi oggetto di gara, come di seguito quantificati,:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

copia informatica per consultazione

Data, [2] _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

STATISTICA FINE ART 31.12.2020-30.10.2024
Nessun sinistro denunciato

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Capitolato speciale d'oneri

OGGETTO	*ID 4639 - Lotto 7 – Copertura assicurativa Kasko*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott. Stefano Semorile*

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio dellapresente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possonoderivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

copia informatica per consultazione

Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodoassicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto ela data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: ❑ Furto o Rapina, non sia più stato ritrovatoovvero ❑ ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Veicoli, compresi motoveicoli a partire da 50 cc, di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario e dei dipendenti dell'Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.

copia informatica per consultazione

Sommario

Articolo 1	Oggetto	4
Articolo 2	Importo a base di gara e durata del contratto	4
Articolo 3	Cauzione definitiva	4
Articolo 4	Premi assicurativi	4
Articolo 5	Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)	5
Articolo 6	Tracciabilità dei flussi finanziari	5
Articolo 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	6
Articolo 8	Risoluzione contrattuale	6
Articolo 9	Clausole risolutive espresse	7
Articolo 10	Recesso unilaterale	8
Articolo 11	Effetti della risoluzione e del recesso	8
Articolo 12	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza	8
Articolo 13	Clausole di legalità	9
Articolo 14	Clausole finali	10

copia informatica per consultazione

Articolo 1 Oggetto

Il presente Capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento del *Lotto 7 - Copertura Kasko* come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrata in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 15.000,00 (compresi imposte ed oneri), riferito ad una durata contrattuale pari a 36 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24.00 del 30 giugno 2025.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ammonta ad € 17.500,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Cauzione definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 4 Premi assicurativi

Il premio assicurativo è disciplinato dall'art. C.4. del testo di polizza.

I premi indicati in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025 – 31.12.2025;
- 31.12.2025 – 31.12.2026;
- 31-12.2026 – 31.12.2027;
- 31.12.2027 – 30.06.2028.

copia informatica per consultazione

Articolo 5 Modifiche al contratto (Revisione Prezzi)

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni solari dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della

copia informatica per consultazione

controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 8 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente Capitolato e dal testo di Polizza.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nei casi sopra citati, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'operatore economico.

L'operatore economico avrà 10 giorni di tempo per produrre memorie e documenti utili a dimostrare che gli inadempimenti contrattuali sono dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni, l'Amministrazione valuterà se procedere o meno con la risoluzione. In tal caso, come qualora non dovessero pervenire osservazioni, l'Amministrazione procederà con la risoluzione.

copia informatica per consultazione

Articolo 9 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

(a) in caso di cessione del contratto;

(b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

(c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del D. Lgs. 36/2023);

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

(e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;

(f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;

(h) la violazione degli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

(i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

(j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie richieste dal contratto;

(k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

(l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

(m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

(n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

(o) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA;

(p) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

copia informatica per consultazione

Articolo 10 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

(a) giusta causa;

(b) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 11 Effetti della risoluzione e del recesso

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri

copia informatica per consultazione

dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze;
d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 13 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal

copia informatica per consultazione

servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 Clausole finali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato, del testo di Polizza e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in essi contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Relativamente:

- alla Clausola C.19 - "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza,

saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	*Lotto 7 - Copertura assicurativa kasko*

STAZIONE APPALTANTE	*Città Metropolitana di Genova* *Sede Legale:* *Piazzale Mazzini, 2* *16122 – GENOVA (GE)* *C.F. 80007350103*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	*Dott.ssa Gaia Ferrua*

CENTRALE DI COMMITTENZA	*Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana*

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	*Dott.Stefano Semorile*

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

copia informatica per consultazione

Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: ❑ Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ❑ ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Veicoli, compresi motoveicoli a partire da 50 cc, di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario e dei dipendenti dell'Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

Pagina

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO 5

A.1. Oggetto dell'assicurazione 5

A.2 Prestazioni aggiuntive 5

A.3 Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni 6

SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 7

B.1. Denuncia di sinistro 7

B.2. Esagerazione dolosa del danno 7

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo 7

B.3. Procedura per la valutazione del danno 7

B.4. Determinazione/Valutazione del danno 7

B.5. Mandato dei periti 8

B.6. Identificazione dei veicoli 8

B.7. Limite massimo dell'indennizzo 8

B.8. Riparazioni 8

B.9. Pagamento dell'indennizzo 9

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 10

C.1. Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto 10

C.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori 10

C.3. Durata del contratto 10

C.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 11

C.5. Recesso per Sinistro 11

C.6. Regolazione del premio 12

C.7. Oneri fiscali 12

C.8. Foro competente 12

C.9. Ispezione delle cose assicurate 13

C.10. Obbligo di fornire dati sull'andametnto del rischio 13

C.11. Interpretazione del contratto 13

C.12. Clausola broker 14

C.13. Forma delle comunicazioni alla Società 14

C.14. Rinvio alle norme di legge 14

C.15. Estensione territoriale 14

C.16. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione 15

C.17. Coassicurazione e delega (eventuale) 15

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

Pagina

C.18. Disposizione finale 15

SEZIONE D - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 16

D.1. Somme assicurate e calcolo del premio 16

D.2. Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti 16

D.2.1. Garanzia 16

Veicoli assicurati

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, incluso il Direttore Generale/Segretario Generale, o di persone autorizzate (anche se di familiari e/o di terzi);

B – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri (anche se di familiari e/o di terzi), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

copia informatica per consultazione

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

A.1. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione D, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati, , utilizzati inoccasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita Sezione D)

A.2 Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione D), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedenteA.1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente Art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

copia informatica per consultazione

c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo

A.3 Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

.

copia informatica per consultazione

SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

B.1. Denuncia di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, anche tramite il broker, entro 30 giorni dal giorno in cui il competente ufficio ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

B.2. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

B.3. Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

B.4. Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alla Sezione D;

copia informatica per consultazione

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

B.5. Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

B.6. Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità dell'Assicurato autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

B.7. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

B.8. Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

copia informatica per consultazione

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

B.9. Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Inoltre, si precisa che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato all'assicurato al lordo della eventuale franchigia contrattuale prevista. Il Contraente si impegna a rimborsare semestralmente la Società mediante pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sulla base di un riepilogo predisposto da quest'ultima, ove verranno indicati il numero del sinistro, la data di accadimento, la targa del veicolo assicurato e l'importo liquidato.

copia informatica per consultazione

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

C.1. Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

C.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

C.3. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 36 mesi (periodo 30/06/2025 – 30/06/2028), non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

copia informatica per consultazione

C.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il pagamento del premio è cadenzato nella seguente modalità:

- 30.06.2025 – 31.12.2025;
- 31.12.2025 – 31.12.2026;
- 31-12.2026 – 31.12.2027;
- 31.12.2027 – 30.06.2028.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

C.5. Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

copia informatica per consultazione

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'C.10 – "*Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio*" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

C.6. Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C.7. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

C.8. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

copia informatica per consultazione

C.9. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

C.10. Obbligo di fornire dati sull'andametnto del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi iriservati;

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, ***il dettaglio dei sinistri denunciati***, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) *sinistri riservati*, con indicazione dell'importo a riserva;
b) *sinistri pagati parzialmente*, con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
c) *sinistri liquidati*, con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
d) *sinistri senza seguito*;
e) *sinistri respinti*.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa,
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

C.11. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di

copia informatica per consultazione

polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

C.12. Clausola broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova - Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del **3%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

C.13. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

C.14. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

C.15. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio dell'Europa Intera, nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

copia informatica per consultazione

C.16. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

C.17. Coassicurazione e delega (eventuale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Compagnia designata Coassicuratrice Delegataria dovrà dichiarare di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della suddetta compagnia coassicuratrice delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

C.18 Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

C.19 SanctionClause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

copia informatica per consultazione

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma sostanzialmente difforme contenuta nelle Condizioni di Polizza.

C. 20 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

copia informatica per consultazione

SEZIONE D - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

D.1. Somme assicurate e calcolo del premio

A - Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti o di persone autorizzate (anche se di familiari e/o di terzi);

B – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri (anche se di familiari e/o di terzi);

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	15.000,00
Premio lordo €/Km	€	
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	10.000
Premio minimo lordo annuo acquisito	€	
Premio lordo chilometrico sull'eccedenza dei chilometri previsti	€	

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

D.2. Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

D.2.1. Garanzia	**Limiti di indennizzo Euro**	**Scoperto e/o franchigia % / Euro**
Sezione A,Punto A.1 Lettera a), b), c), d), e), f), g)	Somma assicurata	====
Sezione A,Punto A.1, Lettera h) Cristalli	€ 750,00	====
Sezione A,Punto A.2, Lettera a) Soccorso stradale	€ 250,00	====
Sezione A,Punto A.2, Lettera b) Sostituzione vettura	€ 250,00	====
Sezione A,Punto A.2, Lettera c) Mancato uso	€ 500,00	====

copia informatica per consultazione

Danno parziale	75% del valore	====
Beni trasportati	€ 500,00	€ 150,00

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO C 2	DICHIARAZIONE DI OFFERTA	*Pagina 1*

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di E- procurement TUTTOGARE

GARA ID	**4639 Servizi assicurativi dell'Ente**
OGGETTO	LOTTO N. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA KASKO. CIG @@@@@@

Il sottoscritto

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di [1]	

dell'operatore economico

Ragione sociale	

Dichiara:

relativamente al lotto n. 7, di offrire il seguente ribasso sull'importo a base di gara di cui al punto II.1.5 del bando:

(in cifre) _____ % (in lettere) _____

che applicato sull'importo del premio annuo a base di gara, di cui al punto II.1.5 del bando, determina un totale di

_____

[1] L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l'istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente.

copia informatica per consultazione

premio annuo di euro:

(in cifre) _____ (in lettere) _____

così composto:

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO				
premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

premio annuo lordo (annuo) - in lettere

PREMIO COMPLESSIVO PER L'INTERO PERIODO (36 MESI)				
premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo

premio lordo (36 mesi) - in lettere

di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta dell'incidenza dei **costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando), quantificati come di seguito indicato:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

In sede di formulazione dell'importo a base di gara, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, ha provveduto ad individuare i costi stimati della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, i propri **costi della manodopera** relativamente ai servizi oggetto di gara, come di seguito quantificati,:

(in cifre) € _____ (in lettere) _____

copia informatica per consultazione

Data, [2] _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE [3]

[2] La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

[3] In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

copia informatica per consultazione

STATISTICA KASKO 30.06.2022 - 19.11.2024

Numero Sinistro	Data Sinistro	Stato	Importo a riserva	Importo liquidato	Data pagamento	Descrizione
2023/000061	06/03/2023	Liquidato	€ 0,00	€ 6.200,00	01/08/2023	auto in retromarcia urta un paletto su strada
22MOT5012882	22/06/2022	Liquidato	€ 0,00	€ 5.900,00	09/03/2023	

copia informatica per consultazione

Proposta n. 3626/2024

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gestione di beni e servizi

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. ID. 4639. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE CON RELATIVI ALLEGATI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 30.06.2025 - 30.06.2028.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	0103110	0	1000514	+	170.000,00	273	2025						
Note: Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO - Periodo 30.06.2025 - 31.12.2025													
USCITA	0103110	0	1000514	-	27.500,00	58	2025	74	2025				9301436BCC
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	1000514	+	27.500,00	275	2025						
Note: Lotto 3 – Copertura assicurativa di Tutela legale - Periodo 30.06.2025 - 31.12.2025													
USCITA	0103110	0	1000514	+	30.000,00	276	2025						
Note: Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro - Periodo 30.06.2025 - 31.12.2025													
USCITA	0103110	0	1000514	+	2.500,00	277	2025						
Note: Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni - Periodo 30.06.2025 - 31.12.2025													
USCITA	0103110	0	1000514	+	1.500,00	278	2025						
Note: Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d'arte - Periodo 30.06.2025 - 31.12.2025													
USCITA	0103110	0	1000514	+	2.500,00	279	2025						
Note: Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko - Periodo 30.06.2025 - 31.12.2025													
USCI	010311	0	10005	+	340.000,00	104	2026						

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TA	0		14										
Note: Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO - Periodo - 31.12.2025 -31.12.2026													
USCITA	0103110	0	1000514	+	45.000,00	105	2026						
Note: Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale - Periodo - 31.12.2025 -31.12.2026													
USCITA	0103110	0	1000514	+	55.000,00	106	2026						
Note: Lotto 3 – Copertura assicurativa di Tutela legale - Periodo - 31.12.2025 -31.12.2026													
USCITA	0103110	0	1000514	+	60.000,00	107	2026						
Note: Lotto 4 – Copertura assicurativa RC AUTO a libro - Periodo - 31.12.2025 -31.12.2026													
USCITA	01021.04	0	1000481	+	660,00			377	2024				
Note: Pagamento Contributo ANAC													
USCITA	0103110	0	1000514	+	3.000,00	108	2026						
Note: Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d'arte - Periodo - 31.12.2025 -31.12.2026													
USCITA	0103110	0	1000514	+	5.000,00	109	2026						
Note: Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko - Periodo - 31.12.2025 -31.12.2026													
USCITA	0103110	0	1000514	+	1.500,00	22	2028						
Note: Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d'arte Eventuale Proroga													
USCITA	0103110	0	1000514	+	2.500,00	23	2028						
Note: Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko Eventuale Proroga													
USCITA	0103110	0	1000514	+	340.000,00	41	2027						
Note: Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO - Periodo - 31.12.2026 - 31.12.2027													
USCITA	0103110	0	1000514	+	45.000,00	42	2027						
Note: Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale - Periodo - 31.12.2026 - 31.12.2027													
USCITA	0103110	0	1000514	+	55.000,00	43	2027						
Note: Lotto 3 – Copertura assicurativa di Tutela legale - Periodo - 31.12.2026 - 31.12.2027													
USCITA	0103110	0	1000514	+	60.000,00	44	2027						
Note: Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro - Periodo - 31.12.2026 - 31.12.2027													

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USCITA	0103110	0	1000514	+	5.000,00	45	2027						
Note: Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni - Periodo - 31.12.2026 - 31.12.2027													
USCITA	0103110	0	1000514	+	3.000,00	46	2027						
Note: Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d'arte - Periodo - 31.12.2026 - 31.12.2027													
USCITA	0103110	0	1000514	+	5.000,00	47	2027						
Note: Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko - Periodo - 31.12.2026 - 31.12.2027													
USCITA	0103110	0	1000514	+	170.000,00	24	2028						
Note: Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO - Periodo - 31.12.2027 - 30.06.2028													
USCITA	0103110	0	1000514	+	22.500,00	25	2028						
Note: Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale - Periodo - 31.12.2027 - 30.06.2028													
USCITA	0103110	0	1000514	+	27.500,00	26	2028						
Note: Lotto 3 – Copertura assicurativa di Tutela legale - Periodo - 31.12.2027 - 30.06.2028													
USCITA	0103110	0	1000514	+	30.000,00	27	2028						
Note: Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro - Periodo - 31.12.2027 - 30.06.2028													
USCITA	0103110	0	1000514	+	2.500,00	28	2028						
Note: Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni - Periodo - 31.12.2027 - 30.06.2028													
USCITA	0103110	0	1000514	+	1.500,00	29	2028						
Note: Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d'arte - Periodo - 31.12.2027 - 30.06.2028													
USCITA	0103110	0	1000514	+	2.500,00	30	2028						
Note: Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko - Periodo - 31.12.2027 - 30.06.2028													
USCITA	0103110	0	1000514	+	170.000,00	31	2028						
Note: Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO - Eventuale Proroga													
USCITA	0103110	0	1000514	+	22.500,00	32	2028						
Note: Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale - Eventuale Proroga													
USCITA	0103110	0	1000514	+	27.500,00	33	2028						
Note: Lotto 3 – Copertura assicurativa di Tutela legale Eventuale Proroga													

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USCITA	0103110	0	1000514	+	30.000,00	34	2028						
Note: Lotto 4 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola Eventuale Proroga													
USCITA	0103110	0	1000514	+	2.500,00	35	2028						
Note: Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni Eventuale Proroga													
USCITA	0103110	0	1000514	-	145,00	25	2025						
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	1000514	-	175.000,00	26	2025						
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	1000514	-	1.575,75	59	2025						
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	1000514	-	17.000,00	29	2025	40	2025				
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	1000514	-	29.000,00	27	2025	126	2025				
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	1000514	+	5.000,00	110	2026						
Note: Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni - Periodo - 31.12.2025 -31.12.2026													
USCITA	0103110	0	1000514	-	550,00	18	2025	42	2025				
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	1000514	-	3.000,00	30	2025	44	2025				
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	1000514	-	2.100,00	31	2025	46	2025				
Note: azzeramento impegno assunto in precedente gara per economia													
USCITA	0103110	0	10000514	+	22.500,00	280	2025						
Note: Lotto 2 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale - Periodo 30.06.2025 - 31.12.2025													

TOTALE ENTRATE:	+	
TOTALE SPESE:	+	1.540.289,25

Genova li, 20/12/2024

Sottoscritto dal responsabile della Direzione Risorse

copia informatica per consultazione

Proposta n. 3626/2024

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(SILVIA FABRIS)
con firma digitale

copia informatica per consultazione